SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 agosto 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 2000, n. **218.**

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - allegato 1, numeri 90 e 91 . . . . . Pag. 4

DECRETO 26 giugno 2000, n. **219.**

Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 . . . . . Pag. 10

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Gallipoli . Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Fondi . . . . Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Rapagnano Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Capodrise Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Montepaone. Pag. 23

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 11 luglio 2000.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Gratta & Jackpot». Pag. 24

DECRETO 12 luglio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di La Spezia. . . . . Pag. 25

DECRETO 20 luglio 2000.

Autorizzazione al «C.A.F. Centro di assistenza fiscale imprese Coldiretti Piemonte S.r.l.», in Torino, allo svolgimento dell'attività di assistenza ed iscrizione dello stesso all'albo dei Caf-Imprese . . . . . Pag. 26

DECRETO 24 luglio 2000.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro di assistenza fiscale Caf-Imprese, denominato «Satadue S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei Caf-Imprese . . . . . Pag. 26

Ministero della sanità

DECRETO 24 luglio 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali . . . . . Pag. 27

DECRETO 26 luglio 2000.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Piemonte . . . . . Pag. 63

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 17 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nella scuola materna. . . . . Pag. 64

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 21 giugno 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio Acli comunali - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma . . . . . Pag. 64

DECRETO 7 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Arcobaleno 86», in Roma . . . . . Pag. 65

DECRETO 11 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Albatros 92», in Guidonia Montecelio . . . . . Pag. 65

DECRETO 11 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Rocasa», in Roma . . . . . Pag. 65

DECRETO 11 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Romana Esmeralda», in Roma . . . . . Pag. 66

DECRETO 11 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Albaluna», in Roma . . . . . Pag. 66

DECRETO 11 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Orfeo 81», in Roma . . . . . Pag. 66

DECRETO 18 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Turismo 2000», in Taranto . . . . . Pag. 67

DECRETO 19 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa di pesca «Delfino», in Brindisi . . . . . Pag. 67

DECRETO 19 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Adriatica pugliese», in Fasano . . . . . Pag. 68

DECRETO 19 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «L'arte del legno», in Brindisi . . . . . Pag. 68

DECRETO 19 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Lavoro intercomunale», in Erchie . . . . . Pag. 68

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 21 luglio 2000.

Modificazioni ai decreti dirigenziali in data 7 luglio 1999 e 7 aprile 2000 recanti norme di attuazione in materia di investimenti innovativi e formazione professionale e di interventi e agevolazioni per il trasporto combinato . . . . . Pag. 69

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 19 luglio 2000.

Integrazione al decreto dirigenziale 22 novembre 1995 concernente, tra l'altro, il riconoscimento della indicazione geografica tipica del vino «Roccamonfina» prodotto nel territorio della regione Campania e approvazione del relativo disciplinare di produzione . . . . . Pag. 70

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 28 luglio 2000.

Determinazione, per l'anno accademico 2000/2001, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie presso l'Università degli studi di Catania . . . . . Pag. 70

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 19 luglio 2000.

Adozione di disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Deliberazione n. 124/00). . . . . Pag. 71

Università di Padova

DECRETO RETTORALE 19 luglio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . Pag. 72

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Conferimento di onorificenze al valor civile . . . . Pag. 75

Conferimento di onorificenze al merito civile . . . Pag. 77

Conferimento di attestato di pubblica benemerenza. Pag. 78

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 3 agosto 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . . Pag. 78

Ministero della difesa: Modificazioni allo statuto della fondazione «Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri» . . . . . Pag. 79

Ministero dell'ambiente: Programma comunitario «Life Natura» per l'annualità 2000 . . . . . Pag. 79

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Venezia . . . . . Pag. 79

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Langhirano . . . . . Pag. 79

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo: Comunicazione di trasferimento del portafoglio assicurativo dalle imprese British Marine Mutual Hull Insurance Association Ltd. e British Marine Mutual P&I Insurance Association Ltd., in Londra, all'impresa British Marine Luxembourg S.A., in Lussemburgo, ai sensi dell'art. 88, comma 5, del decreto legislativo n. 175/1995. Pag. 79

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 16 giugno 2000 della Corte dei conti recante: «Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti. (Deliberazione n. 14/DEL/2000)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 6 luglio 2000) . . . . . Pag. 80

Comunicato relativo al decreto 7 luglio 2000 del Ministero della sanità recante: «Sospensione di alcune specialità medicinali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 20 luglio 2000). . . . . Pag. 80

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 2000, n. **218.**

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - allegato 1, numeri 90 e 91.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 90 e 91, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i procedimenti di concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

Art. 2.

Esame congiunto della situazione aziendale

1. L'imprenditore che intende richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisca o conferisca mandato, ne dà tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia.

2. Entro tre giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 è presentata, dall'imprenditore o dagli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al medesimo comma, domanda di esame congiunto della situazione aziendale.

3. La richiesta di esame congiunto è presentata:

a) al competente ufficio individuato dalla regione nel cui territorio sono ubicate le unità aziendali interessate dall'intervento straordinario di integrazione salariale, qualora l'intervento riguardi unità aziendali ubicate in una sola regione;

b) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro, qualora l'intervento riguardi unità aziendali ubicate in più regioni. In tal caso, l'ufficio richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.

4. Agli incontri per l'esame congiunto della situazione aziendale in sede regionale partecipano anche funzionari della direzione provinciale del lavoro o della direzione regionale del lavoro, a seconda che l'intervento di integrazione salariale straordinaria riguardi unità produttive ubicate in una sola provincia o in più province della medesima regione.

5. Costituisce oggetto dell'esame congiunto il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonché delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L'impresa è tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.

6. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i venticinque giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a dieci per le aziende fino a cinquanta dipendenti.

Art. 3.

Domanda d'intervento straordinario di integrazione salariale

1. Ciascuna domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale è riferita ad un periodo massimo di dodici mesi.

2. L'impresa presenta o invia la domanda di cui al comma 1, corredata dalla documentazione richiesta, entro venticinque giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, l'eventuale trattamento straordinario di integrazione salariale decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda stessa. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle aziende di cui all'articolo 6.

3. Il termine di presentazione della domanda di cui al comma 2 si applica anche alle domande di proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

4. Le domande di cui ai commi 1 e 3, redatte in conformità al modello stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono presentate o inviate al competente ufficio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale indicato nell'articolo 11.

5. Nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, la domanda di cui ai commi 1 e 3, è contemporaneamente presentata, oltre che al competente ufficio del Ministero del lavoro, anche al Servizio ispezione del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti in base all'ubicazione delle unità aziendali interessate dall'intervento stesso.

6. Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Art. 4.

Accertamenti ispettivi

1. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 5, il Servizio ispezione delle direzioni provinciali del lavoro interessate, decorso almeno un trimestre dall'inizio del trattamento straordinario di integrazione salariale, effettua gli accertamenti di propria competenza e ne trasmette gli esiti, prima della scadenza del primo semestre, al competente ufficio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 11.

2. Decorsi i primi dodici mesi dall'inizio del trattamento straordinario di integrazione salariale, il Servizio ispezione delle direzioni provinciali del lavoro competenti, entro venti giorni dalla presentazione di ciascuna domanda di proroga, svolge una verifica intesa ad accertare la regolare attuazione del programma da parte dell'impresa.

Art. 5.

Comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, entro venti giorni dalla data di ricezione della documentazione istruttoria, trasmessa dal competente ufficio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 11, esprime il proprio parere sui programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale riguardanti imprese con più di mille dipendenti, aventi unità aziendali situate in due o più regioni.

Art. 6.

Amministrazione straordinaria e procedure concorsuali

1. Nel caso di imprese assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria, sia nel caso in cui vi sia prosecuzione dell'esercizio d'impresa, sia nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia disposta o sia cessata, nonché nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di liquidazione coatta amministrativa, previo svolgimento dell'esame congiunto, secondo le modalità di cui all'articolo 2, il commissario, il curatore ovvero il liquidatore presentano o inviano, all'ufficio indicato nell'articolo 11, la domanda intesa ad ottenere il trattamento straordinario di integrazione salariale o le eventuali proroghe, redatta in conformità al modello stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e corredata dalla documentazione richiesta.

Art. 7.

Contratti di solidarietà

1. L'impresa, che abbia stipulato un contratto collettivo aziendale con i sindacati aderenti alle confederazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, prevedendo una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di un esubero di personale anche derivante da un suo più razionale impiego, presenta o invia la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, redatta in conformità al modello stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'ufficio indicato nell'articolo 11, corredata dalla documentazione richiesta.

2. Nell'ambito della durata massima del trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme vigenti, l'accordo di cui al comma 1 non può avere validità superiore ai ventiquattro mesi. La relativa domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, nonché ogni eventuale domanda di proroga, può essere riferita ad un periodo massimo di dodici mesi.

Art. 8.

Termini di conclusione del procedimento

1. Il decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale è emanato, sulla base del programma approvato con il decreto di cui al comma 5, entro i seguenti termini:

a) trenta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'ufficio di cui all'articolo 11 nei casi di crisi aziendale e, relativamente alla concessione del primo semestre, nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale;

b) trenta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 11, della relazione ispettiva di cui all'articolo 4, comma 1, relativamente alla concessione del secondo semestre dei primi dodici mesi di intervento nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. Nel caso in cui le verifiche ispettive siano svolte dai Servizi ispezione di più direzioni provinciali del lavoro, il termine decorre dalla data di ricezione dell'ultima relazione;

c) sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'ufficio di cui all'articolo 11 nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale per i periodi successivi ai primi dodici mesi di intervento.

2. Relativamente ai programmi di ristrutturazione, conversione o riorganizzazione aziendale riguardanti imprese con più di mille dipendenti, aventi unità aziendali situate in due o più regioni, il decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, è adottato entro i seguenti termini:

a) sessanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 11, della domanda relativa al primo semestre;

b) trenta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 11, della verifica ispettiva di cui all'articolo 4, comma 1, relativamente alla concessione del secondo semestre dei primi dodici mesi di intervento, ovvero sessanta giorni qualora il predetto ufficio ritenga necessario sottoporre la situazione verificata al vaglio del comitato tecnico di cui all'articolo 5. Nel caso in cui le verifiche ispettive siano svolte dai Servizi ispezione di più direzioni provinciali del lavoro, il termine decorre dalla data di ricezione dell'ultima relazione;

c) novanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'ufficio di cui all'articolo 11 per i periodi successivi ai primi dodici mesi di intervento.

3. Nei casi di cui all'articolo 6, il decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale è adottato entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'ufficio di cui all'articolo 11.

4. Nei casi di cui all'articolo 7, il decreto di concessione del trattamento di integrazione salariale è adottato entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte del competente ufficio di cui all'articolo 11.

5. Il decreto di approvazione del programma che l'impresa intende attuare o delle sue eventuali proroghe è adottato almeno dieci giorni prima del termine di conclusione del procedimento di cui al presente articolo.

Art. 9.

Validità ed efficacia del provvedimento di concessione

1. Il decreto di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale ha validità annuale.

2. Nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, il decreto di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale relativo ai primi dodici mesi ha validità semestrale.

3. Nei casi di cui al comma 2, per il secondo semestre dei primi dodici mesi di intervento e per gli eventuali successivi periodi annuali, il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso subordinatamente al positivo esito degli accertamenti di cui all'articolo 4 relativi alla regolare attuazione del programma di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 10.

Sospensione dei termini

1. I termini di cui agli articoli 4, 5 e 8 sono sospesi, per motivate esigenze istruttorie ravvisate dalla direzione generale della previdenza e assistenza sociale relativamente alle ipotesi di cui agli articoli 4 e 8 e dal Comitato tecnico nel caso di cui all'articolo 5, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività ad esse connesse, e comunque per un periodo non superiore a venti giorni, prorogabili di altri dieci in presenza di difficoltà tecniche nell'espletamento dell'istruttoria.

Art. 11.

Ufficio competente alla ricezione delle domande

1. Le domande relative ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal presente regolamento sono presentate o inviate, anche per via telematica, al competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale.

Art. 12.

Operazioni di conguaglio

1. Al fine di evitare il pagamento di interessi passivi a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono fissati i termini entro cui l'azienda procede alle operazioni di conguaglio del trattamento straordinario di integrazione salariale e sono determinate le modalità di presentazione delle relative denunce a credito dei datori di lavoro.

Art. 13.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati:

l'articolo 5, comma 1, lettera *f)*, della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 40

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repebblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), nonché l'allegato 1 alla legge medesima con riguardo ai numeri 90 e 91:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedinento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;

5-*bis*. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.

ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 20, comma 8)

90. Procedimento per la concessione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria:

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

legge 23 luglio 1991, n. 223;

decreto-legge 16 maggio 1994, n, 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

91. Procedimento per la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà:

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

— Il testo del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 1984, n. 863, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 22 dicembre 1984.

— La legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991.

— Il testo del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), coordinato con la legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1993.

— Il testo del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), coordinato con la legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 22 agosto 1994.

— Il testo del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), coordinato con la legge di conversione 28 novembre 1996, n. 608, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 1997.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997, si veda in nota alle premesse.

— L'art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), così recita:

«Art. 3. — 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera *o)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita le funzioni ed i compiti relativi alle eccedenze di personale temporanee e strutturali.

2. In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali ed al fine di armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro rispetto ai processi gestionali delle eccedenze, nel rispetto di quanto

previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della citata legge n. 59 del 1997, presso le regioni è svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale. Le regioni promuovono altresì gli accordi e i contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà.

3. Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, le regioni esprimono motivato parere».

Nota all'art. 3:

— Il testo del comma 3 dell'art. 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario), è il seguente:

«3. Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita».

Nota all'art. 5:

— L'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), così recita:

«Art. 19. — 1. Il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'Inps, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, al netto di L. 19.000 miliardi di erogazioni a titolo di regolazioni debitorie pregresse, è fissato per l'anno 1986 in L. 32.000 miliardi.

2. Ai fini dell'avvio del risanamento della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, il disavanzo patrimoniale risultante al 31 dicembre 1985 è posto a carico dello Stato nel limite di L. 19.000 miliardi, a titolo di regolazione debitoria pregressa.

3. In attesa della nuova disciplina concernente la cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria fermo restando il contributo dello Stato di cui all'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è fissato, per l'anno 1986, un contributo straordinario di L. 3.500 miliardi a favore della separata contabilità degli interventi straordinari di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

4. Il contributo predetto è corrisposto per il 60% nell'anno 1986 e, per la restante parte, fino alla concorrenza dell'onere effettivo e, comunque, nel limite del contributo di cui al precedente comma 3, sulla base delle risultanze per lo stesso anno della separata contabilità degli interventi straordinari della cassa integrazione.

5. I provvedimenti del CIPI in materia di integrazione salariale sono adottati sulla base di una istruttoria tecnica selettiva effettuata da un apposito comitato la cui composizione e le cui modalità di funzionamento saranno successivamente determinate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

6. Le anticipazioni di Tesoreria di cui al comma 1 sono autorizzate senza oneri di interessi.

7. Le somme corrisposte a titolo di pagamenti di bilancio diminuiscono, per il corrispondente importo, il livello delle anticipazioni di Tesoreria già erogate nel corso dell'esercizio.

8. A decorrere dall'anno 1986 cessano di maturare gli interessi sulle anticipazioni concesse all'Inps dalla Tesoreria dello Stato ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, di cui al debito consolidato alla data del 31 dicembre 1981».

Nota all'art. 12:

— L'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), così recita:

«Art. 37. — 1. È istituita presso l'INPS la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali".

2. Il finanziamento della gestione è assunto dallo Stato.

3. Sono a carico della gestione:

a) le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e successive modificazioni e integrazioni;

b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

c) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica;

d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione e lavoro, di solidarietà e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;

e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;

f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresì a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge.

4. L'onere di cui al terzo comma, lettera *c)*, assorbe l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere *d)* ed *e)* del terzo comma è stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di reversibilità derivanti dalle medesime, nonché delle relative spese di amministrazione, è assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarietà delle altre gestioni.

7. Il bilancio della gestione è unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonché i costi di funzionamento.

8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati».

Nota all'art. 13:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 20 della legge n. 59/1997, si veda in note alle premesse.

00G0264

DECRETO 26 giugno 2000, n. **219.**

Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare l'articolo 45, comma 4;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 4 aprile 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota prot. n. UL/2000/7061 del 6 giugno 2000;

ADOTTA

il presente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sanitari e degli altri rifiuti di cui al comma 4 allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica e controlli efficaci.

2. Le autorità competenti e le strutture sanitarie adottano iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti. I rifiuti sanitari devono essere gestiti in modo da diminuirne la pericolosità, da favorirne il reimpiego, il riciclaggio e il recupero e da ottimizzarne la raccolta, il trasporto, e lo smaltimento. A tal fine devono essere incentivati:

a) l'organizzazione di corsi di formazione del personale delle strutture sanitarie sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari, soprattutto per minimizzare il contatto di materiali non infetti con potenziali fonti infettive e ridurre la produzione di rifiuti a rischio infettivo;

b) la raccolta differenziata dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani prodotti dalle strutture sanitarie;

c) l'ottimizzazione dell'approvvigionamento e dell'utilizzo di reagenti e farmaci per ridurre la produzione di rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo e di rifiuti sanitari non pericolosi;

d) l'ottimizzazione dell'approvvigionamento delle derrate alimentari al fine di ridurre la produzione di rifiuti alimentari;

e) l'utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di prodotti e reagenti a minore contenuto di sostanze pericolose;

f) l'utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di plastiche non clorurate;

g) l'utilizzo di tecnologie di trattamento di rifiuti sanitari tendenti a favorire il recupero di materia e di energia.

3. Le strutture sanitarie devono provvedere alla gestione dei rifiuti prodotti secondo criteri di sicurezza, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal presente regolamento. Le strutture sanitarie pubbliche devono, altresì, provvedere alla gestione dei rifiuti prodotti secondo criteri di economicità.

4. I rifiuti disciplinati dal presente regolamento sono:

a) i rifiuti sanitari non pericolosi;

b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;

d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;

e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;

f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del presente regolamento, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) rifiuti sanitari non pericolosi: i rifiuti sanitari che non sono compresi tra i rifiuti elencati nell'allegato *D* al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell'allegato II, compresi tra i rifiuti pericolosi dell'allegato *D* al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, che presentano almeno una delle caratteristiche di pericolo individuate dall'allegato I al decreto medesimo, con esclusione di quella individuata dalla voce «H9» dello stesso allegato I;

d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 dell'allegato *D* al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che presentano la caratteristica di pericolo di cui alla voce «H9» dell'allegato I al predetto decreto:

1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo IV di cui all'allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;

2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell'allegato I del presente regolamento che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

2*a)* provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati;

2*b)* siano contaminati da:

2b_1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile;

2b_2) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti;

2b_3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico;

3) i rifiuti provenienti da attività veterinaria, esclusi i rifiuti disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, che:

3*a)* siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli animali;

3*b)* siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto per i quali sia ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi;

e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;

2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);

3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;

4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);

f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;

2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;

g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere *c)* e *d)* del presente articolo, assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani:

1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

2) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

4) la spazzatura;

5) i rifiuti costituiti da indumenti monouso;

6) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

7) i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;

8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera *l)*, a condizione che sia in esercizio nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, almeno un impianto di incenerimento per rifiuti urbani, oppure sia intervenuta autorizzazione regionale allo smalti-

mento in discarica, secondo quanto previsto all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

h) rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione: le seguenti categorie di rifiuti sanitari:

1) farmaci scaduti o inutilizzabili compresi i farmaci ed i materiali antiblastici per uso umano o veterinario;

2) organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto 3 dell'allegato I al presente regolamento;

3) animali da esperimento di cui al punto 3 dell'allegato I al presente regolamento;

4) sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope;

i) disinfezione: drastica riduzione della carica microbica effettuata con l'impiego di sostanze disinfettanti;

l) sterilizzazione di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 22/1997: abbattimento della carica microbica tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10^{-6}. La sterilizzazione è effettuata secondo le norme UNI 10384/94, parte prima, mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e l'essiccamento ai fini della non riconoscibilità e maggiore efficacia del trattamento nonché la diminuzione di volume dei rifiuti stessi. L'efficacia viene verificata secondo quanto indicato nell'allegato III del presente regolamento. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo è una facoltà esercitabile ai fini della semplificazione delle modalità di gestione dei rifiuti stessi;

m) sterilizzatrici: apparecchiature dedicate esclusivamente alla sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. L'efficacia del procedimento di sterilizzazione ed i metodi per dimostrarla, sono stabiliti dalla norma UNI 10384/94, parte prima sulla base delle prove di convalida in essa stabilite.

Art. 3.

Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione

1. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

1. Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplinano la gestione dei rifiuti.

2. Nel caso in cui la prestazione del personale sanitario delle strutture pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sia svolta all'esterno delle stesse, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime, ai sensi dell'articolo 58, comma 7-*ter*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Il conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui è effettuata la prestazione alla struttura sanitaria avviene sotto la responsabilità dell'operatore sanitario che ha fornito la prestazione, in tempo utile per garantire il rispetto dei termini di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

3. Si considerano altresì prodotti presso le strutture sanitarie di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli assimilati agli urbani, prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento.

Art. 5.

Recupero di materia dai rifiuti sanitari

1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, deve essere favorito il recupero delle seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche attraverso la raccolta differenziata:

a) contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori per la somministrazione, esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci antiblastici o visibilmente contaminati da materiale biologico, che non siano radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e non provengano da pazienti in isolamento infettivo;

b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;

c) rifiuti metallici non pericolosi;

d) rifiuti di giardinaggio;

e) rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

f) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;

g) oli minerali, vegetali e grassi;

h) batterie e pile;

i) toner;

l) mercurio;

m) pellicole e lastre fotografiche.

2. Le regioni incentivano il recupero dei rifiuti sanitari da parte delle strutture sanitarie ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ai medesimi fini i comuni possono stipulare apposite convenzioni con le strutture sanitarie.

Art. 6.

Acque reflue provenienti da attività sanitaria

1. Lo scarico di acque reflue provenienti da attività sanitarie è disciplinato dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

2. Feci, urine e sangue possono essere fatti confluire nelle acque reflue che scaricano nella rete fognaria.

Capo II

RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO

Art. 7.

Sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

1. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo è effettuata in impianti autorizzati al sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno del perimetro della struttura sanitaria non devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a condizione che in tali impianti siano trattati esclusivamente rifiuti prodotti dalla struttura stessa. A tali fini si considerano prodotti dalla struttura sanitaria dove è ubicato l'impianto di sterilizzazione anche i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie decentrate ma organizzativamente e funzionalmente collegate con la stessa.

3. Il direttore o il responsabile sanitario e il gestore degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie sono responsabili dell'attivazione degli impianti e dell'efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi.

4. L'attivazione degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie deve essere preventivamente comunicata alla provincia ai fini dell'effettuazione dei controlli periodici.

5. Il direttore o il responsabile sanitario o i soggetti pubblici istituzionalmente competenti devono procedere alla convalida dell'impianto di sterilizzazione prima della messa in funzione degli stessi o, se si tratta di impianti già in esercizio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo i criteri e per i parametri previsti dall'allegato III. Per i parametri essenziali la convalida deve essere ripetuta ogni ventiquattro mesi e comunque ad ogni intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto, e la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni presso la sede della struttura sanitaria o presso l'impianto e deve essere esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.

6. L'efficacia del processo di sterilizzazione deve essere verificata e certificata secondo i tempi, le modalità ed i criteri stabiliti nell'allegato III da parte del direttore o responsabile sanitario o dal responsabile tecnico.

7. Gli impianti di sterilizzazione sono sottoposti ad adeguati controlli periodici da parte delle autorità competenti.

8. Fatto salvo l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, presso l'impianto di sterilizzazione deve essere tenuto un registro con fogli numerati progressivamente nel quale, ai fini dell'effettuazione dei controlli, devono essere riportate le seguenti informazioni:

a) numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione;

b) quantità giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione;

c) data del processo di sterilizzazione.

Art. 8.

Deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

1. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, lo stoccaggio, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo» e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti», contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, even-

tualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo».

2. Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.

3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:

a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

b) le operazioni di stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi.

Art. 9.

Deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati

1. I rifiuti sanitari sterilizzati in conformità alle norme precedenti devono essere raccolti e trasportati separatamente dagli altri rifiuti urbani. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, lo stoccaggio, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati devono essere effettuati utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile «Rifiuti sanitari sterilizzati» alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.

2. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 1 e 3, le operazioni di deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati sono sottoposti al regime giuridico e alle norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani.

3. Qualora i rifiuti sanitari sterilizzati risultino inclusi tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, si applicano le disposizioni che disciplinano le operazioni di deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi.

Art. 10.

Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

1. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentano anche altre caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono essere smaltiti solo in impianti per rifiuti pericolosi.

3. I rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possono essere smaltiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) in impianti di incenerimento dedicati;

b) in impianti di incenerimento di rifiuti speciali e in impianti di incenerimento di rifiuti urbani, a condizione che tali impianti siano dotati di un sistema di alimentazione per tali rifiuti appropriato ed idoneo a garantire una efficace tutela della salute e dell'ambiente, con particolare riferimento all'obbligo di evitare lo sversamento dei rifiuti sanitari e il contatto dei rifiuti sanitari con gli operatori.

Art. 11.

Smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati

1. Salvo quanto disposto al comma 3, i rifiuti sanitari sterilizzati devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. I rifiuti sanitari sterilizzati, che non presentano alcuna delle altre caratteristiche di pericolo di cui all'allegato «I» al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, possono essere smaltiti anche in impianti di incenerimento di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, non dotati di un appropriato sistema di alimentazione per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modifiche ed integrazioni.

3. I rifiuti sanitari sterilizzati possono essere smaltiti in discarica solo qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. A tali fini:

a) i rifiuti sanitari sterilizzati non compresi tra i rifiuti sanitari pericolosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, sono sottoposti alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati;

b) i rifiuti sanitari sterilizzati che sono invece compresi tra i rifiuti sanitari pericolosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, sono sottoposti alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica dei rifiuti pericolosi.

4. Fatto salvo quanto stabilito nei commi 1, 2 e 3, e quanto stabilito all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, punto 8, e all'articolo 9, i rifiuti sanitari sterilizzati sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.

Capo III

RIFIUTI DA ESUMAZIONE E DA ESTUMULAZIONE, RIFIUTI DERIVANTI DA ALTRE ATTIVITÀ CIMITERIALI, ESCLUSI I RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE CIMITERIALI, E RIFIUTI SANITARI CHE RICHIEDONO PARTICOLARI MODALITÀ DI SMALTIMENTO.

Art. 12.

Rifiuti da esumazione e da estumulazione

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».

3. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera *d)*, dello stesso decreto legislativo.

5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, punto 5.

6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, punti 1 e 3, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

Art. 13.

Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, punto 1, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, punto 2.

Art. 14.

Categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di smaltimento

1. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, devono essere smaltiti in impianti di incenerimento.

2. Le sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope devono essere avviate allo smaltimento in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità e le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, punti 2 e 3, devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i punti 1.1.3, 2.2 e 4.2.33 della deliberazione in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

b) il decreto interministeriale 25 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1989.

Art. 16.

Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero

1. Al responsabile della struttura sanitaria pubblica o privata e del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 45 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 giugno 2000

Il Ministro dell'ambiente
BORDON

Il Ministro della sanità
VERONESI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2000
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 353

ALLEGATO I
(art. 2, comma 1, lettera *a)*

TIPOLOGIE DI RIFIUTI SANITARI E LORO CLASSIFICAZIONE
(elenco esemplificativo)

COMPOSIZIONE	TIPO RIFIUTO	REGIME GIURIDICO
1. Rifiuti a rischio infettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, C.E.R. 180103 o 180202	Assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannoloni Bastoncini cotonati per colposcopia e paptest Bastoncini oculari non sterili Bastoncini oftalmici di TNT Cannule e drenaggi Cateteri (vescicali, venosi, arteriosi per drenaggi pleurici,ecc.), raccordi, sonde Circuiti per circolazione extracorporea Cuvette monouso per prelievo bioptico endometriale Deflussori Fleboclisi contaminate Filtri di dialisi. Filtri esausti provenienti da cappe (in assenza di rischio chimico) Guanti monouso Materiale monouso: vials, pipette, provette, indumenti protettivi mascherine, occhiali, telini, lenzuola, calzari, seridrape, soprascarpe, camici Materiale per medicazione (garze, tamponi, bende, cerotti, lunghette, maglie tubolari) Sacche (per trasfusioni, urina stomia, nutrizione parenterale) Set di infusione Sonde rettali e gastriche Sondini (nasografici per broncoaspirazione, per ossigenoterapia, ecc.) Spazzole, cateteri per prelievo citologico Speculum auricolare monouso Speculum vaginale Suturatrici automatiche monouso Gessi o bendaggi Denti e piccole parti anatomiche non riconoscibili Lettiere per animali da esperimento Contenitori vuoti Contenitori vuoti di vaccini ad antigene vivo Rifiuti di gabinetti dentistici Rifiuti di ristorazione Spazzatura	Pericolosi a rischio infettivo
1-*bis* Rifiuti provenienti dallo svolgimento di attività di ricerca e di diagnostica batteriologica	Piastre, terreni di colture ed altri presidi utilizzati in microbiologia e contaminati da agenti patogeni	Pericolosi a rischio infettivo
2. Rifiuti taglienti, C.E.R. 180103 o 180202	Aghi, siringhe, lame, vetri, lancette pungidito, venflon, testine, rasoi e bisturi monouso	Pericolosi a rischio infettivo
2-*bis* Rifiuti taglienti inutilizzati, C.E.R. 180101 o 180201	Aghi, siringhe, lame, rasoi	Speciali
3. Rifiuti anatomici, C.E.R. 180103 o 18202	Tessuti, organi e parti anatomiche non riconoscibili Animali da esperimento	Pericolosi a rischio infettivo
4. Contenitori vuoti, C.E.R. 180104 180203	Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione	Speciali/assimilati agli urbani se conformi alle caratteristiche di cui all'art. 5 del presente regolamento
5. Rifiuti farmaceutici, C.E.R. 180105	Farmaci scaduti, farmaci di ritorno dai reparti	Speciali
6. Sostanze chimiche di scarto e rifiuti farmaceutici da servizio veterinario, C.E.R. 180204	Farmaci scaduti, sostanze chimiche di scarto da strutture veterinarie	Pericolosi

ALLEGATO II
(art. 2, comma 1, lettera *a*)

RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO
(elenco esemplificativo)

DENOMINAZIONE	C.E.R.
Miscela solventi organici	070704
Miscela solventi alogenati e non	070703
Soluzioni acide	060199
Soluzioni basiche	060299
Soluzioni con metalli pesanti	060405
Soluzioni acquose organiche	070701
Terre filtranti da cromatografia ed affini	070709 070710
Oli esausti da pompe a vuoto	130107
Liquidi di fissaggio	090104
Liquidi di sviluppo	090101
Reagenti acidi	060199
Reagenti basici	060299
Reagenti solventi	070704
Reagenti solventi alogenati	070703
Rifiuti contenenti mercurio	060404
Reagenti solidi inorganici	060405
Materiali isolanti contenenti amianto	170601
Lampade fluorescenti	200121
Batterie (pile) ed accumulatori esausti	160601 160602 160603

ALLEGATO III
(art. 2, comma 1, lettera *l*)

CONVALIDA E VERIFICA DELL'EFFICACIA DELL'IMPIANTO E DEL PROCESSO DI STERILIZZAZIONE

La convalida dell'impianto di sterilizzazione deve essere effettuata secondo i criteri e i parametri previsti nella norma UNI 10384/94 parte prima e successive modifiche e/o integrazioni.

L'efficacia dell'impianto e del processo di sterilizzazione nel corso della gestione ordinaria devono essere verificate con cadenza trimestrale e comunque non oltre i 100 cicli di utilizzo dell'impianto, ove lo stesso abbia un elevato ritmo di utilizzo, mediante l'impiego di bioindicatori adeguati al processo di sterilizzazione usato. Il numero di bioindicatori dovrà essere almeno 1 ogni 200 litri di volume utile di camera della sterilizzazione, con un minimo di tre.

Tali bioindicatori dovranno essere conformi alle norme CEN serie 866. I suddetti controlli devono essere effettuati sotto il controllo del responsabile sanitario e nel caso di impianti esterni alla struttura sanitaria sotto il controllo del responsabile tecnico. La documentazione relativa alla registrazione dei parametri di funzionamento dell'impianto deve essere conservata per almeno cinque anni ed esibita su richiesta delle competenti autorità.

NOTA ESPLICATIVA IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO NON RECEPITE NEL TESTO

Rapporti tra sfera di applicazione del regolamento e competenza esclusiva in materia di regioni a statuto speciale e province autonome: tale aspetto non viene espressamente trattato nel regolamento né, come evidenziato dallo stesso Consiglio di Stato, sono state formulate osservazioni in proposito dalla Conferenza Stato-regioni-province autonome. Poiché la questione non è stata trattata in tale sede, si ritiene preferibile non modificare unilateralmente il testo approvato in una parte che riguarda direttamente competenze di regioni e province, ritenendo pacifico che, in mancanza di diverse precisazioni, rimane fermo quanto previsto all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997, con conseguente eventuale obbligo di adeguamento, da parte delle regioni e province a statuto speciale, alle sole norme regolamentari che sono diretta esecuzione di disposizioni di principio stabilite con il predetto decreto legislativo.

Art. 1, comma 3: si ritiene che la suddivisione in due periodi del comma in questione debba essere mantenuta, perché, mentre la prescrizione del primo periodo - relativa alla gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie secondo criteri di sicurezza e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa in materia - è indubbiamente riferita a tutte le strutture sanitarie, la seconda prescrizione, relativa alla gestione dei rifiuti secondo criteri di economicità, richiama un principio costituzionale che deve improntare l'attività della pubblica amministrazione, e deve quindi ritenersi rivolta alle sole strutture pubbliche.

Art. 2, comma 1, lettera *b)*: l'unica condizione che rileva ai fini della definizione dei rifiuti sanitari come «non pericolosi» è che non siano compresi tra i rifiuti elencati nell'allegato *D* del decreto legislativo n. 22/1997. Il fatto che tale allegato sia stato predisposto, come precisato nel testo novellato dell'art. 7, comma 4, del citato decreto legislativo, «sulla base degli allegati *G*, *H* ed *I*», non sembra essere significativo ai fini della comprensione del testo della lettera in esame e potrebbe forse ingenerare confusione rispetto a quanto indicato nelle successive lettere *c)* e *d)*.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si veda in note all'art. 2.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, reca: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggi».

— La legge 9 dicembre 1998, n. 426, reca: «Nuovi interventi in campo ambientale».

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolmenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

Note all'art. 2:

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— La legge 23 dicembre 1978, n. 833, reca: «Istituzione del servizio sanitario nazionale».

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: «Attuzione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro».

— Il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, reca: «Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di orgine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE».

— Il comma 2 dell'art. 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera *f)*;

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera *d)*. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

— L'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«Art. 23 *(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali)*. — 1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le province. In tali ambiti territoriali ottimali le province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le province possono autorizzare gestioni anche a livello subprovinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, coordinano, sulla base della legge regionale adottata ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'art. 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'art. 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

— L'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«Art. 45 *(Rifiuti sanitari)*. — 1. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a duecento litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni.

2. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della disposizione di cui al comma 1, fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.

3. I rifiuti di cui al comma 1 devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del presente decreto. Qualora il numero degli impianti per lo smaltimento mediante termodistruzione non risulti adeguato al fabbisogno, il presidente della regione, d'intesa con il Ministro della sanità ed il Ministro dell'ambiente, può autorizzare lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 anche in discarica controllata previa sterilizzazione. Ai fini dell'acquisizione dell'intesa, i Ministri competenti si pronunciano entro novanta giorni.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza tra lo Stato le regioni e le province autonome, sono:

a) definite le norme tecniche di raccolta, disinfezione, sterilizzazione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi;

b) individuati i rifiuti di cui all'art. 7, comma 2, lettera *f)* e definite le norme tecniche per assicurare una corretta gestione degli stessi;

c) individuate le frazioni di rifiuti sanitari assimilati agli urbani nonché le eventuali ulteriori categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di smaltimento.

5. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi effettuata al di fuori della struttura sanitaria che li ha prodotti è sottoposta alle procedure autorizzative di cui agli articoli 27 e 28. In tal caso al responsabile dell'impianto compete la certificazione di avvenuta sterilizzazione.

Nota all'art. 3:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, reca: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria».

Nota all'art. 4:

— Il comma 7-*ter* dell'art. 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«7-*ter*. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività».

Note all'art. 5:

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, reca: «Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti».

— L'art. 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«Art. 4 *(Recupero dei rifiuti)*. — 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

a) il reimpiego ed il riciclaggio;

b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;

c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

3. Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, eco-bilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.

4. Le autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici».

Nota all'art. 6:

— Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, reca: «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole».

Note all'art. 7:

— L'art. 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«Art. 27 *(Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)*. — 1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.

3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:

a) procede alla valutazione dei progetti;

b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;

c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;

d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale.

4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione può avvalersi degli organismi individuati ai sensi del *decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 gennaio 1994, n. 61*.

5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della *legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312*, convertito, con modificazioni, *dalla legge 8 agosto 1985, n. 431*, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82 del *decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, come modificato *dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*.

7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.

8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto.

— L'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«Art. 28 *(Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero)*. — 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, ed in particolare:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;

b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;

c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;

d) il luogo di smaltimento;

e) il metodo di trattamento e di recupero;

f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni;

g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;

h) le garanzie finanziarie;

i) l'idoneità del soggetto richiedente.

2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalità fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. A tal fine, entro centottanta giorni

dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'art. 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa è revocata.

5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma 1, lettera *m)*.

6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla *legge 28 gennaio 1994, n. 84*. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16, nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.

7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

— L'art. 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«Art. 12 *(Registri di carico e scarico)*. — 1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato.

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

3-*bis*. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata *con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158*, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attività è svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima.

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le cinque tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta.

6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonché delle modalità di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano le predette modalità di tenuta dei registri.

Nota all'art. 10:

— Il decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503, reca: «Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari».

Nota all'art. 14:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, reca: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza».

Note all'art. 15:

— La delibera del comitato interministeriale 27 luglio 1984, reca: «Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti» (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 13 settembre 1984, n. 253).

— Il decreto interministeriale 25 maggio 1989, reca: «Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani».

00G0270

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Gallipoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Gallipoli (Lecce) ed il sindaco nella persona dell'avv. Flavio Fasano.

Considerato che, in data 12 giugno 2000, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gallipoli (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Leopizzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 luglio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gallipoli (Lecce) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'avv. Flavio Fasano.

Il citato amministratore, in data 12 giugno 2000, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Si è configurata, pertanto, l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, così come disposto dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata la fattispecie prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2094/13.1/Gab. del 4 luglio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gallipoli (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Leopizzi.

Roma, 14 luglio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A11001

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Fondi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Fondi (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da diciassette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fondi (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Di Caprio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 luglio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Fondi (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto acquisito al protocollo dell'ente in data 29 giugno 2000, da diciassette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Latina, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 900/Gab. del 10 luglio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fondi (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Angelo Di Caprio.

Roma, 14 luglio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A10998

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Rapagnano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Rapagnano (Ascoli Piceno) ed il sindaco nella persona del sig. Remigio Ceroni;

Considerato che il citato amministratore è decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza dell'intervenuta elezione a consigliere della regione Marche;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Rapagnano (Ascoli Piceno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 21 luglio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rapagnano (Ascoli Piceno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Remigio Ceroni.

In occasione delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, il sig. Remigio Ceroni è stato eletto alla carica di consigliere della regione Marche.

Per effetto della sopravvenuta causa di incompatibilità prevista dall'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il consiglio comunale di Rapagnano (Ascoli Piceno), con deliberazione n. 16 del 9 giugno 2000, ha dichiarato ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rapagnano (Ascoli Piceno).

Roma, 14 luglio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A10999

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Capodrise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Capodrise (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Capodrise (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Daniela Chemi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 luglio 2000

CIAMPI

Bianco, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Capodrise (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto acquisito al protocollo dell'ente in data 23 giugno 2000, da dieci componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Caserta, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1755/13.4/Gab. del 25 giugno 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capodrise (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Daniela Chemi.

Roma, 14 luglio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A11000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Montepaone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Montepaone (Catanzaro) ed il sindaco nella persona del dott. Francesco Galati;

Considerato che il citato amministratore è decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza dell'intervenuta elezione a consigliere della regione Calabria;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Montepaone (Catanzaro) è sciolto.

Dato a Roma, addì 21 luglio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montepaone (Catanzaro) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Francesco Galati.

In occasione delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, il dott. Francesco Galati è stato eletto alla carica di consigliere della regione Calabria.

In conseguenza della sopravvenuta causa di incompatibilità, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il sindaco del comune di Montepaone ha esercitato l'opzione per la carica di consigliere regionale, della quale il consiglio comunale ha preso atto con deliberazione n. 44 del 28 giugno 2000, avente ad oggetto la decadenza del medesimo amministratore.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montepaone (Catanzaro).

Roma, 14 luglio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A11002

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 luglio 2000.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Gratta & Jackpot».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottata con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Gratta & Jackpot» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 20 luglio 2000 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Gratta & Jackpot».

Art. 2.

Vengono messi in vendita quarantamilioni di biglietti la cui facciata anteriore riproduce una illustrazione ispirata al gioco proposto, delimitata, lateralmente, dalla raffigurazione di alcune monete; la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita al pubblico nonché la scritta «Premi da L. 5.000 a lire 1 miliardo». Le aree del gioco sono costituite da nove caselle, ricoperte da speciale vernice asportabile e poste all'interno di un rettangolo, su ognuna delle quali è impressa la scritta «Gratta qui». Nella parte inferiore del lato destro del biglietto è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti; è inoltre presente un rettangolo, anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «Attenzione non grattare qui», destinato al codice di validazione.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicate le categorie dei premi ed il premio corrispondente a ciascuna di esse, il regolamento del gioco nonché le modalità per ottenere il pagamento del premio.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendo, mediante raschiatura delle nove caselle, la combinazione vincente costituita dalla identità di tre simboli rinvenuti su una linea orizzontale, o su una linea verticale o su una linea diagonale.

I simboli rinvenuti nelle caselle poste su linee diverse non sono cumulabili ai fini del conseguimento della vincita.

Art. 5.

La massa premi ammonta a L. 34.480.000.000. Sono previste una categoria jolly e nove categorie di premi corrispondenti alla combinazione vincente indicata a fianco di ciascuna di esse.

Categoria jolly - due premi di L. 1.000.000.000, combinazione vincente: 3 jolly.

Categoria 1ª - otto premi di L. 100.000.000, combinazione vincente: 3 bar.

Categoria 2ª - trentadue premi di L. 50.000.000, combinazione vincente: 3 dollari.

Categoria 3ª - ottanta premi di L. 10.000.000, combinazione vincente: 3 campane.

Categoria 4ª - duecentoquaranta premi di lire 2.000.000, combinazione vincente: 3 stelle.

Categoria 5ª - ottantamila premi di L. 100.000, combinazione vincente: 3 ferri di cavallo.

Categoria 6ª - ottantamila premi di L. 50.000, combinazione vincente: 3 quadrifogli.

Categoria 7ª - centosessantamila premi di L. 30.000, combinazione vincente: 3 limoni.

Categoria 8ª - quattrocentomila premi di L. 10.000, combinazione vincente: 3 ciliegie.

Categoria 9ª - unmilioneseicentomila premi di L. 5.000, combinazione vincente: 3 prugne.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria e della categoria «jolly» va richiesto all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda in bollo contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal Regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione, si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di nullità, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma l.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del citato regolamento n. 183/1991, per i premi di 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendono, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contenga impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinarne la validità in caso di vincita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2000
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 81

00A11063

DECRETO 12 luglio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale sono stati delegati i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 346/2000 in data 28 giugno 2000, con la quale la procura generale della Repubblica di Genova segnala la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale ACI di La Spezia nelle ore pomeridiane nel giorno 25 luglio 2000, a causa di interventi di manutenzione evolutiva delle architetture tecnologiche installate presso l'ufficio;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di La Spezia, nelle ore pomeridiane del giorno 25 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 12 luglio 2000

Il direttore regionale: VIOLA

00A10567

DECRETO 20 luglio 2000.

Autorizzazione al «C.A.F. Centro di assistenza fiscale imprese Coldiretti Piemonte S.r.l.», in Torino, allo svolgimento dell'attività di assistenza ed iscrizione dello stesso all'albo dei Caf-Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che prevede la costituzione di centri di assistenza fiscale alle imprese da parte di organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere *a)* e *b),* previa delega della propria associazione nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il quale, ai sensi dell'art. 40 del citato decreto legislativo n. 241/1997, è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate 12 luglio 1999;

Vista la domanda del 13 maggio 2000, con la quale il «Centro di assistenza fiscale imprese Coldiretti Piemonte S.r.l.», con sede in Torino - Piazza San Carlo n. 197 - codice fiscale e partita I.V.A. 07872340018, legalmente rappresentato dal cav. uff. Masino Bartolomeo, chiede di essere autorizzato allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alle imprese;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 16 dicembre 1999 a rogito notaio Alfredo Restivo repertorio n. 215199/24532 e lo statuto ad esso allegato, depositati in copia autentica unitamente alla predetta domanda;

Visto l'avvenuto versamento dell'intero capitale minimo previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 164;

Vista la delega rilasciata in data 28 marzo 2000 dalla Confederazione nazionale coltivatori diretti, associazione sindacale di categoria fra imprenditori con sede in Roma - Via XXIV Maggio n. 43, presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dal 1949;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con il Fondo assicurativo tra agricoltori S.p.a.;

Vista la documentazione allegata alla menzionata domanda, attestante la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale n. 164 del 1999;

Decreta:

Il «Centro di assistenza fiscale imprese Coldiretti Piemonte S.r.l.», con sede in Torino - Piazza San Carlo n. 197, costituito ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, è autorizzato a svolgere l'attività di assistenza fiscale prevista dall'art. 34, commi 1, 3, lettere *a), b), c), d)* e *f),* del decreto legislativo n. 241/1997.

Il predetto «Centro di assistenza fiscale imprese Coldiretti Piemonte s.r.l.» è iscritto al n. 53 dell'albo dei centri di assistenza fiscale per imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 20 luglio 2000

Il direttore: MAZZARELLI

00A11004

DECRETO 24 luglio 2000.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro di assistenza fiscale Caf-Imprese, denominato «Satadue S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei Caf-Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate 12 luglio 1999 che attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza del 19 giugno 2000 con la quale la società, «Satadue S.r.l.» legalmente rappresentata dal sig. Brogi Brunello, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega prodotta dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato, con sede in Roma, via S. Giovanni in Laterano, 152, con la quale in data 21 giugno 2000 la suddetta ha delegato a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale la Confartigianato di Prato - Associazione provinciale artigiani e piccole imprese;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 17 febbraio 2000 in Prato a rogito notaio dott. Riccardo Sordi (n. 34493 di repertorio e n. 18043 di fascicolo) e relativo statuto che sono stati allegati in copia unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione emessa in data 24 maggio 2000, n. 31836397, stipulata con la Unipol assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da

parte del responsabile dell'assistenza fiscale del requisito dell'art. 7, comma 2, lettera *c),* del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del C.A.F. prevista a norma dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che la confederazione generale italiana dell'artigianato, con sede in Roma, via S. Giovanni in Laterano, 152, associazione sindacale di categoria fra imprenditori, è costituita da oltre dieci anni ed è presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la regolarità della domanda e della documentazione prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

Decreta:

La società «Satadue s.r.l.», con sede in Prato, via D. Saccenti n. 19/21, codice fiscale e partita IVA 01669390971, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a),* e comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'«Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 24 luglio 2000

p. *Il direttore regionale:* BASTIANACCI

00A11003

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 luglio 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Considerato di dover sospendere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, le specialità non immesse in commercio alla data dell'autocertificazione, aventi un ritardo della prima commercializzazione eccedente i dodici mesi;

Constatato che dall'elaborazione dei supporti informatici, inviati dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000, è derivato l'allegato *A*, citato nella parte dispositiva del presente decreto, contenente l'elenco delle specialità da sospendere perché non risultanti in commercio alla data dell'autocertificazione ed aventi un ritardo della prima commercializzazione eccedente i dodici mesi;

Preso atto, come disposto dall'art. 19, comma 2-*bis,* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, di non sospendere i prodotti per i quali è documentata dalle imprese l'esportazione verso altri Paesi;

Ritenuto che le autocertificazioni, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suindicato decreto dirigenziale 8 marzo 2000, richiedono l'emanazione di diversi decreti cumulativi di sospensione di A.I.C., per esigenze organizzative e per le difficoltà connesse al riscontro tra i ponderosi dati cartacei e quelli derivanti dall'elaborazione dei tabulati informatici;

Decreta:

Sono sospese, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, le specialità medicinali elencate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto, limitatamente alle confezioni a margine indicate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in stralcio, in via amministrativa, alle ditte interessate.

Roma, 24 luglio 2000

Il dirigente: GUARINO

ALLEGATO *A*

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
BENEDETTI S.P.A.	ABACIN	BB 20 COMPRESSE	022994026
BENEDETTI S.P.A.	ABACIN	FLACONE SCIROPPO 100 ML	022994038
BENEDETTI S.P.A	DAMIDE	20 CONFETTI 2,5 MG	025154016
BENEDETTI S.P.A	ALOMEN	IM FL G 0,5 + F SOLV. 2 ML	025336013
BERGAMON S.R.L.	BETA-LACTAM	IM 1 FLACONE G 2 + 1 FL SOLV	025558032
BERGAMON S.R.L.	BETA-LACTAM	IV 1 FLACONE G 2	025558046
BERGAMON S.R.L.	KLINZEPIN	50 COMPRESSE 25 MG	025531015
BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L.	BLIA	20 FLACONI ORALI 1500 MG	029087018
BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L.	ACASIL	10 FIALE SIRINGA 5000 UI/0,2 ML	030706030
BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L.	ECASIL	10 FIALE SIRINGA 10000 UI/0,5 ML	030706042
BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L.	CARDIOBIL	10 FLACONCINI ORALI MONODOSE 1 GR	031578014
BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	FOSFALUGEL	FLACONE 250 G GEL ORALE	025254030
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	ETODOLAC CREMGEL	GEL 50 G 10%	025299015
CABON S.P.A.	DUMICOAT	3 FLAC. LACCA 50 MG 1 G	028017011
CALAC S.R.L.	COTRAN	60 MG CAPSULE RIGIDE BLISTER 20 CAPSULE RIGIDE	032152011
CALAC S.R.L.	COTRAN	100 MG SUPPOSTE STRIP 10 SUPPOSTE	032152023
CALAC S.R.L.	COTRAN	10% GOCCE ORALI SOLUZIONE 1 FLACONE 10 ML	032152035
CALAC S.R.L.	COTRAN	100MG/2ML SOLUZIONE INIETTABILE 5 FIALE	032152047
CHUGAI RHONE POULENC	MYELOSTIM	34 5 FLACONCINI LIOFILIZZATI 33,6 MIU + 5 FIALE SOLVENTE 1 ML	029059021
CHUGAI RHONE POULENC	MYELOSTIM	13 1 FLACONE LIOFILIZZATO 13,4 MIU + 1 FIALA 1 ML	029059033
CHUGAI RHONE POULENC	MYELOSTIM	13 5 FLACONI LIOFILIZZATO 13,4 MIU + 5 FIALE 1 ML	029059045
CHUGAI RHONE POULENC	MYELOSTIM	13 5 FLAC LIOF 13,4 MIU + 5 SIR SOLV 1 ML	029059084
CHUGAI RHONE POULENC	MYELOSTIM	13 1 FLAC LIOF 13,4 MIU + SIR SOLV 1 ML	029059072
CHUGAI RHONE POULENC	MYELOSTIM	34 5 FLACONCINI LIOFILIZZATI 33,6 MIU + 5 SIRINGHE PRERIEMPITE SOLVENTE 1 ML	029059108
CIBA VISION S.R.L.	TUROPTIN	COLLIRIO 0,6% 5 ML	027039039
CILAG AG	RETIN A	LOZIONE 0,05% 15 ML	023242023
CILAG AG	RETIN A	LOZIONE 15 ML 0,010%	023242102
CILAG AG	RETIN A	LOZIONE 15 ML 0,025%	023242205
CILAG AG	RETIN A	30 SWABS GARZE 0,05%	023242047
CILAG AG	TOLECTIN	GEL TUBO DA 50 G 5%	023513556
CILAG AG	PEVARYL	6 FLAC.SOLUZIONE MONOUSO 140 ML	023603234
CILAG AG	PEVARYL	1% CREMA VAGINALE TUBO DA 30 G	023603119
CILAG AG	PEVARYL	3 OVULI VAGINALI 150 MG	023603095
CILAG AG	CILEST	21 COMPRESSE	025973013

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
CILAG AG	TERAZOL	6 OVULI 40 MG	026535036
CILAG AG	TERAZOL	CREMA VAG. 0,4% 40 G + 8 APP.	026535017
CILAG AG	TERAZOL	6 OVULI 80 MG	026535060
CILAG AG	TERAZOL	2 OVULI 240 MG	026535070
CILAG AG	TERAZOL	CREMA VAG. 0,8% 20 G + 6 APPL.	026535051
CILAG AG	TERAZOL	"COMBI PACK" 6 OVULI+CREMA 30 G	026535062
G.R. DRUG RESEARCH S.R.L.	FLUPRESS	30 CAPSULE 100 MG	027701010
DENIT S.R.L.	ALVEOSFAU	GEL 25 G USO ODONTOIATRICO	027583018
DENIT S.R.L.	ARTICAINA CON ADRENALINA DENIT	4% - 1:200000 100 TUBOFIALE SOLUZ 1,8 ML	031530025
DENIT S.R.L.	ARTICAINA CON ADRENALINA DENIT	4% - 1:100000 100 TUBOFIALE SOLUZ 1,8 ML	031530013
DIGRA S.P.A.	CINAGRO	10 BUSTINE GRANULATO EFFERV.	018746036
DIFA COOPER S.P.A.	TIRS	COLLIRIO FLACONE 15 ML	032764022
DOROM S.R.L.	CICLOPIROX OLAMINA DOROM	6 OVULI 100 MG	031959036
DOROM S.R.L.	CICLOPIROX OLAMINA DOROM	SCHIUMA VAGINALE 2% FLACONE 80 ML	031959024
DOROM S.R.L.	CICLOPIROX OLAMINA DOROM	SOLUZIONE VAGINALE 0,2% 5 FLACONI MONOUSO 150 ML	031959012
DOROM S.R.L.	CICLOPIROX OLAMINA DOROM	CREMA VAGINALE 1% 78 G	031959048
DOROM S.R.L.	DEOMA	10 FLACONCINI ORALI 25 MG	028657017
DOROM S.R.L.	DIAZEPAM DOROM	30 CONFETTI 5 MG	022242018
DOROM S.R.L.	NYROL	FLACONE GOCCE 30 ML 0,6%	027201059
DOROM S.R.L.	NIMESULIDE	10 SUPPOSTE 200 MG	027983037
DOROM S.R.L.	RIGITIL	10 FIALE 3 ML 200 MG	027839070
DOROM S.R.L.	RIGITIL	10 COMPRESSE 400 MG	027549017
DOROM S.R.L.	PIROXICAM DOROM	30 CAPSULE 10 MG	026091025
DOROM S.R.L.	SECTOPAR	30 CAPSULE 300 MG	028503011
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	TRIGGER	"300" 20 COMPRESSE SOLUBILI 300 MG USO ORALE	025098094
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	TRIGGER	20 COMPRESSE 300 MG	025098056
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	TRIGGER	"150" 20 COMPRESSE SOLUBILI 150 MG USO ORALE	025098068
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	TRIGGER	"150" 20 BUSTINE GRANULATO 150 MG USO ORALE	025098106
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	TRIGGER	"300" 10 COMPRESSE SOLUBILI 300 MG USO ORALE	025098082
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	CARNOVIS	IM IV 5 FIALE 2 G	025379048
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	CARNOVIS	10 FLACONCINI USO ORALE 2 G	025379090
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	ZOREF	"250MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 12 BUSTINE	026917056
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	ZOREF	"125MG COMPRESSE RIVESTITE" 12 COMPRESSE	026917017
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	FLITAC	FL NEBULIZZ. 120 EROGAZ. 50 MCG	027669010
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	SUMADOL	2 SIR. 6 MG/AUTOINIETT. PENKIT	027977015

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	PRONTOFLU	AEROSOL 120 EROGAZ DA 125 MCG	028568097
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	PRONTOFLU	POLV.7 ROTADISK 4 DOS. 500 MCG	028568162
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	PRONTOFLU	POLV.7 ROTADISK 4 DOS. 250 MCG	028568150
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	PRONTOFLU	POLV.15 ROTADISK 4 DOSI 100MCG	028568147
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	PRONTOFLU	POLV.15 ROTADISK 4 DOSI 50 MCG	028568135
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	PRONTOFLU	250 MCG SOSPENSIONE PRESSURIZZATA PER INALAZIONE 1 CONTENITORE SOTTOPRESSIONE DA 60 EROGAZIONI DA 250 MCG	028568122
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	PRONTOFLU	AEROSOL 120 EROGAZIONI 50 MCG	028568109
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	PRONTOFLU	125 MCG SOSPENSIONE PRESSURIZZATA PER INALAZIONE 1 CONTENITORE SOTTOPRESSIONE DA 60 EROGAZIONI DA 125 MCG	028568071
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	LADIP	28 COMPRESSE 2 MG	029014019
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	FLUXODERM	CREMA 0,05% 100 G	029014026
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	FLUXODERM	UNGUENTO 0,05% 100 G	029014040
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	TALANTA	500MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 42 COMPRESSE	029499019
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	ACICLOVIR	1 FLAC SOSP ORALE 200 M	032972061
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	ACICLOVIR	3 FLAC POLV SOLUZ IN ETT 250 MG	032972010
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	ACICLOVIR	25 COMPRESSE 200 MG	032972022
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	ACICLOVIR	25 COMPRESSE 400 MG	032972034
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	ACICLOVIR	25 COMPRESSE 800 MG	032972046
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	ACICLOVIR	35 COMPRESSE 800 MG	032972059
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	ACICLOVIR	1 TUBO UNGUENTO OFTAL 4,5 G	032972072
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	ACICLOVIR	1 TUBO CREMA 10 G	032972097
DUNCAN FARMACEUTICI SPA	ACICLOVIR	1 TUBO CREMA 2 G	032972085
EG S.P.A.	TETRACICLINA	8 CAPSULE 250 MG	017638240
EG S.P.A.	AMPICILLINA	12 CAPSULE 250 MG	021909078
EG S.P.A.	AMPICILLINA	IM 4 FL. LIOF. 1 G + 4 F. SOLV. 3 ML	021909116
EG S.P.A.	AMPICILLINA	1 FLAC. LIOF. 1 G + 1 FIALA 3 ML	021909104
EG S.P.A.	AMPICILLINA	1 FLAC. SOSPENSIONE 100 ML 5%	021909092
EG S.P.A.	AMPICILLINA	16 CAPSULE 250 MG	021909080
EG S.P.A.	AMPICILLINA	IV 6 FL. LIOF. 1 G + 6 F. SOLV. 3 ML	021909128
EG S.P.A.	DOXICICLINA	8 CAPSULE 100 MG	022146070
EG S.P.A.	DOXICICLINA	12 CAPSULE 100 MG	022146062
EG S.P.A.	DOXICICLINA	5 CAPSULE 100 MG	022146058
EG S.P.A.	SULFAMETOSSAZOLO TRIMETOPRIM	800MG + 400 MG SCIROPPO 1 FIALA 10 ML	022537043

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
EG S.P.A.	SULFAMETOSSAZOLO TRIMETOPRIM	"80MG + 400MG COMPRESSE" BLISTER 12 COMPRESSE	022537017
EG S.P.A.	SULFAMETOSSAZOLO TRIMETOPRIM	"80MG + 400MG COMPRESSE" BLISTER 24 COMPRESSE	022537032
EG S.P.A.	SULFAMETOSSAZOLO TRIMETOPRIM	"80MG + 400MG COMPRESSE" BLISTER 20 COMPRESSE	022537029
EG S.P.A.	METOCLOPRAMIDE	24 CAPSULE 10 MG	022543068
EG S.P.A.	TIPRIDAMOLO	30 COMPRESSE 75 MG	029280013
EG S.P.A.	GEMFIBROZIL	"600 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE	029512023
EG S.P.A.	GEMFIBROZIL	"1200 MG GRANULATO" 7 BUSTINE	029512035
EG S.P.A.	PIROXICAM	"20MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 5 FIALE 1ML	029534017
EG S.P.A.	PIROXICAM	"20 MG CAPSULE RIGIDE" BLISTER 30 CAPSULE RIGIDE	029534029
EG S.P.A.	PIROXICAM	"20 MG COMPRESSE SOLUBILI" BLISTER 30 COMPRESSE SOLUBILI	029534031
EG S.P.A.	ISOSORBIDE MONONITRATO	"40 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE	029558032
EG S.P.A.	ISOSORBIDE MONONITRATO	"20 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE	029558020
EG S.P.A.	ISOSORBIDE MONONITRATO	"50 MG CAPSULE A RILASCIO MODIFICATO" 30 CAPSULE A RILASCIO MODIFICATO	029558018
EG S.P.A.	NIFEDIPINA	"20 MG CAPSULE RILASCIO PROLUNGATO" 50 CAPSULE A RILASCIO PROLUNGATO	032504027
EG S.P.A.	NIFEDIPINA	"10 MG CAPSULE RIGIDE" 50 CAPSULE RIGIDE	032504015
EG S.P.A.	DILTIAZEM	"120 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO MODIFICATO" 28 CAPSULE RIGIDE A RILASCIO MODIFICATO	032508014
EG S.P.A.	DILTIAZEM	"240 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO MODIFICATO" 28 CAPSULE RIGIDE A RILASCIO MODIFICATO	032508038
EG S.P.A.	DILTIAZEM	"180 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO MODIFICATO" 28 CAPSULE RIGIDE A RILASCIO MODIFICATO	032508026
ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	LYCIA LUMINIQUE	COLLIRIO FLACONE 30 ML	032317051
ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	LYCIA LUMINIQUE	COLLIRIO FLACONE 10 ML	032317012
ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	LYCIA LUMINIQUE	COLLIRIO FLACONE 15 ML	032317024
ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	LYCIA LUMINIQUE	COLLIRIO FLACONE 20 ML	032317036
ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	LYCIA LUMINIQUE	COLLIRIO FLACONE 25 ML	032317048
ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	SIMP 60	SOLUZIONE TANICA 5 LT	032318077
ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	SIMP 60	SOLUZIONE FLACONE 200 ML	032318040
ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	SIMP 60	SOLUZIONE FLACONE 200 ML	032318026

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	SIMP 80	SOLUZIONE FLACONE 100 ML	032318014
ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	SIMP 80	SOLUZIONE FLACONE 500 ML	032318053
ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	N 32 COLLUTTORIO	POLVERE IN 50 BICCHERINI DA 50 MG	032643013
ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	N 32 COLLUTTORIO	POLVERE IN 50 BUSTINE DA 50 MG	032643049
ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	N 32 COLLUTTORIO	POLVERE IN 50 BICCHERINI DA 150 MG	032643037
ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	N 32 COLLUTTORIO	POLVERE IN 50 BICCHERINI DA 100 MG	032643025
ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	N 32 COLLUTTORIO	POLVERE IN 50 BUSTINE DA 150 MG	032643064
ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	N 32 COLLUTTORIO	POLVERE IN 50 BUSTINE DA 100 MG	032643052
ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	ESO-JOD	"500" SOLUZIONE FLACONE 50 ML	032761037
ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	ESO-JOD	SOLUZIONE FLACONE 50 ML	032761037
ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	ESO-JOD	SOLUZIONE TANICA 5000 ML	032761070
ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	ESO-JOD	"500" SOLUZIONE FLACONE 20 ML	032761088
ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	ESO-JOD	"500" SOLUZIONE FLACONE 30 ML	032761090
ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	ESO-JOD	SOLUZIONE FLACONE 20 ML	032761013
ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	SAMPOI FANTACINQUE	SOLUZIONE FLACONE 500 ML	033057011
ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	JODIFC	SOLUZIONE DERMATOLOGICA FLACONE 500 ML	033313014
ESSEXITAL A.S.P.A.	ECODERM	"B" UNGUENTO 0,05% 20 G	029562067
ESSEXITAL A.S.P.A.	ECODERM	CREMA 0,1% 20 G	029562016
ESSEXITAL A.S.P.A.	ECODERM	LOZIONE 0,1% 20 G	029562028
ESSEXITAL A.S.P.A.	ECODERM	"B" CREMA 0,05% 20 G	029562047
ESSEXITAL A.S.P.A.	ECODERM	"B" LOZIONE 0,05% 20 G	029562065
ESSEXITAL A.S.P.A.	ECODERM	UNGUENTO 0,1% 20 G	029562030
ESSEXITAL A.S.P.A.	LACERTIL	INIETTABILE FIALA 250 MG/2 ML	029514039
ESSEXITAL A.S.P.A.	LACERTIL	INIETTABILE FIALA 100 MG/1 ML	029514027
ESSEXITAL A.S.P.A.	LACERTIL	INIETTABILE FIALA 500 MG/2 ML	029514041

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
ESSEX ITALIA S.P.A.	LACERIL	N. 1 FIALA 50 MG/0,5 ML	029514015
ESSEX ITALIA S.P.A.	RESSEX A	1 FIALA 500000 UI + 1 FIALA 1 ML	029515032
ESSEX ITALIA S.P.A.	RESSEX A	1 FIALA 25 MUI 5 ML	029515069
ESSEX ITALIA S.P.A.	RESSEX A	1 FIALA 10 MUI 2 ML	029515057
ESSEX ITALIA S.P.A.	RESSEX A	1 FIALA 1000000 UI + 1 FIALA 1 ML	029515044
ESSEX ITALIA S.P.A.	RESSEX A	1 FIALA 1000000 UI + 1 FIALA 1 ML	029515018
ESSEX ITALIA S.P.A.	RESSEX A	1 FIALA 300000 UI + 1 FIALA 1 ML	029515020
ESSEX ITALIA S.P.A.	UNICLAR	SPRAY NASALE 0,25% 120 EROGAZIONI 50 MCG	034506015
EUROFARMACO S.R.L.	ATERAN	6 FIALE 2 ML 250 LEO	027106078
EUROFARMACO S.R.L.	DECAX	10 FIALONCINI ORAL 50 MG	028971024
EUROFARMACO S.R.L.	DECAX	14 CAPSULE 50 MG	028971012
EUROFARMACO S.R.L.	LYNDAX	30 COMPRESSE 200 MG	024672026
FAGEN S.R.L.	TERNELIN	30 COMPRESSE 4 MG	027290029
FAGEN S.R.L.	TERNELIN	15 COMPRESSE 2 MG	027290055
FAGEN S.R.L.	TERNELIN	30 COMPRESSE 6 MG	027290032
FAGEN S.R.L.	ENDOSTEM	5 CAPSULE 5 MG	026540021
FAGEN S.R.L.	ENDOSTEM	1 FIALA 5 MG/5 ML	026540019
FAGEN S.R.L.	ENDOSTEM	10 CAPSULE 5 MG	026540033
FAGEN S.R.L.	TERASTEF	CREMA TUBO 30 G 1%	025630046
FAGEN S.R.L.	TERASTEF	16 COMPRESSE 125 MG	025630022
FAGEN S.R.L.	TERASTEF	8 COMPRESSE 250 MG	025630010
FAGEN S.R.L.	DICLOFENAC SODICO	100 10 SUPPOSTE 100 MG	029267034
FAGEN S.R.L.	DICLOFENAC SODICO	100 20 COMPRESSE A CESSIONE REGOLATA 100 MG	029267022
FAGEN S.R.L.	DICLOFENAC SODICO	75 5 FIALE SOLUZIONE INIETTABILE 75 MG	029267046
FAGEN S.R.L.	DICLOFENAC SODICO	50 30 COMPRESSE GASTRORESISTENTI 50 MG	029267010
FAGEN S.R.L.	CARBAMAZEPINA	200 50 COMPRESSE 200 MG	031775026
FAGEN S.R.L.	CARBAMAZEPINA	400 30 COMPRESSE 400 MG	031775038
FAGEN S.R.L.	RIXIL	28 CAPSULE 80 MG	034195016
FAGEN S.R.L.	RIXIL	28 CAPSULE 160 MG	034195028
FARMIGEA S.P.A.	FCODERGIN	POLVERE DERMATOLOGICA 1% 30 G	024986034
FARMIGEA S.P.A.	FCODERGIN	CREMA DERMATOLOGICA 1% 30 G	024986010
FARMIGEA S.P.A.	ULTRAVISIN	40 CAPSULE MOLLI	027120025
FARMIGEA S.P.A.	DROPTIMOL	100 25 CONTENITORI 0,25% 0,2 ML	027626062
FARMIGEA S.P.A.	DROPTIMOL	FLACONE COLLIRIO 0,5% 3 ML	027626035
FARMIGEA S.P.A.	DROPTIMOL	FLACONE COLLIRIO 0,25% 3 ML	027626011

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
FERRING A/S	PENTASA	"1G GRANULATO A RILASCIO PROLUNGATO" 50 BUSTINE	027130080
FERRING A/S	PENTASA	"1G/100ML SOSPENSIONE RETTALE" 7 CONTENITORI MONODOSE DA 100ML	027130029
FERRING A/S	PENTASA	"1G SUPPOSTE" 28 SUPPOSTE	027130069
FERRING S.P.A.	MENOGON	5 F POLV LIOF SOLUZ INIETT IM 5 F SOLV 1 ML	032903015
FONTEN FARMACEUTICI S.R.L.	MUCOCIS	50 BUSTINE 5 G 300 MG	024165090
FONTEN FARMACEUTICI S.R.L.	MUCOCIS	SCIROPPO 200 ML 7,5%	024165134
FONTEN FARMACEUTICI S.R.L.	MUCOCIS	20 BUSTINE 5 G 1,5 G	024165122
FONTEN FARMACEUTICI S.R.L.	HEMOFLUSS	"5000" 10 FIALE 5000 UI + 10 SIRINGHE STERILI	033052519
FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.	CEFADEL	"1000" IM 1 FLAC 1 G + 1 FIALA SOLV.	026460020
FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.	CEFADEL	"500" IM 1 FLAC. 0,5 G + 1 FIALA SOLV	026460018
FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.	CEFOCICLIN	IM 1 FLACONE G 2 + 1 F SOLV 4 ML	025507029
FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.	CRENODYN	SOSPENSIONE ESTEMP. FLAC. 100 ML	025555044
FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.	CRENODYN	12 CAPSULE 500 MG	025555020
FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.	FRAURS	40 CAPSULE 50 MG	027567015
FRESENIUS AG	AMINOVENOS N PEDIATRICO	"10%" FLACONE SOLUZ INFUS 100 ML	028043038
FRESENIUS AG	AMINOVENOS N PEDIATRICO	"5%" FLACONE SOLUZ INFUS 250 ML	028043026
FRESENIUS AG	AMINOVENOS N PEDIATRICO	"5%" FLACONE SOLUZ INFUS 100 ML	028043014
FRESENIUS AG	AMINOVENOS N PEDIATRICO	"10%" FLACONE SOLUZ INFUS 250 ML	028043040
FRESENIUS AG	HAES STERIL	"10% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE 250ML	032247037
FRESENIUS AG	HAES-STERIL	"6% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE 250ML	032247013
FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH	ELOLIPID	"20%" EMULSIONE FLACONE 250 ML	027952062
FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH	ELOLIPID	"10%" EMULSIONE FLACONE 100 ML	027952011
FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH	ELOLIPID	"10%" EMULSIONE FLACONE 250 ML	027952023
FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH	ELOLIPID	"10%" EMULSIONE FLACONE 500 ML	027952035
FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH	ELOLIPID	"20%" 1 FLAC. EMULSIONE 100 ML	027952050
FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH	ELOLIPID	"20%" 1 FLAC. EMULSIONE 500 ML	027952074
FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH	ELOLIPID	"10%" EMULSIONE FLACONE 1000 ML	027952047
FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.	GLYCOPHOS	10 FLACONCINI 20 ML	028682015
FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.	INFRAMIN	1 FLACONE 100 ML 5,3%	029167018
FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.	INFRAMIN	1 FLACONE 1000 ML 5,3%	029167044

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.	SITRAMIN	1 FLACONE 100 ML 4%	029165014
FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.	SITRAMIN	1 FLACONE 250 ML 4%	029165028
FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.	SITRAMIN	1 FLACONE 1000 ML 4%	029165040
FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.	SINTAMIN	SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA FLACONE 100ML	029169012
FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.	SINTAMIN HEPA	1 FLACONE 100 ML 8%	029168010
FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.	SINTAMIN HEPA	1 FLACONE 1000 ML 8%	029168046
FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.	SINTAMIN HEPA	1 FLACONE 250 ML 8%	029168022
FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.	VAMIN	14 EFF 1 FLAC 1000 ML	031774045
FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.	VAMIN	14 EFF 1 FLAC 500 ML	031774019
FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.	VAMIN	14 EFF 1 FLAC 1000 ML	031774021
FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.	VAMIN	18 EFF 1 FLAC 500 ML	031774033
FUJISAWA S.R.L.	PROGRAF	50 CAPSULE GELATINA DURA 5 MG	029485051
FULTON MEDICINALI S.P.A.	NAPREGEN	GELL 10% TUBO 50 G	027669050
FULTON MEDICINALI S.P.A.	NAPREGEN	"550 MG CAPSULE RIGIDE" 30 CAPSULE RIGIDE	027669011
FULTON MEDICINALI S.P.A.	NAPREGEN	"275 MG CAPSULE RIGIDE" 30 CAPSULE RIGIDE	027669023
FULTON MEDICINALI S.P.A.	NAPREGEN	"275 MG SUPPOSTE" 10 SUPPOSTE	027669047
FULTON MEDICINALI S.P.A.	NAPREGEN	"550 MG SUPPOSTE" 10 SUPPOSTE	027669035
GERMO S.P.A.	BICCID	SOLUZIONE FLACONE 1000 ML	032568038
GERMO S.P.A.	BICCID	SOLUZIONE FLACONE 250 ML	032568014
GERMO S.P.A.	BICCID	SOLUZIONE FLACONE 100 ML	032568026
GERMO S.P.A.	BICCID	SOLUZIONE FLACONE 5000 ML	032568040
GERMO S.P.A.	FARMIDERMINA	POLVERE 100 BUSTINE DA 5 G	032622013
GERMO S.P.A.	FARMIDERMINA	POLVERE 100 BUSTINE DA 2,5 G	032622025
GERMO S.P.A.	FARMIDONA	COLLUTTORIO FLACONE 150 ML	032821060
GERMO S.P.A.	FARMIDONA	SOLUZIONE ACQUOSA FLACONE 1000 ML	032821086
GERMO S.P.A.	FARMIDONA	SOLUZIONE ACQUOSA FLACONE 500 ML	032821074
GERMO S.P.A.	FARMIDONA	POMATA VASETTO 50 G	032821052
GERMO S.P.A.	FARMIDONA	POMATA VASETTO 40 G	032821047
GERMO S.P.A.	FARMIDONA	POMATA VASETTO 30 G	032821035
GERMO S.P.A.	FARMIDONA	POMATA VASETTO 20 G	032821023
GERMO S.P.A.	FARMIDONA	POMATA VASETTO 5 G	032821011
GERMO S.P.A.	FARMIDONA	SOLUZIONE ACQUOSA FLACONE 250 ML	032821062
GERMO S.P.A.	FARMIDONA	COLLUTTORIO FLACONE 250 ML	032821098
GERMO S.P.A.	FARMIDONA	COLLUTTORIO FLACONE 50 ML	032821112
GERMO S.P.A.	G ZERO	SOLUZIONE DERMATOLOGICA FLACONE 1000 ML	034084016

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
GERMO S.P.A	NOVALCOL MEDICAL	SOLUZIONE SPRAY FLACONE 150 ML	032570019
GERMO S.P.A	NOVALCOL MEDICAL	SOLUZIONE FLACONE 20 ML	032570018
GERMO S.P.A	NOVALCOL MEDICAL	SOLUZIONE FLACONE 50 ML	032570020
GERMO S.P.A	NOVALCOL MEDICAL	SOLUZIONE FLACONE 120 ML	032570032
GERMO S.P.A.	NOVALCOL MEDICAL	SOLUZIONE FLACONE 125 ML	032570044
GERMO S.P.A.	NOVALCOL MEDICAL	SOLUZIONE FLACONE 250 ML	032570057
GERMO S.P.A.	NOVALCOL MEDICAL	SOLUZIONE FLACONE 1000 ML	032570063
GERMO S.P.A.	NOVALCOL MEDICAL	SOLUZIONE FLACONE 5000 ML	032570071
GERMO S.P.A.	NOVALCOL MEDICAL	SOLUZIONE SPRAY FLACONE 20 ML	032570083
GERMO S.P.A.	NOVALCOL MEDICAL	SOLUZIONE SPRAY FLACONE 100 ML	032570107
GERMO S.P.A.	NOVALCOL MEDICAL	SOLUZIONE SPRAY FLACONE 250 ML	032570121
GERMO S.P.A	NOVALCOL MEDICAL	SOLUZIONE SPRAY FLACONE 50 ML	032570095
GERMO S.P.A	STERICOLL R	COLLIRIO FLACONE 20 ML	032765014
GERMO S.P.A	STERIXIDINA	SOLUZIONE FLACONE 200 ML	032509016
GERMO S.P.A	STERIXIDINA	SOLUZIONE FLACONE 1000 ML	032509028
GERMO S.P.A	SWEETLY	COLLIRIO FLACONE 20 ML	032653014
GET S.R.L.	ATENOLOLO	"100 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE	033046015
GET S.R.L.	CEFACLOR GET	FLAC GRAN SOSP EST EMP USO ORALE 125MG/5ML	029497031
GET S.R.L.	CEFACLOR GET	8 CAPSULE GELATINA DURA USO ORALE 500 MG	029497029
GET S.R.L.	CEFACLOR GET	FLAC GRAN SOSP EST EMP USO ORALE 250MG/5ML	029497043
GET S.R.L.	CEFACLOR GET	12 CAPSULE GELATINA DURA USO ORALE 250 MG	029497017
GET S.R.L.	GHB 02	1 FLAC 140 ML SOLUZIONE ORALE 17,5%	028916017
GET S.R.L.	GHB 02	12 FLAC.NI 10 ML SOLUZIONE 17,5%	028916029
GET S.R.L.	SUCRALFATO	30 BUSTINE GRANULATO SOSP ORALE 2 G	032885030
GET S.R.L.	SUCRALFATO	30 BUSTINE GRANULATO SOSP ORALE 1 G	032885028
GET S.R.L.	SUCRALFATO	ASTUCCIO 40 COMPRESSE MASTICABILI 1 G	032885016
GEYMONAT SPA	AMOGEN	"PRONTO" 5 FLAC LAVANDA VAGINALE PRONTA	011375039
GEYMONAT SPA	NAL GRAM	30 COMPRESSE	021406020
GEYMONAT SPA	NEO GEYNEVRAL	5 FIALE LIOF.+ 5 FIALE SOLV	022784033
GEYMONAT SPA	NEO GEYNEVRAL	6 FIALE LIOF.+ 6 FIALE SOLV	022784045
GEYMONAT SPA	VENOSMINE	"300" 30 BUSTE 300 MG	024062105
GEYMONAT SPA	SYNALGO	"340" 30 COMPRESSE	025082052
GEYMONAT SPA	SYNALGO	BB 10 SUPPOSTE	025082075
GEYMONAT SPA	SULTON	10 FIALE LIOF + 10 FIALE SOLV	027164110
GEYMONAT SPA	SULTON	10 FLACONCINI ORALI 10 ML	027164122

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
GEYMONAT SPA	ORNICETIL S	POLVERE ORALE 10 BUSTE 2 G	029048016
GEYMONAT SPA	GEYDERM	SOLUZ. FLAC 1 LT	032235020
GEYMONAT SPA	GEYDERM	SOLUZ. FLAC 150 ML	032235018
GEYMONAT SPA	GEYDERM	SOLUZ. FLAC 5 LT	032235032
GEYMONAT SPA	GEYDERM SAPS	3 FAZZOLETTI DISINFETTANTI	032236010
GEYMONAT SPA	COLLIR UV GEYMONAT	COLLIRIO FLACONE 10 ML	032237012
G ENNE PHARMA S.P.A.	LUVION	'MITE' 10 CAPSULE 50 MG	024273017
G ENNE PHARMA S.P.A.	KADIUR	IV 6 FL LIOF +6 FL SOLV	025160048
G ENNE PHARMA S.P.A.	KADIUR	30 COMPRESSE	025160036
G ENNE PHARMA S.P.A.	LEVODREN	30 COMPRESSE 50 MG	027210020
G ENNE PHARMA S.P.A.	LEVODREN	6 FIALE 50 MG	027210057
G ENNE PHARMA S.P.A.	LEVODREN	20 COMPRESSE 100 MG	027210032
GIULIANI SPA	SALFASCIDA	4 COMPRESSE EFFERVESCENTI	020485019
GIULIANI SPA	SALFASCIDA	12 COMPRESSE EFFERVESCENTI	020485021
GIULIANI SPA	AMARO MEDICINALE GIULIANI	10 COMPRESSE MASTICABILI	002427094
GIULIANI SPA	AMARO MEDICINALE GIULIANI	'MENTA' FLACONE 250 G	002427108
GIULIANI SPA	AMARO MEDICINALE GIULIANI	6 FLACONCINI G 20	002427151
GIULIANI SPA	SALISULF	100 COMPRESSE 500 MG	025047042
GIULIANI SPA	SALISULF	100 COMPRESSE	025047081
GIULIANI SPA	CLIANYL	3 COMPRESSE	014544013
GIULIANI SPA	PROTON	POLVERE EFFERVESCENTE 150 G	022468021
GIULIANI SPA	PROTON	24 BUSTINE MONODOSE 5 G	022468033
GIULIANI SPA	FIBROLAX	'ARANCIA' 14 BUST. GRAN. EFF. 5,5 G	024109074
GIULIANI SPA	FIBROLAX	'LIMONE' 12 BUST. EFFERV. 5,5 G	024109011
GIULIANI SPA	FIBROLAX	'LIMONE' 30 BUST. EFFERV. 5,5 G	024109047
GIULIANI SPA	FIBROLAX	'ARANCIA' GRAN. NON EFFERV. 150 G	024109062
GIULIANI SPA	FIBROLAX	'ARANCIA' 24 BUST. GRAN. EFF. 5,5 G	024109086
GIULIANI SPA	ERBORA SENNA	40 CAPSULE	024942017
GIULIANI SPA	ERBORA BOLDO FRANGULA	40 CAPSULE	024943019
GIULIANI SPA	ERBORA VALERIANA CAMOMILLA	40 CAPSULE	024966015
GIULIANI SPA	ERBORA FINOCCHIO MENTA	40 CAPSULE	025101015
GIULIANI SPA	NO GAS GIULIANI CARBOSYLANE	96 CAPSULE (48 UNITA' POSOLOGICI)	026237026
GIULIANI SPA	ASACOL	'400 MG CAPSULE A RILASCIO MODIFICATO' 50 CAPSULE A RILASCIO MODIFICATO	026416255
GIULIANI SPA	ASACOL	7 CLISMI PRONTI 4 G/100 ML	026416166
GIULIANI SPA	ASACOL	10 SUPPOSTE 500 MG	026416127

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
GIULIANI SPA	ASACOL	30 COMPRESSE RIVESTITE 400 MG	026416014
GIULIANI SPA	VEGELAX	20 BUSTINE 3,5 G	026815011
GIULIANI SPA	VEGELAX	GRANULATO LASSATIVO 105 G	026815023
GIULIANI SPA	VEGELAX	GRANULATO LASSATIVO 250 G	026815035
GIULIANI SPA	LATTULOSO GIULIANI	100 G POLVERE PER SOLUZIONE ORALE 10 BUSTINE	027502049
GIULIANI SPA	LATTULOSO GIULIANI	75 G POLVERE PER SOLUZIONE ORALE 20 BUSTINE	027502037
GIULIANI SPA	SOCOLAN	2 BUSTE GRANULATO	027593019
GIULIANI SPA	SOCOLAN	4 BUSTE GRANULATO	027593021
GIULIANI SPA	GASTRAX	SOSPENSIONE 200 ML	026357010
GIULIANI SPA	GASTRAX	20 COMPRESSE	026357022
GIULIANI SPA	FIBROLAX COMPLEX	20 BUSTE 9 G GRANULATO EFFERV.	026579023
GIULIANI SPA	FIBROLAX COMPLEX	GRANULATO NON EFFERV. 250 G	026579035
GIULIANI SPA	SUPPOSTE GLICERINA GIULIANI	AD 18 SUPPOSTE	026836011
GIULIANI SPA	SUPPOSTE GLICERINA GIULIANI	EF 18 SUPPOSTE	026836023
GIULIANI SPA	SUPPOSTE GLICERINA GIULIANI	LAT ANT 12 SUPPOSTE	026839035
GIULIANI SPA	MICROCLISMI GLICERINA GIULIANI	AD 6 MICROCLISMI	026882013
GIULIANI SPA	MICROCLISMI GLICERINA GIULIANI	RR 6 MICROCLISMI	026882025
GIULIANI SPA	CLISMA PRONTO GIULIANI	FLACONE 135 ML	028505014
GIULIANI SPA	ALDEC	30 CAPSULE 300 MG	028842011
GIULIANI SPA	ALDEC	400 20 CPS RIL PROLUNGATO 400 MG	028842035
GIULIANI SPA	ALDEC	225 20 CPS RIL PROLUNGATO 225 MG	028842023
GIULIANI SPA	SCALMED	5 BUSTINE 10 G SHAMPOO 2%	029438025
GIULIANI SPA	SCALMED	TUBO CREMA 1% TUBO 30 CREMA 20 G	029438012
GIULIANI SPA	ASACLOR	10 FAZZOLETTINI DISINFETTANTI	032045015
GIULIANI SPA	DIGESTIVO GIULIANI	30 COMPRESSE MASTICABILI 15 MG	032080021
GLAXO ALLEN S.P.A.	ACICLOVIR	25 CPR 200 MG	032927042
GLAXO ALLEN S.P.A.	ACICLOVIR	3 FIAL POLV SOLUZ INIETT 250 MG	032927016
GLAXO ALLEN S.P.A.	ACICLOVIR	25 CPR 400 MG	032927030
GLAXO ALLEN S.P.A.	ACICLOVIR	35 CPR 800 MG	032927055
GLAXO ALLEN S.P.A.	ACICLOVIR	1 FIAL SOSP ORALE 100 ML	032927067
GLAXO ALLEN S.P.A.	ACICLOVIR	CREMA 1 TUBO 2 G	032927079
GLAXO ALLEN S.P.A.	ACICLOVIR	CREMA 1 TUBO 10 G	032927081
GLAXO ALLEN S.P.A.	ACICLOVIR	TUBO UNGUENTO OFTAL MICO 4,5 G	032927093
GLAXO ALLEN S.P.A.	ACICLOVIR	25 CPR 200 MG	032927028
GLAXO ALLEN S.P.A.	ACONIL	28 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG	027532070

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
GLAXO ALLEN S.P.A.	APONIL	35 COMPRESSE RIVESTITE 6 MG	027832082
GLAXO ALLEN S.P.A.	FIZOLLIN	FORTE AEROSOL 60 DOS. 250 MCG	028669048
GLAXO ALLEN S.P.A.	FIZOLLIN	BB 15 ROTADISK 4 DOSI 50 MCG	028669051
GLAXO ALLEN S.P.A.	FIZOLLIN	POLV 15 ROTADISK 4 DOS 100 MCG	028669063
GLAXO ALLEN S.P.A.	FIZOLLIN	POLV 7 ROTADISK 4 DOSI 250 MCG	028669075
GLAXO ALLEN S.P.A.	FIZOLLIN	POLV 7 ROTADISK 4 DOSI 500 MCG	028669057
GLAXO ALLEN S.P.A.	FIZOLLIN	MITE AEROSOL 120 DOSI 50 MCG	028669024
GLAXO ALLEN S.P.A.	FIZOLLIN	AEROSOL 60 DOS 125 MCG	028669036
GLAXO ALLEN S.P.A.	FIZOLLIN	SS AEROSOL 120 DOSI 25 MCG	028669012
GLAXO ALLEN S.P.A.	RANIBLOC	20 COMPRESSE 150 MG	025490057
GLAXO ALLEN S.P.A.	RANIBLOC	"SOLUBILE" 20 CPR EFFERV. 300 MG	025490107
GLAXO ALLEN S.P.A.	RANIBLOC	20 COMPRESSE 300 MG	025490020
GLAXO ALLEN S.P.A.	RANIBLOC	"SOLUBILE" 20 BUST. GRAN. EFF 150 MG	025490119
GLAXO ALLEN S.P.A.	TICAVENT	INALATORE 12 G SOSPENS 120 EROG	027658018
GNR SPA	BECLOMETASONE	INALATORE PRESSUR DOSATO 84 MG 42 [illegible] MCG/SPRUZZO	033759029
GNR SPA	BETAMETASONE DIPROPIONATO	CREMA 0,05% TUBO 30 G	033760019
GNR SPA	BRUFEN	6 SUPPOSTE 400 MG	022593038
GNR SPA	BRUFEN	CREMA 30 G	022593053
GNR SPA	BRUFEN	"MITE" 30 CONFETTI 200 MG	022593014
GNR SPA	BRUFEN	"RETARD" 20 COMPRESSE 800 MG	022593115
GNR SPA	CEFONICID	1 FLAC.NO 500MG POLV SOLUZ INIETT IM+ 1 F SOLV2 ML	031617012
GNR SPA	CEFONICID	1 FLAC.NO 1000MG POLV SOLUZ INIET EV+1 F SOLV2,5ML	031617036
GNR SPA	CIMETIDINA GNR	"800" 30 COMPRESSE 800 MG	025795044
GNR SPA	CITICOLINA GNR	1G SOLUZ ORAL INIETTAB [illegible]	027566037
GNR SPA	CITICOLINA GNR	"500MG" SOLUZIONE IN [illegible]	027566025
GNR SPA	FROBEN	20 CONFETTI 100 MG	024284022
GNR SPA	FROBEN	30 CONFETTI 50 MG	024284061
GNR SPA	FROBEN	1 FLAC. SCIROPPO 200 ML 0.5%	024284085
GNR SPA	FROBEN	IM 6 FL LIOF. 150 MG + 6 F 3 ML	024284111
GNR SPA	KANRENOL	20 COMPRESSE 50 MG	023745058
GNR SPA	KANRENOL	10 COMPRESSE 100 MG	023745060
GNR SPA	KETOPROFENE GNR	POMATA G 30 5%	025149042
GNR SPA	KETOPROFENE GNR	10 SUPPOSTE 100 MG	025149030
GNR SPA	LATTULOSIO GNR	30 BUSTINE 5 G POLVERE USO ORALE	027668021
GNR SPA	LATTULOSIO GNR	20 BUSTINE 10 G POLVERE USO ORALE	027668033

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
GNR SPA	LYSEDEM	60 COMPRESSE RIVESTITE 15 MG	028534016
GNR SPA	NITROGLICERINA GNR	15 CEROTTI TRANSDERMICI 10 MG	032784025
GNR SPA	NITROGLICERINA GNR	15 CEROTTI TRANSDERMICI 15 MG	032784035
GNR SPA	NITROGLICERINA GNR	15 CEROTTI TRANSDERMICI 5 MG	032784011
GNR SPA	PIPERACILLINA GNR	1 FLACONE 1G POLV LIOF+FIALA SOLV SOLUZ INIETT 2ML	033384017
GNR SPA	PROPAFENONE GNR	"150" ASTUCCIO 30 COMPRESSE FILM RIVESTITE 150 MG	031837014
GNR SPA	PROPAFENONE GNR	"300" ASTUCCIO 30 COMPRESSE FILM RIVESTITE 300 MG	031837026
GNR SPA	SELEGILINA	100 COMPRESSE 5 MG	032005023
GNR SPA	SELEGILINA	30 COMPRESSE 5 MG	032005011
GNR SPA	VERAPAMIL GNR	30 CONFETTI 40 MG	026179010
GNR SPA	VERAPAMIL GNR	30 CONFETTI 80 MG	026179022
GNR SPA	VERAPAMIL GNR	5 FIALE 5 MG 2 ML	026179034
HEXAN S.P.A.	ATENOLOLO	"50" 50 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG	029486014
HEXAN S.P.A.	PIROXICAM	"10 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE	029461011
HEXAN S.P.A.	SOTALOLO HEXAN	40 COMPRESSE 160 MG	029517024
HOECHST MARION ROUSSEL DEUTSCHLAND GMBH	STREPTASE	1 FLACONE LIOF.1500000 UI	025668075
I.B.N. - ISTITUTO BIOLOGICO NAZIONALE S.R.L.	TINTURA STOMATICA	SOLUZ ORALE FLACONE 500 G	005579033
I.B.N. - ISTITUTO BIOLOGICO NAZIONALE S.R.L.	SILIET	30 BUSTINE 200 MG	028280016
INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A.	TAMARINE	24 COMPRESSE MASTICABILI	021529070
INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A.	TAMARINE	MARMELLATA 170 G	021526020
INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A.	TAMARINE	10 BUSTINE G 3,5	021529144
INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A.	TAMARINE	20 BUSTINE G 2,5	021529132
INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A.	TAMARINE	36 COMPRESSE MASTICABILI	021529082
INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A.	TAMARINE	100 SACCAROSIO SCIROPPO G 145	021529120
ISON S.P.A.	FLUTAMIDE	105 COMPRESSE 250 MG USO ORALE	031580032
ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL	CURTIN	SOLUZIONE RINOLOGICA 25 ML	028135014
ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL	GLITIOS	"300" 10 F LIOF 300 MG + 10 F	028400032
ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL	EMOKLAR	SOLUZ INIETT 10 FIALE 0,5 ML 12.500 UI + 10 SIR	028868065
ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL	EMOKLAR	SOLUZ INIETT 10 FIALE 0,2 ML 5000 UI + 10 SIR	028868053
ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL	LEVOTONAL	10 COMPRESSE 7,5 MG	029049018
ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL	LEVOTONAL	10 FL ORALI 10 ML 7,5 MG + 1 SIR	029049020
ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL	LAZ NAX	20 SUPPOSTE 500 MG	025050010
ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL	LAZ NAX	7 CL SVI PRONTO USO 50 ML 4%	025050034
ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL	LAZ NAX	7 CL SVI PRONTO USO 100 ML 4%	025050046
ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL	LAZ NAX	50 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG	025050022

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL	KINSKI	CREMA 30 G	029374016
ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL	KINSKI	UNGUENTO 30 G	029374028
ISTITUTO DE ANGELI PH S.P.A.	TEFRON	30 COMPRESSE 25 MG	024019022
ISTITUTO DE ANGELI PH S.P.A.	IDA	0,03% SPRAY NASALE FLAC 15 ML	032017016
ISTITUTO DE ANGELI PH S.P.A.	LEUTROL	30 CAPSULE 7,5 MG	034280026
ISTITUTO DE ANGELI PH S.P.A.	LEUTROL	6 SUPPOSTE 7,5 MG	034280091
ISTITUTO DE ANGELI PH S.P.A.	LEUTROL	12 SUPPOSTE 7,5 MG	034280103
ISTITUTO DE ANGELI PH S.P.A.	LEUTROL	17/03/99 30 SUPPOSTE 7,5 MG	034280115
ISTITUTO DE ANGELI PH S.P.A.	LEUTROL	60 SUPPOSTE 7,5 MG	034280127
ISTITUTO DE ANGELI PH S.P.A.	LEUTROL	120 SUPPOSTE 7,5 MG	034280139
ISTITUTO DE ANGELI PH S.P.A.	LEUTROL	30 CAPSULE 15 MG	034280014
ISTITUTO DE ANGELI PH S.P.A.	LEUTROL	6 SUPPOSTE 15 MG	034280077
ISTITUTO DE ANGELI PH S.P.A.	LEUTROL	14 COMPRESSE 15 MG	034280040
ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO BIPARI GERO S.P.A.	SINAGRON	INIETT. 2 FIALE 500 MG 4 ML	024052050
ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO BIPARI GERO S.P.A.	SINAGRON	INIETT. 2 FIALE 1000 MG 4 ML	024052062
ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO BIPARI GERO S.P.A.	SINAGRON	INIETT. 1 FIALA 1000 MG 4 ML	024052058
ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO BIPARI GERO S.P.A.	ROBUR S	"50" 14 CAPSULE MOLLI	025660065
ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO BIPARI GERO S.P.A.	METIVIROL	40 COMPRESSE 500 MG	026226011
ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA	ACILEN	SOLUZ.ESTEMP. GOCCE FL. 12,316 G	029065048
ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA	ACILEN	20 BUSTINE 500 MG	029065036
ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA	ACILEN	5 FIALE LIOF 500 MG+5 F SOLV.	029065012
ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA	ACILEN	30 COMPRESSE 500 MG	029065024
ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA	EMOREN	10 SUPPOSTE	022866036
TAL CHIMICI SPA	TERCOMAL	2 OVULI VAGINALI 240 MG	026637052
TAL CHIMICI SPA	TERCOMAL	CREMA VAGINALE 0,4% 40 G	026637013
TAL CHIMICI SPA	TERCOMAL	CREMA VAGINALE 0,8% 30 G	026637025
TAL CHIMICI SPA	TERCOMAL	6 OVULI VAGINALI 40 MG	026637037
TAL CHIMICI SPA	TERCOMAL	6 OVULI VAGINALI 80 MG	026637049
TALFARMACO S.P.A.	ASCORBIN CALCIUM	ARANCIATO BUSTINE GRAN. 10 G	053117045
TALFARMACO S.P.A.	ASCORBIN CALCIUM	10 COMPRESSE MASTICABILI 655 MG	053117057
TALFARMACO S.P.A.	ASCORBIN CALCIUM	20 COMPRESSE MASTICABILI 655 MG	053117064
TALFARMACO S.P.A.	CEVIT	20 COMPRESSE MASTICABILI 500 MG	023959069

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
ITALFARMACO S.P.A.	CEVIT	GRAN ARANCIO 10 BUST. 1G	023959044
ITALFARMACO S.P.A.	GOLOSAN	36 PASTIGLIE	012832022
ITALFARMACO S.P.A.	FLUIDORIL	SCIROPPO 150 ML	021552017
ITALFARMACO S.P.A.	MAROCID	16 CAPSULE 250 MG	021726029
ITALFARMACO S.P.A.	MAROCID	65 SOSPENSIONE GRANULARE FLAC 30 G	021726031
ITALFARMACO S.P.A.	CALCIPARINA	10 FIALE 4 ML 25000 UI	022579161
ITALFARMACO S.P.A.	CALCIPARINA	25000 UI/4 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO IN SIRINGA PREREMPITA 10 SIRINGHE PREREMPITE	022579157
ITALFARMACO S.P.A.	FENEC	"DERM" POLVERE 20 G 1%	024066033
ITALFARMACO S.P.A.	FENEC	"GINEC" 12 OVULI VAG. 50 MG	024066084
ITALFARMACO S.P.A.	FENEC	"GINEC" 6 OVULI VAGINALI 50 MG	024066072
ITALFARMACO S.P.A.	FENEC	"GINEC" 3 OVULI VAG. 150 MG	024066109
ITALFARMACO S.P.A.	FENEC	"GINEC" CREMA VAG. 30 G 1%	024066055
ITALFARMACO S.P.A.	FENEC	"DERM" SCHIUMA 3 BUSTINE 10 G	024066122
ITALFARMACO S.P.A.	FENEC	"DERM" GEL	024066161
ITALFARMACO S.P.A.	FLUGERAL	30 CAPSULE 10 MG	024414056
ITALFARMACO S.P.A.	FLUGERAL	20 CAPSULE 10 MG	024414043
ITALFARMACO S.P.A.	FLUGERAL	"VITE" 30 CAPSULE 5 MG	024414029
ITALFARMACO S.P.A.	FLUGERAL	"VITE" 20 CAPSULE 5 MG	024414017
ITALFARMACO S.P.A.	TRIMEDAT	50 CAPSULE 100 MG	024500023
ITALFARMACO S.P.A.	TRIMEDAT	30 CAPSULE 150 MG	024500011
ITALFARMACO S.P.A.	DECORENONE	40 COMPRESSE 10 MG	025230018
ITALFARMACO S.P.A.	GLIATILIN	10 CAPSULE GELATINA MOLLE 600 MG	025937032
ITALFARMACO S.P.A.	GLIATILIN	10 FIALE ORALI 600 MG	025937044
ITALFARMACO S.P.A.	PERPLEXTOL	10 FLACONCINI 15 ML	025952045
ITALFARMACO S.P.A.	NICARDIL	30 CONFETTI 20 MG	025991011
ITALFARMACO S.P.A.	ZANIZAL	IV 5 FIALE 300 MG/12 ML	026618052
ITALFARMACO S.P.A.	ZANIZAL	IV 5 FIALE 150 MG/6 ML	026618049
ITALFARMACO S.P.A.	ZANIZAL	IV 5 FIALE 150 MG/4 ML	026618037
ITALFARMACO S.P.A.	ENDOPROST	"0,05 MG/0,5 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FIALA	027184023
ITALFARMACO S.P.A.	CLIMITER	"0,5 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 5 BLISTER 28 CAPSULE	027707015
ITALFARMACO S.P.A.	LEPARAN	"1 % CREMA" 1 TUBO DA 30 G	027828033
ITALFARMACO S.P.A.	HELASTEF	CREMA 20 G 0,025%	029027023
ITALFARMACO S.P.A.	HELASTEF	30 GARZE MEDICATE	029027074

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
ITALFARMACO S.P.A.	RELASTEF	LOZIONE 15 ML 0,01%	028027062
ITALFARMACO S.P.A.	RELASTEF	CREMA 20 G 0,01%	028027035
ITALFARMACO S.P.A.	RELASTEF	LOZIONE 15 ML 0,05%	028027047
ITALFARMACO S.P.A.	RELASTEF	CREMA 20 G 0,05%	028027011
ITALFARMACO S.P.A.	RELASTEF	LOZIONE 15 ML 0,025%	028027058
ITALFARMACO S.P.A.	FERPLEX 60	10 BUSTINE GRAN. ORALI 1200 MG	025129029
ITALFARMACO S.P.A.	FERPLEX 60	10 FLACONI ORALI 1200 MG	025129017
ITALFARMACO S.P.A.	FERPLEX 60	10 COMPRESSE 1200 MG	025129031
ITALFARMACO S.P.A.	NISKEMIL	40 COMPRESSE 10 MG	028294027
ITALFARMACO S.P.A.	NISKEMIL	30 COMPRESSE 20 MG	028294039
ITALFARMACO S.P.A.	BETANTRONE	GOCCE OCULARI 3 FL 600000 U.I.	028416016
ITALFARMACO S.P.A.	BETANTRONE	INIETTABILE 1 FL. 3000000 U.I.	028416030
ITALFARMACO S.P.A.	BETANTRONE	POMATA S.RINGA 500000 U.I.	028416055
ITALFARMACO S.P.A.	BETRON R	3 FLAC. LIOF 1000000 U.I. + 3 FIALE SOLV.	028701112
ITALFARMACO S.P.A.	BETRON R	COLL. 3 FL. LIOF. 600000 U.I.	028701145
ITALFARMACO S.P.A.	BETRON R	POMATA 100.000 U.I./G 5 G	028701151
ITALFARMACO S.P.A.	BETRON R	1 FLAC. LIOF 3000000 U.I. + 1 FIALA SOLV.	028701124
ITALFARMACO S.P.A.	FRINASE	TAR 20 CONFETTI	028715011
ITALFARMACO S.P.A.	IFENEC SHAMPOO	1 TUBO 80 G	028795019
ITALFARMACO S.P.A.	NIMEDEX	150MG COMPRESSE 30 COMPRESSE	029130019
J.C. HEALTHCARE S.R.L.	ITRIZOLE	100 MG CAPSULE RIGIDE 6 CAPSULE RIGIDE	027822029
J.C. HEALTHCARE S.R.L.	ITRIZOLE	150 ML SOLUZIONE ORALE 10 MG/ML	027822032
J.C. HEALTHCARE S.R.L.	SKILAR	POMATA DERMATOLOGICA 30 G	023606116
J.C. HEALTHCARE S.R.L.	SKILAR	LATTE DERMATOLOGICO 30 G 1%	023606128
J.C. HEALTHCARE S.R.L.	SKILAR	POLVERE ASPERSORIA 30 G	023606104
JANSSEN CILAG S.A.	EPOXITIN	1 SIRINGA TAMP FOSF 2000 UI/0,5ML	027017211
JANSSEN CILAG S.A.	EPOXITIN	1 SIRINGA TAMP FOSF 10000 UI/1ML	027017247
JANSSEN CILAG S.A.	EPOXITIN	1 SIRINGA TAMP FOSF 4000 UI/0,4ML	027017235
JANSSEN CILAG S.A.	EPOXITIN	1 SIRINGA TAMP FOSF 1000 UI/0,5ML	027017250
JANSSEN CILAG S.A.	EPOXITIN	1 FLAC. 1000 UI/0,5 ML	027017134
JANSSEN CILAG S.A.	EPOXITIN	1 SIR TAMP FOSF 3000 UI/0,3ML	027017223
JANSSEN CILAG S.P.A.	PANCREASE	FL. 100 CAPSULE 387,45 MG BLISTER	025205067
JANSSEN CILAG S.P.A.	PANCREASE	FL. 100 CAPSULE 387,45 MG FLACONE	025205055
JANSSEN CILAG S.P.A.	GASTRONORM	30 COMPRESSE MASTICABILI 5 MG	027222041
JANSSEN CILAG S.P.A.	TRICILEST	21 COMPRESSE	027475015

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
JANSSEN CILAG S.P.A.	VIROSTAT	CREMA 15 G	029320018
JANSSEN CILAG S.P.A.	RAPIFEN	5 FIALE 10 ML	028743019
JANSSEN CILAG S.P.A.	SUFENTA	5 FIALE 5 ML 50MCG/ML	028744011
JANSSEN CILAG S.P.A.	REVATYL SHAMPOO	1 TUBO 60 G	028796011
JANSSEN CILAG S.P.A.	HERIDIN	30 CAPSULE 100 MG	028862035
JANSSEN CILAG S.P.A.	DECIND	30 BUSTINE 100 MG	028862047
JANSSEN CILAG S.P.A.	ARESTAL	20 COMPRESSE 2 MG	029303017
JANSSEN CILAG S.P.A.	TOPAMAX	"300" 60 COMPRESSE RIVESTITE USO ORALE 300 MG	032023057
JANSSEN CILAG S.P.A.	TOPAMAX	"400" 60 COMPRESSE RIVESTITE USO ORALE 400 MG	032023069
KELEMATA SPA	BALSAMICO F.O.M.	UNGUENTO 30 G	001446019
KELEMATA SPA	VITAMINA C KELEMATA	"FORTE" 20 COMPRESSE	001721024
KELEMATA SPA	VITAMINA C KELEMATA	"FORTISSIMA" 20 COMPRESSE	001721036
KELEMATA SPA	VITAMINA C KELEMATA	10 BUSTINE GRANULATO	001721048
KELEMATA SPA	TISANA KELEMATA	10 BUSTINE FILTRO G 1,5	000367033
KELEMATA SPA	TISANA KELEMATA	"ERBE" POLVERE G 80	000367058
KELEMATA SPA	TISANA KELEMATA	10 BUSTINE FILTRO G 2	000367045
KELEMATA SPA	MAGNESIA KELEMATA	NORMALE 150 G	000564013
KELEMATA SPA	MAGNESIA KELEMATA	EFFERVESCENTE 150 G	000564025
KELEMATA SPA	ALCALIN KELEMATA	50 COMPRESSE	003436020
KELEMATA SPA	TISALMA	10 BUSTINE FILTRO ORAL.	008290064
KELEMATA SPA	TISALMA	"ERBE" G 20 TISANA	008290076
KELEMATA SPA	AMARO KELEMATA	FLACONE 225 G	021147022
KELEMATA SPA	USTIOSAN	LOZIONE 150 G	021247061
KELEMATA SPA	USTIOSAN	LOZIONE 50 G	021247059
KELEMATA SPA	VIRGINIANA GOCCE AZZURRE	COLLIRIO FLAC 5 ML	006421016
L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	LEMONVIT	20 COMPRESSE MASTICABILI 0,5 G	006005072
L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	LEMONVIT	10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1 G	006005060
L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	NORMASE EPS	FLACONE SCIROPPO USO ORALE 400 ML	023505190
L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	MEPIMYNOL	"A50" 10 TUBOFIALE 1,8 ML	027391059
L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	MEPIMYNOL	"A100" 10 TUBOFIALE 1,8 ML	027391034
L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	MEPIMYNOL	"A50" 50 TUBOFIALE	027391061

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	MEPI MYNOL	10 TUBOFIALE 1,8 ML	027391010
L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	XILO MYNOL	[illegible] TUBOFIALE 1,8 ML	027397037
L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	XILO MYNOL	10 TUBOFIALE 1,8 ML	027397013
L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	XILO MYNOL	[illegible] TUBOFIALE 1,8 ML	027397052
L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	XILO MYNOL	[illegible] TUBOFIALE 1,8 ML	027397076
L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	GELLCYSTINE	20 CAPSULE 500 MG	027572018
L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	CALCITONINA	5 FIALE 100 U.I.	029421029
L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	CALCITONINA	5 FIALE 50 U.I.	029421017
L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	METADONE CLORIDRATO	SCIROPPO 0,1% FLACONE 500 ML	029510056
L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	ODONTOXINA	COLLUTTORIO FLAC 200 ML	032048035
L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	ODONTOXINA	COLLUTTORIO FLAC 100 ML	032048011
L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	ODONTOXINA	COLLUTTORIO FLAC 150 ML	032048023
L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	MOLTAMOX	1 FLACONE POLVERE SOSP ORALE 5%	032172037
L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	MOLTAMOX	12 CAPSULE 500 MG	032172025
L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	MOLTAMOX	12 COMPRESSE 1 G	032172013
L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	NIDEMOL	30 BUST 100 MG	032173027
L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	NIDEMOL	10 SUPP 200 MG	032173039
L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	NIDEMOL	30 CPR 100 MG	032173015
LAB FARMACOL ORICO MILANESE S.R.L.	NEO ASENSIL	SOLUZIONE SPRAY FL [illegible]	032251017
LABORATORI RES MERCK SHARP & DOHME - CHIBRET	TIMOPTOL	FL 5 ML SOLUZ OFT 0,25%	024275020
LABORATORI RES MERCK SHARP & DOHME - CHIBRET	TIMOPTOL	SOLUZ OFTAL 0,50% 30 CONT MONOD 0,25 ML	024275069
LABORATORI RES MERCK SHARP & DOHME - CHIBRET	TIMOPTOL	SOLUZ OFTAL 0,25% 30 CONT MONOD 0,25 ML	024275057

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
LABORATOIRES UPSA	EFFERALGAN	"1000" 100 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1 G	026608176
LABORATOIRES UPSA	EFFERALGAN	"1000" 8 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1 G	026608192
LABORATOIRES UPSA	EFFERALGAN	"500" 100 COMPRESSE DIVISIBILI 500 MG	026608149
LABORATOIRES UPSA	EFFERALGAN	"500" 20 COMPRESSE DIVISIBILI 500 MG	026608137
LABORATOIRES UPSA	EFFERALGAN	"AD" 10 SUPPOSTE 600 MG	026608113
LABORATOIRES UPSA	UPSALGINA	20 COMPRESSE EFFERV. 325 MG	028180015
LABORATOIRES UPSA	VIVIN C	20 COMPRESSE EFFERVESCENTI	020095020
LABORATOIRES UPSA	VIVIN C	10 COMPRESSE EFFERVESCENTI	020095018
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	FLACONE VETRO 50 ML	033840012
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CO	"5%" FLACONE VETRO 250 ML	033841035
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CO	"5%" FLACONE VETRO 1000 ML	033841052
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CO	"5%" FLACONE VETRO 100 ML	033841026
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CO	"5%" FLACONE VETRO 50 ML	033841014
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA	FLACONE VETRO 50 ML	033842016
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA	FLACONE VETRO 100 ML	033842028
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA	FLACONE VETRO 250 ML	033842030
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA	FLACONE VETRO 1000 ML	033842055
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA	"10%" FLACONE VETRO 50 ML	033843018
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA	"10%" FLACONE VETRO 100 ML	033843020
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA	"10%" FLACONE VETRO 250 ML	033843032
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA	"10%" FLACONE VETRO 1000 ML	033843057
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRI	FLACONE VETRO 50 ML	033844010
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRI	FLACONE VETRO 100 ML	033844022
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRI	FLACONE VETRO 500 ML	033844046
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRI	FLACONE VETRO 1000 ML	033844059
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	ELETTROLITICA SELETTIVA	FLACONE VETRO 1000 ML	033845052
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	ELETTROLITICA SELETTIVA	FLACONE VETRO 50 ML	033845013
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	ELETTROLITICA SELETTIVA	FLACONE VETRO 100 ML	033845025
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	ELETTROLITICA SELETTIVA	FLACONE VETRO 250 ML	033845037
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	ELETTROLITICA REIDRATANTE	"III" FLACONE VETRO 1000 ML	033846054
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	ELETTROLITICA REIDRATANTE	"III" FLACONE VETRO 100 ML	033846027
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	ELETTROLITICA REIDRATANTE	"III" FLACONE VETRO 50 ML	033846015
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLU	"III" 5% FLACONE VETRO 50 ML	033847017
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLU	"III" 5% FLACONE VETRO 100 ML	033847029
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLU	"III" 5% FLACONE VETRO 250 ML	033847031

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLU	1 L 5% FLACONE VETRO 1000 ML	033847056
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	FRUTTOSIO	10% FLACONE VETRO 1000 ML	033848108
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	FRUTTOSIO	5% FLACONE VETRO 50 ML	033848013
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	FRUTTOSIO	5% FLACONE VETRO 100 ML	033848221
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	FRUTTOSIO	5% FLACONE VETRO 1000 ML	033848258
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	FRUTTOSIO	10% FLACONE VETRO 100 ML	033848072
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	FRUTTOSIO	10% FLACONE VETRO 50 ML	033848060
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	GLICEROLO CON SODIO CLORURO	10% – 0,9% FLACONE VETRO 50 ML	033849017
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	GLICEROLO CON SODIO CLORURO	10% – 0,9% FLACONE VETRO 100 ML	033849028
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	GLICEROLO CON SODIO CLORURO	10% – 0,9% FLACONE VETRO 1000 ML	033849050
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	GLUCOSIO E SODIO CLORURO	1 L FLACONE VETRO 100 ML	033850025
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	GLUCOSIO E SODIO CLORURO	1 L FLACONE VETRO 1000 ML	033850067
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	GLUCOSIO E SODIO CLORURO	1 L FLACONE VETRO 50 ML	033850013
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	GLUCOSIO	10% FLACONE VETRO 50 ML	033851060
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	GLUCOSIO	10% FLACONE VETRO 1000 ML	033851104
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	MANNITOLO	5% FLACONE VETRO 100 ML	033852029
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	MANNITOLO	5% FLACONE VETRO 250 ML	033852031
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	MANNITOLO	5% FLACONE VETRO 1000 ML	033852055
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	MANNITOLO	15% FLACONE VETRO 50 ML	033852068
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	MANNITOLO	10% FLACONE VETRO 100 ML	033852070
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	MANNITOLO	10% FLACONE VETRO 1000 ML	033852106
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	MANNITOLO	15% FLACONE VETRO 50 ML	033852118
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	MANNITOLO	10% FLACONE VETRO 1000 ML	033852157
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	MANNITOLO	5% FLACONE VETRO 50 ML	033852017
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	RINGER ACETATO	FLACONE VETRO 50 ML	033853019
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	RINGER ACETATO	FLACONE VETRO 100 ML	033853021
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	RINGER ACETATO	FLACONE VETRO 250 ML	033853033
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	RINGER ACETATO	FLACONE VETRO 1000 ML	033853056
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	RINGER LATTATO	FLACONE VETRO 100 ML	033854023
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	RINGER LATTATO	FLACONE VETRO 1000 ML	033854050
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	RINGER LATTATO	FLACONE VETRO 50 ML	033854011
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	SODIO LATTATO	FLACONE VETRO 100 ML	033856028
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	SODIO LATTATO	FLACONE VETRO 250 ML	033856030
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	SODIO LATTATO	FLACONE VETRO 500 ML	033856042
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	SODIO LATTATO	FLACONE VETRO 1000 ML	033856055

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	SODIO LATTATO	FLACONE VETRO 50 ML	033856016
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	SODIO BICARBONATO	1,4% FLACONE VETRO 50 ML	033857015
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	SODIO BICARBONATO	5% FLACONE VETRO 50 ML	033857[illegible]
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	SODIO BICARBONATO	5% FLACONE VETRO 100 ML	033857[illegible]
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	SODIO BICARBONATO	8,4% FLACONE VETRO 1000 ML	033857209
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	SODIO BICARBONATO	8,4% FLACONE VETRO 50 ML	033857160
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	SODIO BICARBONATO	7,5% FLACONE VETRO 1000 ML	033857156
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	SODIO BICARBONATO	7,5% FLACONE VETRO 250 ML	033857[illegible]
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	SODIO BICARBONATO	7,5% FLACONE VETRO 50 ML	033857119
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	SODIO BICARBONATO	5% FLACONE VETRO 1000 ML	033857107
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	SODIO BICARBONATO	1,4% FLACONE VETRO 1000 ML	033857057
LABORATORI FARMACEUTICI VITA S.R.L.	BENESTAN	20 COMPRESSE RIV. A RIL. PROL. 145 MG	027878026
LABORATORI FARMACEUTICI VITA S.R.L.	BENESTAN	30 COMPRESSE 2,5 MG	027878014
LABORATORI FARMACEUTICI VITA S.R.L.	KINEMON	30 CAPSULE 150 MG	026022057
LABORATORI FARMACEUTICI VITA S.R.L.	KINEMON	10 CAPSULE 200 MG	026022059
LABORATORI FARMACEUTICI VITA S.R.L.	KINEMON	30 CAPSULE 50 MG	026022043
LABORATORI FARMACEUTICI VITA S.R.L.	KINEMON	30 CAPSULE 200 MG	026022071
LABORATORI FARMACEUTICI VITA S.R.L.	ISKELTIL	28 CPR 200 MG	032171011
LABORATORI FARMACEUTICI VITA S.R.L.	TEOBID	FLACONE 200 ML SOSPENSIONE 6%	028551012
LABORATORI FARMACEUTICI VITA S.R.L.	TEOBID	FLACONE 200 ML SOSPENSIONE 2%	028551036
LABORATORI FARMACEUTICI VITA S.R.L.	TEOBID	FLACONE 200 ML SOSPENSIONE 4%	028551024
LABORATORI FARMACEUTICI VITA S.R.L.	TAKEV	14 CAPSULE RITARDO 300 MG	028244010
LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A.	LISEPS	30 BUSTINE 5 G	027337029
LES LABORATOIRES SERVIER	PNEUMOREL	RITARDO 30 CONFETT. 80 MG	024479058
LES LABORATOIRES SERVIER	HYPERIUM	1 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE	032220012
LIFEPHARMA S.P.A.	ATENOLOLO + CLORTALIDONE	30 COMPRESSE 100 + 25 MG	033352016
LIFEPHARMA S.P.A.	FERLATUM	20 COMPRESSE 400 MG	027552037
LIFEPHARMA S.P.A.	FERLATUM	10 COMPRESSE 800 MG	027552049
LIFEPHARMA S.P.A.	FERLATUM	12 BUSTINE 800 MG	027552025
LIFEPHARMA S.P.A.	IMIXANE	FLACONE GOCCE 20 ML 40%	035353022
LIFEPHARMA S.P.A.	IMIXANE	TUBO GEL 50 G	[illegible]
LIFEPHARMA S.P.A.	IMIXANE	30 COMPRESSE 750 MG	035353019
LIFEPHARMA S.P.A.	ISSIUM	30 CAPSULE 5 MG	024418016
LIFEPHARMA S.P.A.	LEUCORSAN	LAVANDA 12 BUSTINE	005030022
LIFEPHARMA S.P.A.	LEUCORSAN	6 OVULI	005030010

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
LIFEPHARMA S.P.A	NAPROXENE	10 SUPPOSTE 500 MG	033259024
LIFEPHARMA S.P.A.	NAPROXENE	30 COMPRESSE 500 MG	033259012
LIFEPHARMA S.P.A	SUPERO	IM 1 FL 500 MG + F 2 ML	024339019
LIFEPHARMA S.P.A	SUPERO	VENA 1 FL 1G + F 10 ML	024339057
LIFEPHARMA S.P.A.	UBITEN	40 COMPRESSE 10 MG	025225016
LIPHA S.P.A	EVITUM	25 CAPSULE GELATINOSE	026585020
MAGIS FARMACEUTICI S.P.A.	DEFAM	IM 1 FL 0,5 G + 1 F SOLV	024294035
MAGIS FARMACEUTICI S.P.A	DANER	10 BUSTE POLVERE SOLUZ VAGINALE 1,5 G	028604023
MAGIS FARMACEUTICI S.P.A	DANER	5 FLAC MONOUSO 140 ML SOLUZ VAGINALE + 5 CANNULE	028604011
MAGIS FARMACEUTICI S.P.A	ERGOCRIS	15 FLAC NI ORALI MONOD 7 ML	029106010
MAGIS FARMACEUTICI S.P.A	ERGOCRIS	FLACONE GOCCE 30 ML 0,2%	029106034
MAGIS FARMACEUTICI S.P.A	ERGOCRIS	20 CAPSULE 20 MG	029106022
MAGIS FARMACEUTICI S.P.A.	SOGOL	30 COMPRESSE 100 MG	032337014
MAGIS FARMACEUTICI S.P.A	SOGOL	30 COMPRESSE 200 MG	032337026
MAGIS FARMACEUTICI S.P.A.	NORMOFER	10 FLACONCINI ORALI 15 ML	028144018
MAGIS FARMACEUTICI S.P.A	SINTOFEN	FLACONE 100 ML GRANULI SOSP ORALE 5%	033053135
MARCO ANTONETTO SPA	MODULA 625	625 MG COMPRESSE MASTICABILI BLISTER 40 COMPRESSE MASTICABILI	027926023
MASTER PHARMA S.R.L.	CICLAFAST	CREMA 40 G 2%	025951050
MASTER PHARMA S.R.L	CICLAFAST	CREMA 30 G 2%	025951068
MASTER PHARMA S.R.L.	MORNIFLU	25 COMPRESSE 350 MG	027238056
MASTER PHARMA S.R.L	MORNIFLU	SOSPENSIONE 200 ML 3,5%	027238043
MASTER PHARMA S.R.L.	MORNIFLU	30 COMPRESSE 700 MG	027238082
MASTER PHARMA S.R.L	MORNIFLU	30 BUSTINE BIPARTITE 350 MG	027238094
MASTER PHARMA S.R.L.	TRAVISCO	IV 6 FIALE 100 MG/2 ML	027347032
MASTER PHARMA S.R.L.	AXONIN	28 COMPRESSE 30 MG	027698048
MASTER PHARMA S.R.L	AXONIN	28 COMPRESSE 15 MG	027698036
MASTER PHARMA S.R.L.	SELEDAT	10 FLACONCINI ORALI 20 MG	027553035
MASTER PHARMA S.R.L	SELEDAT	15 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG	027553023
MASTER PHARMA S.R.L.	SALBUTAX	AEROSOL 200 DOSI	028375014
MASTER PHARMA S.R.L	NORMABRON	30 COMPRESSE	028750014
MASTER PHARMA S.R.L.	NORMABRON	SCIROPPO 200 ML	028750026
MASTER PHARMA S.R.L.	DINAPRES	1,25 28 COMPRESSE 30 + 1,25 MG	028967014
MASTER PHARMA S.R.L.	BECLOFAX	SOSPENSIONE RETTALE 10 CL 5ML 3 MG IN 60 ML	029137015
MASTER PHARMA S.R.L.	BECLOFAX	250 250 MICROGRAMMI SOSP PRESS AUTOHALER	029146035
MASTER PHARMA S.R.L.	BECLOFAX	50 50 MICROGRAMMI SOSP PRESS AUTOHALER	029146024

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
MASTER PHARMA S.R.L.	HFC QFAX	[illegible] 100 MICROGRAMMI SOSP PRESS AUTOHALER	029146026
MASTER PHARMA S.R.L.	EPARIPLUS	10 FIALE SIRINGA 0,5 ML 12500 UI	029409015
MAX FARMA SRL	RABARBARONI	ELISIR 250 G	010759013
MAX FARMA SRL	RABARBARONI	ELISIR 450 G	010759025
MAX FARMA SRL	MIGRACIN	IM IV 1 FLACONCINO 250 MG 2 ML	025568027
MAX FARMA SRL	CRONACOL	12 BUSTINE 250 MG	026936029
MAX FARMA SRL	CRONACOL	20 CAPSULE OPERCOLATE 100 MG	026936017
MAX FARMA SRL	KETALGESIC	30 CAPSULE 25 MG	027386018
MAX FARMA SRL	ONAKA	10 FIALE 5 ML 200 MG	027946027
MAX FARMA SRL	ONAKA	10 COMPRESSE 400 MG	027946019
MAX FARMA SRL	MICOMAX	5 FLAC. MONOUSO SOL. 0,2% 150 G VAGINAL.	028361063
MAX FARMA SRL	MICOMAX	POMATA DERMATOLOGICA 30 G	028361057
MAX FARMA SRL	REGLUMAX	10 FL. LIOF. 300 MG + 10 F SOLV	028414011
MAX FARMA SRL	REGLUMAX	10 FL. LIOF. 600 MG + 10 F SOLV	028414023
MAX FARMA SRL	DENVERT	42 CAPSULE 8 MG	028574015
MAX FARMA SRL	PROLEVILA	36 CAPSULE 6 MG	028577017
MAX FARMA SRL	ADLMAX	1 FLACONCINO LIOF + FLACONE SOLV	028575019
MAX FARMA SRL	CARNICOR DUE	5 FIALE 2 G	028522025
MAX FARMA SRL	CARNICOR DUE	10 FLACONCINI ORALI 2 G	028522013
MAX FARMA SRL	VASCLEVE	30 CAPSULE 300 MG	028719019
MDM S.R.L.	DELECIT	10 FLACONCINI ORALI 600 MG	025935045
MDM S.R.L.	DELECIT	10 CAPSULE GELATINA 600 MG	025935039
MERCK KGAA	SEPTOPAL	60 SFERE SU FILO CHIRURGICO	027014036
MERCK KGAA	SEPTOPAL	10 SFERE SU FILO CHIRURGICO	027014012
MERCK KGAA	SEPTOPAL	30 SFERE SU FILO CHIRURGICO	027014024
MERCK KGAA	REFOBACIN PALACOS	2 BUSTE POLV.40,8 G + 2 F SOLV	027016017
MERCK SHARP & DOHME LIMITED	ALDOMET	250 MG COMPRESSE RIVESTITE 30 COMPRESSE	019954041
MERCK SHARP & DOHME LIMITED	ALDOMET	500 MG COMPRESSE RIVESTITE 30 COMPRESSE	019954027
METIM S.R.L.	FEMIT	10 FLACONCINI ORALI 15 ML	026145011
METIM S.R.L.	SCHLMIT	30 CAPSULE GELATINA 160 MG	025576010
METIM S.R.L.	PRIMIT JSS	SOSPENSIONE ORALE 200 ML	029134010
MONSANTO ITALIANA S.P.A.	BRASSEL	IM IV FLEBO 2 FIALE 1000 MG	023708086
MONSANTO ITALIANA S.P.A.	GLYM DEPOSITUM	IM 3 FIALE 1 ML	013763030
MONSANTO ITALIANA S.P.A.	DAFNEGIN	SOLUZIONE 30 ML	025217066
MONSANTO ITALIANA S.P.A.	DAFNEGIN	CREMA DERMICA 30 G	025217074

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
MONSANTO ITALIANA S.P.A.	DAVERIUM	FLACONE GOCCE 30 ML 6 MG/ML	027173013
MONSANTO ITALIANA S.P.A.	DEALGIC	TUBO 50 G GEL 1%	028943049
MONSANTO ITALIANA S.P.A.	GASTRIUM	40 COMPRESSE	025775021
MONSANTO ITALIANA S.P.A.	GLIFOSER	3 FIALE LIOF. 250 MG + 3 F. SOLV	028302026
MONSANTO ITALIANA S.P.A.	GLIFOGER	14 COMPRESSE 100 MG	028302014
MONSANTO ITALIANA S.P.A.	KATION	SCIROPPO 10% 220 G	017615026
MONSANTO ITALIANA S.P.A.	NEOTON	IM 5 FL 750 MG + 5 F SOLV. 4 ML	020502151
MONSANTO ITALIANA S.P.A.	NEOTON	FLEBO 1 FL 3 G + 1 FL 100 ML	020502137
MONSANTO ITALIANA S.P.A.	NEOTON	IV 5 FL 750 MG + 5 F SOLV. 6 ML	020502153
MONSANTO ITALIANA S.P.A.	PIERMINOX	FL.CONTAGOCCE NEBULIZZ.60ML 2%	027029038
MONSANTO ITALIANA S.P.A.	POLIFLU	10 BUSTINE MONODOSE 0,9 G	024913055
MONSANTO ITALIANA S.P.A.	POLIMOD	10 FIALE 3 ML 200 MG	027432070
MONSANTO ITALIANA S.P.A.	POLISED	20 CAPSULE OROSOLUBILI MENTA	010519054
MONSANTO ITALIANA S.P.A.	POLISED	20 CAPSULE OROSOLUBILI LIQUIRIZIA	010519066
MONSANTO ITALIANA S.P.A.	SEBODERM	CREMA 30 G 2%	026145033
MONSANTO ITALIANA S.P.A.	UNIDOL	20 COMPRESSE 750 MG	027729017
MONSANTO ITALIANA S.P.A.	VISIC[illegible]	30 COMPRESSE 50 MG	024297020
NEOPHARMED SPA	MIPEM	IV FLACONE 250 MG	026462010
NEOPHARMED SPA	MIPEM	IV FLACONE 500 MG	026462022
NEOPHARMED SPA	MIPEM	IV FLACONE 500 MG + FLAC SOLV	026462034
NEOPHARMED SPA	LUKAIR	BLISTER 28 COMPRESSE - LM RIVESTITE 10 MG	034002016
NEOPHARMED SPA	LUKAIR	PEDIATRICO BLISTER 28 COMPRESSE MASTICABILI 5 MG	034002028
NEOPHARMED SPA	MOTIAX	20MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI 20 COMPRESSE	026540057
NEOPHARMED SPA	MOTIAX	40MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI 15 COMPRESSE	026540079
NEOPHARMED SPA	QUINTON	"1000" OS 20 BUSTINE 1 G	023341030
NEOPHARMED SPA	QUINTON	"1000" IM IV 6 FL PV + 6 F SOLV	023341042
NEOPHARMED SPA	QUINTON	IM IV 6FL+6F 2,5 ML	023341073
NEOPHARMED SPA	QUINTON	OS GRAN 20 BUST	023341080
NEW RESEARCH S.R.L.	NEOCID	1 FLACONE POLV SOLUZ INIETT 500MG IM+F ALA SOLV	033185020
NEW RESEARCH S.R.L.	NEOCID	1 FLACONE POLV SOLUZ INIETT 1G EV+F ALA SOLV	033185032
NEW RESEARCH S.R.L.	NEKACIN	1 FIALA SOLUZ INIETT 500 MG IM EV + 1 SIRINGA	033190012
NEW RESEARCH S.R.L.	NEKACIN	5 FIALE SOLUZ INIETT 500 MG IM EV	033190024
NORGINE ITALIA S.R.L.	NORMACOL PLUS	30 BUSTINE GRANULI 15 G USO ORALE	033729017
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	DIALCOL MED	SOLUZ ORALE FLAC 400 ML	032186025
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	DIALCOL MED	GEL TUBO 5 G	032186052

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	CIBALGINA DUE	12 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG	029500016
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	FENTIDERM	CREMA 2% TUBO 30 G	028228029
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	FENTIDERM	LOZIONE 2% FLACONE 30 ML	028228043
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	FENTIDERM	POLVERE ASPERSORIA 1% 50 G	028228056
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	FENTIDERM	100 G FLACONE SCALP FLUID 2%	028228094
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	GLICEROLO NOVARTIS	18 SUPPOSTE 2500 MG	031931013
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	NEO CITRAN	10 BUSTINE 6 G	026603016
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	PORTOLAC	20 COMPRESSE SOLUBILI 5 G	026814095
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	PORTOLAC	10 FLACONCINI SCIROPPO MONODOSE 15 ML	026814107
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	PORTOLAC	SCIROPPO 200 ML	026814121
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	PORTOLAC	12 BUSTINE POLVERE ORALE 10 G	026814133
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	PORTOLAC	BARATTOLO POLVERE ORALE 100 G	026814145
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	PORTOLAC EPS	FLACONE SCIROPPO 200 ML	029563032
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	VENORUTON	1000 GRANULARE 12 BUSTINE 1000 MG	017078096
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	VITAVERDE DIGESTIVO	12 BUSTINE GRAN. MONOD. G 6	028791010
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	VITAVERDE DIGESTIVO	24 BUSTINE GRAN. MONOD. G 6	028791022
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	VITAVERDE DIGESTIVO	12 BUSTINE FILTRO MONOD. G 2,5	028791034
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	VITAVERDE DIGESTIVO	24 BUSTINE FILTRO MONOD. G 2,5	028791046
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	VITAVERDE LASSATIVO	12 BUSTINE FILTRO MONOD. 2,5 G	028802039
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	VITAVERDE LASSATIVO	24 BUSTINE FILTRO MONOD. 2,5 G	028802041
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	VITAVERDE LASSATIVO	24 BUSTINE MONOD. GRAN. 6 G	028802027
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	VITAVERDE LASSATIVO	12 BUSTINE MONOD. GRAN. 6 G	028802015
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	VITAVERDE SONNO	12 BUSTE FILTRO MONODOSE 2,5 G	028796034
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	VITAVERDE SONNO	24 BUSTE GRAN.MONODOSE 6 G	028796022
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	VITAVERDE SONNO	24 BUSTE FILTRO MONODOSE 2,5 G	028796046
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	VITAVERDE SONNO	12 BUSTE GRAN MONODOSE 6 G	028796010
NUOVO CONSORZIO SANITARIO NAZIONALE S.R.L.	ADENOVIT	[illegible] FIALE LIOF +6 FIALE SOLV	015738068
NUOVO CONSORZIO SANITARIO NAZIONALE S.R.L.	ASMACORTONE	IM IV 1 FIALA 8 MG + 1 F SOLV.	021942038
NUOVO CONSORZIO SANITARIO NAZIONALE S.R.L.	ASMACORTONE	IM IV 1 FIALA 20 MG + 1 F SOLV	021942040
NUOVO CONSORZIO SANITARIO NAZIONALE S.R.L.	NEUROTON	IM IV 3 FIALE 250 MG 2 ML	024580033
NUOVO CONSORZIO SANITARIO NAZIONALE S.R.L.	OROMANTAL	FLACONE COLLUTORIO SOLUZIONE 4% 10 ML	025403041
NUOVO CONSORZIO SANITARIO NAZIONALE S.R.L.	OROMANTAL	FLACONE SPRAY NASALE SOLUZIONE 4% 30 ML	025403039

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
NUOVO CONSORZIO SANITARIO NAZIONALE S.R.L.	IPAREN	10 CAPSULE GASTRORESIS. 100 MG	029089012
NUOVO CONSORZIO SANITARIO NAZIONALE S.R.L.	EPARSAN	12500 10 FIALE SOLUZ INIETT 12500UI 0,5 ML + 10 S.R.	031969013
NUOVO CONSORZIO SANITARIO NAZIONALE S.R.L.	EPARSAN	10 [illegible] FIALE SOLUZ INIETT 5000UI 0,2 ML	031969025
NYCOMED AMERSHAM SORIN S.R.L.	[illegible]	INF ENDOV PER USO TERAPEUTICO	027156013
O.P. PHARMA S.R.L.	OP 95/2	5 FIALE SOLUZ INIETT USO IV 25 MG/3 ML	033420047
O.P. PHARMA S.R.L.	OP 95/2	30 COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO 100 MG	033420023
PHARMA LINE S.R.L.	ALUFIR	20 CAPSULE 500 MG	021297027
PHARMACIA & UPJOHN AB	ALBUMINA UMANA KABI	1 FLACONE 100 ML 20%	022202067
PHARMACIA & UPJOHN AB	ALBUMINA UMANA KABI	1 FLACONE 50 ML 20%	022202042
PHARMACIA & UPJOHN AB	ESTRACYT	140 MG CAPSULE RIGIDE 100 CAPSULE RIGIDE	024397022
PHARMACIA & UPJOHN AB	NICORETTE	4MG GOMME DA MASTICARE MEDICATE* 30 GOMME MENTA	025747[illegible]
PHARMACIA & UPJOHN AB	NICORETTE	5MG/16ORE CEROTTI TRANSDERM. N. 28 CEROTTI	025747054
PHARMACIA & UPJOHN AB	NICORETTE	15MG/16 ORE CEROTT. TRANSDERMIC * 28 CEROTT.	025747092
PHARMACIA & UPJOHN AB	NICORETTE	15MG/16 ORE CEROTT. TRANSDERMIC * 14 CEROTT	025747104
PHARMACIA & UPJOHN AB	NICORETTE	15MG/16 ORE CEROTT. TRANSDERMIC* 21 CEROTT	025747110
PHARMACIA & UPJOHN AB	NICORETTE	10MG/16 ORE CEROTT. TRANSDERMICI 28 CEROTT	025747078
PHARMACIA & UPJOHN AB	NICORETTE	10MG SOLUZIONE PER INALAZIONE 42 CART. DOSI	025747155
PHARMACIA & UPJOHN AB	NICORETTE	2MG GOMME DA MASTICARE MEDICATE * 30 GOMME MENTA	025747128
PHARMACIA & UPJOHN AB	NICORETTE	10MG SOLUZIONE PER INALAZIONE 6 CARTUCCE + BOCCAGLIO	025747231
PHARMACIA & UPJOHN AB	NICOTROL	2 FLAC SPRAY 10 ML	029207026
PHARMACIA & UPJOHN AB	NICOTROL	4 FLAC SPRAY 10 ML	029207038
PHARMACIA & UPJOHN AB	NICOTROL	1 FLAC SPRAY 10 ML	029207014
PHARMACIA & UPJOHN AB	OLSALAZINA CARLO ERBA	100 CAPSULE 250 MG	029404011
PHARMACIA & UPJOHN N.V./S.A.	DEPO MEDROL	1 DOSE NA 3 FL 1 ML + 3 SIR	017092056
PHARMACIA & UPJOHN N.V./S.A.	DEPO MEDROL	1 DOSE NA 1 FL 2 ML + 1 SIR	017992068
PHARMACIA & UPJOHN N.V./S.A.	DALACIN C FOSFATO	1 FIALA 2 ML 300 MG	023868013
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	MEDROL VERIDERM	POMATA 30 G 0,25%	013047015
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	MEDROL VERIDERM	POMATA 20 G 0,25%	013047039
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	KELFIZINA	10 COMPRESSE 500 MG	018337028
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	NEO MEDROL VERIDERM	POMATA 10 G	019124015
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	NEO MEDROL VERIDERM	POMATA 20 G	019124027
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	SINTISONE	20 COMPRESSE	020602024
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	NAVOGIN	50 COMPRESSE D.S.C.	021449071

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	NAXOGIN	14 COMPRESSE	021449020
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	NAXOGIN	12 COMPRESSE 0,5 G	021449057
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	NAXOGIN	28 COMPRESSE	021449044
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	MINODIAB	40 COMPRESSE	023410026
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	PROCIANIL	IV IM 1 FLAC. 5 G + 2 SOLV	023411038
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	SERMION	50 COMPRESSE 30 MG	022460140
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	SERMION	5 FIALE LIOF + 5 F.SOLV	022460113
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	SERMION	50 CONFETTI 10 MG	022460101
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	SERMION	30 CONFETTI 10 MG	022460089
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	[illegible]	GOCCE ORALI 10 ML	022599028
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	TOLMICEN	POLVERE 50 G 0,5%	023371038
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	[illegible]	1 SIRINGA 2ML 100 MG	024520057
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	PROFERRIN	1 FL 250 MG + 1 F SOLV 2 ML	025190019
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	DALACIN T	10G/100ML TAMPON. MEDICATI 6 TAMPON	025314055
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	COLESTID	30 BUSTINE GRANULI 7,5 G	026631034
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	COLESTID	30 BUSTINE 5 G	026631022
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	[illegible]	RETARD 20 COMPRESSE 500 MG	026707045
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	[illegible]	200 MG COMPRESSE RIVESTITE 28 COMPRESSE RIVESTITE	027312014
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	[illegible]	28 COMPRESSE 1 MG	027404054
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	ESAPENT	1000 MG CAPSULE MOLLI BLISTER 30 CAPSULE MOLLI	027617012
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	[illegible] TTS	2 SISTEMI TTS [illegible] 2 ADESIVI	025084031
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	CLIOS	14 COMPRESSE 100 MG	025300015
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	CLIOS	3 F [illegible] 250 MG + 3 F SOLV	026020022
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	[illegible]	14 COMPRESSE 50 MG	025339024
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	[illegible]	14 COMPRESSE 20 MG	025339012
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	CARBALOR	8 CAPSULE 200 MG	025376010
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	CARBALOR	9 BUSTINE 200 MG	025376022
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	CARBALOR	SOSPENSIONE 100 MG/5 ML	025376034
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	[illegible]	8 COMPRESSE 250 MG	025458013
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	TOBAN	100 GOMME 4 MG	025471020
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	TOBAN	105 GOMME 2 MG	025471010
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	CLEOCIN	CREMA VAGINALE 2% 20 GR	028025021
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	[illegible]	10 MG COMPRESSE 4 COMPRESSE	028988020
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	[illegible]	SOLUZIONE X INALAZIONE 250 ML	029094016
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	PROVERA [illegible]	20 COMPRESSE 5 MG	029037037

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	PROVERA G	25 COMPRESSE 10 MG	025037052
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	NOACR	30 COMPRESSE RIVESTITE DIVISIBILI 5 MG	026294030
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	PROMEDROL	1 FIALA SIRINGA 125 MG/1,25 ML	029455072
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	PROMEDROL	FIALA 500 MG/5 ML	029455045
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	PROMEDROL	FIALA 1000 MG/10 ML	029455058
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	PROMEDROL	1 FIALA SIRINGA 40 MG/0,8 ML	029455060
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	PROMEDROL	1 FIALA-SIRINGA 250 MG/2,5 ML	029455094
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	CABASER	1 MG COMPRESSE 20 COMPRESSE	031125010
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	CABASER	4MG COMPRESSE 16 COMPRESSE	031129024
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	CABASER	2MG COMPRESSE 20 COMPRESSE	031129022
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	KAFENAC	CREMA 1,5 % TUBO 50 G	031542053
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	KAFENAC	10 SUPPOSTE 200 MG	031542040
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	KAFENAC	6 FLACONI 150 MG + 6 FIALE SOLV.	031542038
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.	KAFENAC	40 COMPRESSE 100 MG	031842014
PHARMARECORD S.R.L.	CARNITOLO	10 FLACONCINI ORALI 2 G	015997024
PHARMARECORD S.R.L.	POLIVITAMINA	40 CAPSULE MOLLI	033762015
PHARMARECORD S.R.L.	XILEN	SOLUZ GENGIVALE 2% FLACONE 10 ML	033794012
PIERRE FARMACEUTICI S.P.A.	BENONAL COOL	100 MG/100 ML SOLUZIONE CUTANEA 1 FLACONE 5000 ML	036744026
POLIFARMA SPA	GRADIENT POLIFARMA	50 CAPSULE 5 MG	024430011
POLIFARMA SPA	GRADIENT POLIFARMA	20 CAPSULE 150 MG	024433013
POLIFARMA SPA	QUARK	1,25 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE	027152041
POLIFARMA SPA	CEFIM	500MG/1,5ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE 1 FLACONE POLVERE+1 FIALA SOLVENTE 1,5 ML	025856013
PULITZER ITALIANA S.R.L.	SINTOCLAR	1 G/4ML SOLUZIONE INIETTABILE IM IV 1 FIALA DA 4 ML	024563030
PULITZER ITALIANA S.R.L.	SINTOCLAR	500 MG/3 ML SOLUZIONE INIETTABILE IM IV 3 FIALE DA 3 ML	024563075
PULITZER ITALIANA S.R.L.	MOXACEF	IM 1 FLACONE 1 G+1 F SOLV 3 ML	025442029
PULITZER ITALIANA S.R.L.	TENOXICOL	AD 30 COMPRESSE 4/4 MG	027467024
PULITZER ITALIANA S.R.L.	FLAVIS	12 FIALOIDI 3 G	029337030
PULITZER ITALIANA S.R.L.	FLAVIS	30 BUSTINE 3 G	029337018
PULITZER ITALIANA S.R.L.	FLAVIS	12 FLACONCINI 1 G	028337032
PULITZER ITALIANA S.R.L.	SINTOCEF	500MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE 1 FLACONCINO 500MG +1 FIALA 2ML	029815016
PULITZER ITALIANA S.R.L.	KITON	30 COMPRESSE MULTITAB 60 MG	029574047
PULITZER ITALIANA S.R.L.	DILTER	14 COMP. OPERCOL. RIG. 400 MG	023359017
PULITZER ITALIANA S.R.L.	RECTUS	25000 U SOLUZIONE INIETTABILE 10 FIALE 0,8 ML	031120030

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
PULITZER ITALIANA S.R.L.	RECOLUS	5000 UI SOLUZIONE INIETTABILE 10 SIRINGHE PRERIEMPITE DA 0,2 ML	031126242
PULITZER ITALIANA S.R.L.	RECOLUS	20000 UI SOLUZIONE INIETTABILE 10 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,8 ML	031126207
RECOFARMA S.R.L.	AMPICILLINA	IM IV 1 FL 1 F 500 MG	019730074
RECOFARMA S.R.L.	AMPICILLINA	IM IV 1 FL 1 F 0,5G	019730062
RECOFARMA S.R.L.	AMPICILLINA	IM IV 1 FL 1 F 250 MG	019730047
RECOFARMA S.R.L.	AMPICILLINA	IM IV 1 FL 1 F 1 G	019730056
RECOFARMA S.R.L.	AMPICILLINA	IM IV 1 FL 1 F 250 MG	019730050
RECOFARMA S.R.L.	DASEC	"40" 30 COMPRESSE 40 MG	032025025
RECOFARMA S.R.L.	BASEC	"20" 30 COMPRESSE 20 MG	032025013
RECOFARMA S.R.L.	NAPROSSENE RECOFARMA	30 COMPRESSE GASTRORESISTENTI 500 MG	032179020
RECOFARMA S.R.L.	NAPROSSENE RECOFARMA	20 COMPRESSE RILASCIO PROLUNGATO 750 MG	032179032
RECOFARMA S.R.L.	NAPROSSENE RECOFARMA	30 COMPRESSE GASTRORESISTENTI 250 MG	032179018
RECOFARMA S.R.L.	NAPROSSENE RECOFARMA	30 BUSTINE GRANULATO SOSP ORALE 250 MG	032179044
RECOFARMA S.R.L.	NAPROSSENE RECOFARMA	30 BUSTINE GRANULATO SOSP ORALE 500 MG	032179057
RECOFARMA S.R.L.	NAPROSSENE RECOFARMA	10 SUPPOSTE 250 MG	032179071
RECOFARMA S.R.L.	NAPROSSENE RECOFARMA	6 SUPPOSTE 500 MG	032179083
RECOFARMA S.R.L.	NAPROSSENE RECOFARMA	10 SUPPOSTE 500 MG	032179095
RECOFARMA S.R.L.	NAPROSSENE RECOFARMA	6 FIALE POLV SOLUZ INIETT 250MG+6 FL SOLV 2,5ML	032179107
RECOFARMA S.R.L.	NAPROSSENE RECOFARMA	6 FIALE POLV SOLUZ INIETT 500MG+6 FL SOLV 5ML	032179119
RECOFARMA S.R.L.	NAPROSSENE RECOFARMA	TUBO 50 G GEL 10%	032179121
RECOFARMA S.R.L.	NAPROSSENE RECOFARMA	6 SUPPOSTE 250 MG	032179069
RECOFARMA S.R.L.	NAPROSSENE SODICO RECOFARMA	10 SUPPOSTE 550 MG	032180059
RECOFARMA S.R.L.	NAPROSSENE SODICO RECOFARMA	30 BUSTINE GRANULATO SOSP ORALE 550 MG	032180034
RECOFARMA S.R.L.	NAPROSSENE SODICO RECOFARMA	30 CAPSULE RIGIDE 275 MG	032180010
RECOFARMA S.R.L.	NAPROSSENE SODICO RECOFARMA	10 SUPPOSTE 275 MG	032180046
RECOFARMA S.R.L.	NAPROSSENE SODICO RECOFARMA	6 FIALE SOLUZ INIETT 500 MG/5 ML	032180061
RECOFARMA S.R.L.	NAPROSSENE SODICO RECOFARMA	30 COMPRESSE RIVESTITE 550 MG	032180022
RECOFARMA S.R.L.	NIFEDIPINA RECOFARMA	50 CAPSULE 10 MG	032776017
RECOGEN SRL	PRECORD	30 COMPRESSE RIVESTITE 40 MG	031221017
RECOGEN SRL	PRECORD	30 COMPRESSE RIVESTITE 80 MG	031221029
RECOGEN SRL	VITAMINA C RECOGEN	10 FIALE 1 G 5 ML	033783010
RAG S.R.L.	ERREMOX	FLACONE 100 ML POLVERE USO ORALE 5%	028964029
RAG S.R.L.	ERREMOX	12 CAPSULE 500 MG	028964031
ROTTAPHARM S.R.L.	CARZEM	"RETARD" 30 CAPSULE 120 MG	025771082

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
ROTTAPHARM S.R.L.	DASZEM	"RETARD" 20 CAPSULE 240 MG	025721034
ROTTAPHARM S.R.L.	GLUTOXIL	10 FL LIOF. 600 MG + SOLV	026620064
ROTTAPHARM S.R.L.	GLUTOXIL	10 FL LIOF. 300 MG + SOLV	026620052
ROTTAPHARM S.R.L.	TRIDIN	40 BUSTINE SOSPENSIONE OS	026746020
ROTTAPHARM S.R.L.	ORASORBIL	"RETARD" 30 CAPSULE 60 MG	027626041
ROTTAPHARM S.R.L.	ORASORBIL	"RETARD" 30 CAPSULE 50 MG	027626039
ROTTAPHARM S.R.L.	ORASORBIL	"RETARD" 30 CAPSULE 40 MG	027626027
ROTTAPHARM S.R.L.	SICAL	INIETT. 5 FIALE 50 UI	028167017
ROTTAPHARM S.R.L.	SICAL	INIETT. 5 FIALE 100 UI	028167029
ROTTAPHARM S.R.L.	AFTAB	6 COMPRESSE BUCCAL MUCOADESIVE 0,025 MG	028478030
ROUSSEL LABORATOIRES LIMITED	SOFRA TULLE	10 GARZE 10 X 10	024633046
ROUSSEL LABORATOIRES LIMITED	SOFRA TULLE	10 GARZE 10 X 30	024633051
ROUSSEL LABORATOIRES LIMITED	SOFRA TULLE	50 GARZE 10 X 10	024633063
SANKYO PHARMA GMBH	ILOZYM	30 COMPRESSE	012986048
SANOFI WINTHROP	RELSYNE	1 FLAC. LIOF. 0,08 MG + SOLV	026071015
SANOFI WINTHROP	UROKINASE CHOAY	"200.000 UI" 1 FLAC. LIOF + 1 FIALA SOLV 10 ML	025718035
SCHARPER S.R.L.	CEFODOX	"PEDIATRICO" 1 FLAC GRAN SOSP EST MP 50 ML (40MG/5 ML)	028483024
SCHARPER S.R.L.	ESSEN ENZIMATICO	30 CAPSULE	028009047
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI	ZINAF	1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 100 ML 5%	025432028
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI	ZINAF	8 CAPSULE 500 MG	025432016
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI	EXTRAFER	10 FL. MONODOSE 62,5 MG	025452057
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI	EXTRAFER	20 BUSTINE 62,5 MG	025452069
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI	EXTRAFER	20 BUSTINE MONODOSE	025452044
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI	RIDUTOX	10 FL. LIOF. 300 MG + 10 F SOLV	028273013
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI	GASTER	12 BUSTINE DOSATE 250 MG	028833024
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI	GASTER	20 CAPSULE DOSATE 100 MG	028833012
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI	DOMES	30 COMPRESSE USO ORALE 100 MG	029478041
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS S.P.A. PER AZIONI	SEQUILAN 1 GIORNO	20 CAPSULE	025679019

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI	SEQUILANT NOTTE	FLACONE 100 ML	025635017
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI	MICELIUM	5 OVULI VAGINALI 100 MG	029186020
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI	MICELIUM	CREMA DERMATOLOGICA 2% 40 G	029186018
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI	CITROSIL	"SAPORPLUS" SOLUZIONE FLACONE 500 G	032781577
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI	CITROSIL	"SAPORPLUS" SOLUZIONE 10 BUSTINE 5 G	032781054
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI	CITROSIL	SOLUZIONE FLACONE 50 ML	032781078
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI	CITROSIL	SOLUZIONE FLACONE 100 ML	032781080
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI	CITROSIL	12 CEROTTI	032781128
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI	CITROSIL	30 FAZZOLETTI IMBEVUTI DI SOLUZIONE	032781157
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI	CITROSIL	20 CEROTTI	032781130
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI	CITROSIL	40 CEROTTI	032781142
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI	CITROSIL	SOLUZIONE FLACONE 30 ML	032781066
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI	CITROSIL	"SAPORPLUS" SOLUZIONE FLACONE 250 G	032781039
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI	CITROSIL	"SAPORPLUS" SOLUZIONE 30 BUSTINE 5 G	032781041
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI	CITROSIL	50 FAZZOLETTI IMBEVUTI DI SOLUZIONE	032781179
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI	CITROSIL	70 FAZZOLETTI IMBEVUTI DI SOLUZIONE	032781181
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI	CITROSIL	100 FAZZOLETTI IMBEVUTI DI SOLUZIONE	032781193
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI	CITROSIL ALCOLICO	"INCOLORE" SOLUZIONE 10 FLACONI 10 ML	032782120
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI	CITROSIL ALCOLICO	"INCOLORE" SOLUZIONE FLACONE 500 ML	032782106
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI	CITROSIL ALCOLICO	"INCOLORE" SOLUZIONE FLACONE 200 ML	03275294
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI	CITROSIL ALCOLICO	"INCOLORE" SOLUZIONE FLACONE 100 ML	032782082

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L. MANETTI-H. ROBERTS & C. PER AZIONI	CITROSIL ALCOOLICO	"INCOLORE" SOLUZIONE FLACONE 50 ML	032782070
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L. MANETTI-H. ROBERTS & C. PER AZIONI	CITROSIL ALCOOLICO	"BRUNO" SOLUZIONE 12 FLACONCINI 10 ML	032782058
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L. MANETTI-H. ROBERTS & C. PER AZIONI	CITROSIL ALCOOLICO	"BRUNO" SOLUZIONE FLACONE 500 ML	032782043
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L. MANETTI-H. ROBERTS & C. PER AZIONI	CITROSIL ALCOOLICO	"BRUNO" SOLUZIONE FLACONE 200 ML	032782031
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L. MANETTI-H. ROBERTS & C. PER AZIONI	CITROSIL ALCOOLICO	"BRUNO" SOLUZIONE FLACONE 100 ML	032782029
SOCIETA' ITALO BRITANNICA L. MANETTI-H. ROBERTS & C. PER AZIONI	CITROSIL ALCOOLICO	"BRUNO" SOLUZIONE FLACONE 50 ML	032782017
SOLVAY PHARMA S.P.A.	DICETEL	"50 MG COMPRESSE FILM RIVESTITE" BLISTER 50 COMPRESSE FILM RIVESTITE	034314040
SOLVAY PHARMA S.P.A.	PANCRIN	150 CAPSULE 300 MG	026106014
SOLVAY PHARMA S.P.A.	VERTISERC	50 COMPRESSE 16 MG	027752038
SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.	DUPHALAC DRY	BARATTOLO 350 G POLV USO ORAL	029306038
SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH	CREON	"25000" 20 CPS 300 MG	025018025
SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH	CREON	"10000" 200 CPS 150 MG	025018076
SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH	CREON	"25000" 50 CPS 300 MG	025018037
SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH	CLIMOSTON	"1/10" 3 BLISTER 14 COMPRESSE + 14 COMPRESSE	031050040
SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH	CLIMOSTON	"2/10" 1 BLISTER 14 COMPRESSE + 14 COMPRESSE	031050053
SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH	CLIMOSTON	"2/10" 3 BLISTER 14 COMPRESSE + 14 COMPRESSE	031050065
SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH	CLIMOSTON	"1/10" 1 BLISTER 14 COMPRESSE + 14 COMPRESSE	031050036
THERABEL PHARMA S.P.A.	SELPAR	50 COMPRESSE 5 MG	028240014
TOSI FARMACEUTICI S.A.S.	COLINZIMA A.TOSI	6 F LIOF 3000 U + 6 F SOLV	027479017
TOSI FARMACEUTICI S.A.S.	LABIA	"CAPSULA MOLLE VAGINALE" 1 FLACONE DA 5 CAPSULE MOLLI VAGINAL	028974042
UCB PHARMA S.P.A.	TUCLASE	"25MG COMPRESSE RIVESTITE" 20 COMPRESSE	028998059
UCB PHARMA S.P.A.	AVANTISIN	"RETARD" 30 COMPRESSE 200 MG	026002030
UCB PHARMA S.P.A.	AVANTISIN	6 FIALE 100 MG	026002028
UCB PHARMA S.P.A.	KLEAN-PREP	4 BUSTINE	028263010
UCB PHARMA S.P.A.	EXOMUCOL	30 BUSTINE 20 MG	028959017
UCB PHARMA S.P.A.	EXOMUCOL	30 G POLVERE SOSPENSIONE 0,4%	028959031
UCB PHARMA S.P.A.	EXOMUCOL	30 BUSTINE 40 MG	028959029
UPSAMEDICA S.P.A.	BRICODA	MINI 5 FIALE 0,5 ML	027751027
UPSAMEDICA S.P.A.	SUIFOFAR	FLACONE GOCCE 30 ML 15%	028440040
UPSAMEDICA S.P.A.	CLARITILDA	GEL 50 G	026694018

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
UPSAMEDICA S.P.A.	EUPNAL	10 SUPPOSTE 250 MG	028405021
UPSAMEDICA S.P.A.	EUPNAL	30 COMPRESSE 600 MG	028405019
UPSAMEDICA S.P.A.	FARSIL	30 COMPRESSE 200 MG	026832016
UPSAMEDICA S.P.A.	NAPROXOL	10 SUPPOSTE 550 MG	028090025
UPSAMEDICA S.P.A.	ROZICEL	POLVERE SOSPENSIONE OS 125 MG/5 ML	026656033
UPSAMEDICA S.P.A.	ROZICEL	12 COMPRESSE 250 MG	026656019
UPSAMEDICA S.P.A.	TIPFEN	TUBO 10 CPR EFFERV 200 MG USO ORALE	032024010
VALDA LAB. FARMACEUTICI S.P.A.	INFLUSPLIT	10 SIRINGHE PRERIEMPITE SENZA AGO 0,5 ML	034013045
VALDA LAB. FARMACEUTICI S.P.A.	INFLUSPLIT	1 SIRINGA PRERIEMPITA SENZA AGO 0,5 ML	034013033
VALEAS IND. CHIM. FARM. S.P.A.	SONGAR	10 CAPSULE 0,125 MG	024701085
VALEAS IND. CHIM. FARM. S.P.A.	AUXONORM	3 FLAC. LIOF 4 UI + 3 FIALE 1,5 ML	027744010
VALEAS IND. CHIM. FARM. S.P.A.	AUXONORM	1 FL LIOF 16 UI + F SOLV 5 ML	027744046
VALEAS IND. CHIM. FARM. S.P.A.	AUXONORM	1 FL LIOF 12 UI + F SOLV 3,5 ML	027744034
VALEAS IND. CHIM. FARM. S.P.A.	AUXONORM	1 FL LIOF 4 UI + F SOLV 1,5 ML	027744022
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	HACASNIT	1000 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 12 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM	032330013
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	DIACOLON	10 BUSTINE GRANULATO 10 GR	023002102
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	DYNAVENT	30 COMPRESSE 2 MG	025963015
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	DYNAVENT	FLACONCINO AEROSOL 200 DOSI	025963029
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	EFFERCAL	TUBO 20 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1000 MG	032319015
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	MODIEM	POLV INIETT EV 1 G	031826035
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	MODIEM	POLV INIETT IM 500 MG	031826011
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	PERFUDAN	RETARD 30 COMPRESSE 600 MG	028218015
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	PERFUDAN	30 COMPRESSE DIVISIBILI 300 MG	028218028
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	REMOV	15 COMPRESSE 200 MG	028799029
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	ROSTOLIN	1 FL LIOF 50 MG + 1 F SOLV 5 ML	027979044
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	TRANSFERT	IM 5 FIALE 5 ML 1 G	026950028
VISUFARMA S.R.L.	VISUMETAZONE ANTISTAMINICO	FL COLL 5 ML	015912025
VISUFARMA S.R.L.	VISUMETAZONE ANTISTAMINICO	FLAC. COLLIRIO 10 ML	015912037
VISUFARMA S.R.L.	VISUMETAZONE	FLAC. COLLIRIO 5 ML	015580028
VISUFARMA S.R.L.	VISUMETAZONE	FLAC. COLLIRIO 10 ML	015580030
VISUFARMA S.R.L.	VISUMETAZONE DECONGESTIONANTE	FLAC. COLLIRIO 5 ML	016455022
VISUFARMA S.R.L.	VISUMETAZONE DECONGESTIONANTE	FLAC. COLLIRIO 10 ML	016458034
VISUFARMA S.R.L.	VISUBLEFARITE	FLAC. COLLIRIO 5 ML	020085015
VISUFARMA S.R.L.	VISUMETAZONE ANTIBIOTICO	FLAC. COLLIRIO 5 ML	022721014
VISUFARMA S.R.L.	VISUCLORFEN ANTIBIOTICO	SOSPENSIONE OFTALMICA 5 ML	020585012

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
VISUFARMA S.R.L.	VISUCLOBEN	SOSPENSIONE OFTALMICA 5 ML	025591014
VISUFARMA S.R.L.	VISUCLOBEN DECONGESTIONANTE	SOSPENSIONE OFTALMICA 5 ML	025592016
WHITEHALL ITALIA S.P.A.	CICROPLUS	1 FLAC. GRANULARE EFFERV. 100 G	022769032
WHITEHALL ITALIA S.P.A.	PLANTEN	13,5 G POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE BARATTOLO 400 G GUSTO ALBICOCCA	023390038
WHITEHALL ITALIA S.P.A.	PLANTEN	13,5 G POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE 30 BUSTINE GUSTO ALBICOCCA	023390014
WHITEHALL ITALIA S.P.A.	ROBITUSSIN	SCIROPPO 100 ML	023424017
WHITEHALL ITALIA S.P.A.	SUDX	ASTUCCIO 20 CAPSULE RIG DE 2 MG	023712056
WHITEHALL ITALIA S.P.A.	BIOTREFONEX OVO	SCIROPPO 10 FLACONI 10 ML	026058020
WHITEHALL ITALIA S.P.A.	BIOTREFONEX OVO	SCIROPPO FLACONE 100 ML	026058014
WHITEHALL ITALIA S.P.A.	BIOTREFONEX OVO	SCIROPPO 10 FLACONI 5 ML	026058036
WHITEHALL ITALIA S.P.A.	ADVIL	20 CONFETTI	026102012
WHITEHALL ITALIA S.P.A.	ADVIL	10 CONFETTI 200 MG	025056015
YAMANOUCHI EUROPE B.V.	BRADIMOX SOLUTAB	50 COMPRESSE 375 MG	025991077
YAMANOUCHI EUROPE B.V.	BRADIMOX SOLUTAB	50 COMPRESSE 500 MG	025991103
YAMANOUCHI EUROPE B.V.	BRADIMOX SOLUTAB	20 COMPRESSE 125 MG	025991014
YAMANOUCHI EUROPE B.V.	BRADIMOX SOLUTAB	50 COMPRESSE 750 MG	025991139
YAMANOUCHI EUROPE B.V.	BRADIMOX SOLUTAB	20 COMPRESSE 750 MG	025991127
YAMANOUCHI EUROPE B.V.	BRADIMOX SOLUTAB	20 COMPRESSE 375 MG	025991065
YAMANOUCHI EUROPE B.V.	BRADIMOX SOLUTAB	12 COMPRESSE 250 MG	025991038
YAMANOUCHI EUROPE B.V.	BRADIMOX SOLUTAB	50 COMPRESSE 250 MG	025991040
YAMANOUCHI EUROPE B.V.	PRITER B	POMATA DERMATOLOGICA 30 G	027775014
YAMANOUCHI PHARMA S.P.A.	JOSALIDE	300MG COMPRESSE RIVEST. FILM 8 COMPRESSE	024401010
ZENECA ITALIA S.R.L.	CEPAN	INFUSIONE VENOSA 2 G	026290078
ZENECA ITALIA S.R.L.	CEPAN	IV 1 FL 2 G + 1 F SOLV 20 ML	026290066
ZENECA ITALIA S.R.L.	CEPAN	IV 1 FL 1 G + 1 F SOLV 10 ML	026290054
ZENECA ITALIA S.R.L.	CEPAN	IV 1 FL 500 MG + 1 F SOLV 10 ML	026290041
ZENECA ITALIA S.R.L.	CEPAN	IM 1 FL 2 G + 1 F SOLV 4 ML	026290039
ZENECA ITALIA S.R.L.	CEPAN	IM 1 FL 500 MG + 1 F SOLV 2 ML	026290015
ZENECA ITALIA S.R.L.	CEPAN	IM 1 FL 1 G + 1 F SOLV 2 ML	026290027
ZENECA ITALIA S.R.L.	TAMOBLOC	18 COMPRESSE 2,5 MG	033534052
ZENECA ITALIA S.R.L.	TAMOBLOC	30 COMPRESSE 5 MG	033534064
ZENECA ITALIA S.R.L.	TAMOBLOC	6 COMPRESSE 5 MG	033534076
ZENECA ITALIA S.R.L.	TAMOBLOC	12 COMPRESSE 2,5 MG	033534049
ZENECA ITALIA S.R.L.	TAMOBLOC	3 COMPRESSE 2,5 MG	033534013

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. AIC
ZENECA ITALIA S.R.L.	TAMOBLOC	5 COMPRESSE 2,5 MG	033534025
ZENECA ITALIA S.R.L.	TAMOBLOC	12 COMPRESSE 5 MG	0335340[illegible]
ZENECA ITALIA S.R.L.	TAMOBLOC	6 COMPRESSE 2,5 MG CON CONTENITORE	033534037
ZENECA ITALIA S.R.L.	TAMOBLOC	18 COMPRESSE 5 MG	033534102
ZENECA ITALIA S.R.L.	TAMOBLOC	6 COMPRESSE 5 MG CON CONTENITORE	033534088
ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	DISINTYL	SOLUZIONE TANICA 25 LT	033106067
ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	DISINTYL	SOLUZIONE FLACONE CON NEBULIZZATORE 100 ML	033106028
ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	DISINTYL	SOLUZIONE FLACONE 50 ML	033106016
ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	ISOZETA	4 BUSTE GRANULATO	027595026
ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	ISOZETA	8 BUSTE GRANULATO	027595038
ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	ISOZETA	2 BUSTE GRANULATO	027595014
ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	LATTULOSIO ZETA	20 BUSTINE 10 G	027703026
ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	LATTULOSIO ZETA	30 BUSTINE 3 G	027703014
ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	LENISUN	SPRAY FLACONE 75 ML	027934076
ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	LENISUN	LOZIONE FLACONE 75 G	027934064
ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	ZETALAX	B[illegible] 18 SUPPOSTE	025857021
ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	ZETALAX	LATTANTI 12 SUPPOSTE	025857033
ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	ZETALAX	AD 6 MICROCL 9M	026917245
ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	ZETALAX	BB 6 MICROCLISMI	026917058
ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	ZETALAX CLISMA FOSFATO	FLACONE 133 ML	028904011

00A10542

DECRETO 26 luglio 2000.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Viste le motivate richieste avanzate dalla regione Piemonte;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 12 luglio 2000;

Ritenuto che per il completamento e/o la realizzazione degli interventi atti a riportare a norma la situazione possa essere consentito un ulteriore limitato tempo per la concessione di deroghe;

Decreta:

Art. 1.

1. Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Piemonte ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non possono superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art. 2 e devono tenere conto delle osservazioni eventualmente riportate a fianco di ciascun parametro.

2. Possono essere concesse deroghe per i parametri: manganese, ferro e solfati.

3. Le deroghe di cui al comma 1 non possono essere disposte per acque destinate al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in parte, da captazioni che entrino in funzione dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. I parametri, con i rispettivi valori massimi ammissibili e le relative osservazioni, individuati ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono i seguenti:

Parametri ed espressione dei risultati	Valore massimo ammissibile (VMA)	Osservazioni
—	—	—
Manganese (mg/l) Mn	0,2	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque
Ferro (mg/l) Fe	1	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque
Solfati (mg/l) SO_4	400	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque

Art. 3.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la regione Piemonte è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art. 4.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

La mancanza di conformità alle citate disposizioni comporta la decadenza della facoltà di deroga.

2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei valori delle concentrazioni massime ammissibili di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 devono prevedere il rientro nella norma nel minor tempo possibile; i lavori previsti in detti piani devono avere inizio, qualora non siano già iniziati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avere termine entro il 25 dicembre 2003.

3. Con i termini temporali di cui al comma 2 decade la possibilità di concedere deroghe ai sensi del presente decreto.

4. I comuni ed i parametri per i quali possono essere concesse deroghe nell'ambito dell'art. 2 sono i seguenti:

Acquedotti comunali:

Sauze D'Oulx - parametro solfati;

Valfenera - parametri ferro e manganese;

Balocco - parametri ferro e manganese:

Borgo Vercelli - parametri ferro e manganese;

Quinto Vercellese - parametro manganese;

Trino Vercellese - parametri ferro e manganese;

Fontanetto Po - parametro manganese;

Novalesa - parametro solfati;

Poirino - parametro manganese.

Acquedotti consortili:

c. acq. Valtiglione, comprendente i comuni di Agliano Terme, Belveglio, Bruno, Calamandrana, Calosso, Castagnole Delle Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Mongardino, Montalto Scarampi, Montegrosso d'Asti, San Marzano Oliveto, Vaglio Serra, Vigliano d'Asti, Vinchio, Canelli, Castel Rocchero, Nizza Monferrato, Revigliasco d'Asti, Rocca d'Arazzo, Asti (frazioni Variglie S. Carlo e S. Marzanotto Bellangero) - parametri ferro e manganese.

consorzio bonifica Baraggia V.se comprendente i comuni di Formigliana, Collobiano e Villarboit - parametri ferro e manganese.

Art. 5.

1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236.

2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente effettuano congiuntamente una ricognizione annuale dello stato di attuazione dei piani di intervento sulla base delle informazioni fornite dalla regione al 31 dicembre di ogni anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il Ministro della sanità
VERONESI

Il Ministro dell'ambiente
BORDON

00A11065

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 17 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nella scuola materna.

IL CAPO DEL SERVIZIO
PER LA SCUOLA MATERNA

Visto il decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994 che attua la direttiva 92/51/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni e che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 26 aprile con il quale sono stati riconosciuti al sig. Elwin Anthony Van Dijk i titoli professionali conseguiti in Olanda ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento delle prove attitudinali;

Visti gli atti relativi al superamento delle predette prove attitudinali, trasmesse dal provveditore agli studi di Pesaro, sostenute dall'interessato il 13 luglio 2000;

Decreta:

Il titolo «Akte Van Bekwaamheid Als Volledig Bevoegd Onderwijzer» conseguito in Olanda dal sig. Elwin Anthony Van Dijk nato a Schiedam (Olanda) il 18 novembre 1960, è inerente alla formazione professionale di insegnante, e costituisce, per l'interessato titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di insegnante nella scuola materna.

Roma, 17 luglio 2000

Il capo del servizio: GIOMBOLINI

00A10492

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 giugno 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio Acli comunali - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 21 luglio 1999 con il quale la societa cooperativa «Consorzio Acli comunali - Società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Carlo Grassi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la lettera in data 15 marzo 2000 con la quale veniva comunicato il decesso del sopramenzionato commissario liquidatore;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Antonio Zucchetti nato a Livorno il 10 gennaio 1944, residente a Roma piazzale Hegel, 20 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio Acli comunali - società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Roma in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Carlo Grassi, deceduto.

Roma, 21 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A10568

DECRETO 7 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Arcobaleno 86», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Arcobaleno 86», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Di Ciommo Michele in data 4 dicembre 1986 - repertorio n. 37319 - registro società n. 1334 tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 29779/225011.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 7 luglio 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A10975

DECRETO 11 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Albatros 92», in Guidonia Montecelio.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovaasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18, della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Albatros 92», con sede in Guidonia Montecelio (Roma), costituita per rogito notaio Giovanni Alcaro, in data 21 maggio 1992, repertorio n. 53938, registro società n. 6270/92 tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 33213/259447.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 11 luglio 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A10970

DECRETO 11 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Rocasa», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Rocasa», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Edoardo Colozza, in data 25 giugno 1963, repertorio n. 19619, registro società n. 2085/63 tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 6948/79541.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 11 luglio 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A10971

DECRETO 11 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Romana Esmeralda», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Romana Esmeralda», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Francesco Fenoaltea in data 9 luglio 1963 - repertorio n. 69540 - registro società n. 534/63 tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 6950/79989.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 11 luglio 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A10972

DECRETO 11 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Albaluna», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Albaluna», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Elio Borromeo in data 29 ottobre 1971 - repertorio 9069 - registro società n. 3683/71 tribunale di Roma, B.U.S.C. numero 20546/116798.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 11 luglio 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A10973

DECRETO 11 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Orfeo 81», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento

alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Orfeo 81», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Di Ciommo Michele in data 25 marzo 1980 - repertorio n. 4898 - registro società n. 2178/80 tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 25826/176702.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 11 luglio 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A10974

DECRETO 18 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Turismo 2000», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 22 maggio 2000;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Turismo 2000», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Angelina Latorraca in data 26 febbraio 1988, repertorio n. 10523, registro impresa n. 9364 della camera di commercio di Taranto.

Taranto, 18 luglio 2000

Il direttore: MARSEGLIA

00A10965

DECRETO 19 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa di pesca «Delfino», in Brindisi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996 espresso nella riunione del 22 maggio 2000;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di pesca «Delfino», con sede in Brindisi, in via Lenio Flacco, 3 costituita per rogito del dott. Corrado Scorsonelli in data 27 febbraio 1970, repertorio n. 180990, registro società n. 850 tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 520/111189.

Brindisi, 19 luglio 2000

Il direttore: MARZO

00A10966

DECRETO 19 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Adriatica pugliese», in Fasano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996 espresso nella riunione del 22 maggio 2000;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Adriatica pugliese», con sede in Fasano, via Roma, 178 costituita per rogito della dott.ssa Michela Pezzolla in data 2 luglio 1973, repertorio n. 23465, registro società n. 1110 tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 668/126745.

Brindisi, 19 luglio 2000

Il direttore: MARZO

00A10967

DECRETO 19 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «L'arte del legno», in Brindisi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996 espresso nella riunione del 22 maggio 2000;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «L'arte del legno», con sede in Brindisi, via Cappuccini, 34 costituita per rogito del dott. Corrado Scorsonelli in data 16 marzo 1965, repertorio n. 106931, registro società n. 628, tribunale di Brindisi B.U.S.C. n. 100/94079.

Brindisi, 19 luglio 2000

Il direttore: MARZO

00A10968

DECRETO 19 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Lavoro intercomunale», in Erchie.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto ministeriale del 27 gennaio 1998, con il quale si dispone di non procedere alla nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 di società cooperative quando le attività da liquidare, purché di natura mobiliare, non abbiano valore superiore a L. 2.500.000;

Vista la nota ministeriale n. 3593 del 12 giugno 2000, con la quale si prende atto che l'ente in questione non ha depositato bilanci di esercizio successivi a quello al 31 dicembre 1985; tenuto conto, altresì, del notevole lasso di tempo ormai trascorso nonché della natura e dell'ammontare delle poste dell'ultimo bilancio depositato, le pendenze patrimoniali indicate nel predetto documento contabile possono considerarsi estinte e non si riscontra l'esistenza di particolari interessi da tutelare; si ritiene che la suddetta procedura possa rientrare nella fattispecie di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998:

Visto la circolare ministeriale n. 73/1998 del 27 maggio 1998 con la quale si dispone che le direzioni provin-

ciali provvederanno con decreto dirigenziale alla conversione dei provvedimenti di scioglimento di ufficio con nomina del commissario liquidatore in scioglimenti senza nomina;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sciogliemento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Lavoro intercomunale», con sede in Erchie, via Roma 25/D, costituita per rogito del dott. Aldo Perrone in data 2 maggio 1985, repertorio n. 4769, registro società n. 9668, tribunale di Brindisi B.U.S.C. n. 1558/211900.

Brindisi, 19 luglio 2000

Il direttore: MARZO

00A10969

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 21 luglio 2000.

Modificazioni ai decreti dirigenziali in data 7 luglio 1999 e 7 aprile 2000 recanti norme di attuazione in materia di investimenti innovativi e formazione professionale e di interventi e agevolazioni per il trasporto combinato.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE
AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità;

Visti in particolare gli articoli 2 e 5 della suddetta legge, recanti rispettivamente disposizioni in materia di investimenti innovativi e formazione professionale e disposizioni in materia di interventi e agevolazioni per il trasporto combinato;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, recante modifiche alla legge, 23 dicembre 1997, n. 454, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2000, n. 27;

Visti i decreti dirigenziali in data 7 luglio 1999, attuativi delle disposizioni concernenti i suddetti articoli 2 e 5 della legge 454/1997;

Visto il decreto dirigenziale 7 aprile 2000, attuativo dell'art. 4 della legge 454/1997;

Visto il decreto dirigenziale 8 maggio 2000 contenente modificazioni ai decreti dirigenziali 7 luglio 1999;

Vista la nota della Commissione europea D(2000) - 9927 del 30 giugno 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto dirigenziale 7 luglio 1999, n. 65, concernente la concessione di incentivi per gli investimenti innovativi e la formazione professionale ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è sostituito dal seguente:

«1. Sono concessi mutui, alle stesse condizioni di cui all'art. 2, comma 3 del presente decreto, alle imprese di autotrasporto che accellerino la sostituzione dei propri veicoli mediante l'acquisizione di veicoli nuovi, che realizzino standards più elevati, in tema di tutela dell'ambiente, di quelli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore alla data del presente decreto. Le agevolazioni finanziarie di cui al presente comma potranno essere accordate nella misura del 30% o, qualora trattasi di piccole o medie imprese, del 40% della sola differenza di costo fra l'acquisto di un nuovo autoveicolo che soddisfi gli standards tecnici obbligatori in materia di tutela dell'ambiente e l'acquisto di un veicolo fornito di dispositivi che permettano di raggiungere livelli di tutela dell'ambiente superiori a quelli imposti dalla normativa comunitaria o nazionale in vigore. Le agevolazioni finanziarie suindicate riguardano i veicoli acquistati in sostituzione dei veicoli immatricolati da almeno sei anni».

Art. 2.

1. All'art. 4, commi 1 e 2, e all'art. 5, comma 1, del decreto dirigenziale 7 aprile 2000, relativo ai criteri per la concessione di benefici a favore delle aggregazioni di imprese di autotrasporto, le parole «della legge 454/1997» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto». All'allegato *A* del citato decreto dirigenziale, recante il fac-simile della domanda per accedere ai benefici di cui sopra, al secondo capoverso, secondo alinea, le parole «della legge 454/1997», sono sostituite dalle seguenti: «del decreto dirigenziale 7 aprile 2000».

2. L'art. 5, comma 2, del decreto dirigenziale 7 luglio 1999, n. 65, e l'art. 1, comma 1, secondo alinea del decreto dirigenziale 8 maggio 2000 sono così modificati: «Le imprese che si avvalgono dei benefici di cui al presente articolo non possono fruire di quelli previsti dall'art. 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, così come modificata dalla legge 18 febbraio 2000, n. 27».

Roma, 21 luglio 2000

Il dirigente generale: RICOZZI

00A11064

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 luglio 2000.

Integrazione al decreto dirigenziale 22 novembre 1995 concernente, tra l'altro, il riconoscimento della indicazione geografica tipica del vino «Roccamonfina» prodotto nel territorio della regione Campania e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977, contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazioni geografica;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983, contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto dirigenziale 22 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1995 - serie generale - n. 301, con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche di alcuni vini da tavola prodotti nel territorio della regione Campania ed approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il decreto dirigenziale del 9 aprile 1996, recante alcune modifiche al decreto dirigenziale 22 novembre 1995;

Viste le note della giunta regionale della Campania e del comune di Teano (Caserta), rispettivamente del 27 marzo 2000 e 28 febbraio 2000, con le quali viene richiesta l'inclusione, del territorio sito nel comune di Teano, all'art. 3 del disciplinare di produzione del vino ad indicazione geografica tipica «Roccamonfina» in quanto, per mero errore materiale, non è stato inserito nella zona di produzione delimitata nel predetto art. 3;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 18 aprile 2000;

Ritenuto di doversi procedere alla integrazione di che trattasi:

Decreta:

La zona di produzione delimitata dall'art. 3 del disciplinare di produzione del vino a indicazione geografica tipica «Roccamonfina», riconosciuto con decreto dirigenziale del 22 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1995 - serie generale - n. 301, viene integrato con l'inserimento dell'intero territorio amministrativo del comune di Teano, provincia di Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A10976

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 28 luglio 2000.

Determinazione, per l'anno accademico 2000/2001, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie presso l'Università degli studi di Catania.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e);*

Visto il decreto 5 agosto 1999 con il quale è autorizzata l'istituzione del corso di laurea in scienze motorie, in correlazione con la trasformazione degli ISEF, nonché la relativa attivazione, a decorrere dall'anno accademico 1999/2000, presso l'Università degli studi di Catania;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la richiesta in data 20 luglio 2000 dell'Università degli studi di Catania in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000/2001 al corso di laurea in scienze motorie;

Preso atto che il predetto corso di laurea è stato attivato nell'anno accademico 1999/2000, come attestato dall'Ateneo;

Decreta:

Per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi di Catania è determinato in cento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e cinque per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2000

Il Ministro: ZECCHINO

00A11005

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 19 luglio 2000.

Adozione di disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Deliberazione n. 124/00).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 luglio 2000,

Premesso che:

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), avendo acquisito l'intesa del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha adottato con propria deliberazione 21 maggio 1998, n. 47/1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 25 maggio 1998 (di seguito: deliberazione n. 47/1998), disposizioni urgenti sulla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa conguaglio), tra l'altro consistenti nello scioglimento del Comitato di gestione in carica e nella contestuale istituzione di un collegio commissariale con mandato annuale avente scadenza 21 maggio 1999, composto dal dott. Enzo Berlanda, dal dott. Franco Pontani e dal dott. Gianfrancesco Vecchio;

con deliberazione dell'Autorità 8 giugno 1999, n. 83/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 6 luglio 1999 (di seguito: deliberazione n. 83/1999) è stato disposto il rinnovo delle disposizioni urgenti concernenti la Cassa conguaglio adottate con la deliberazione n. 47/1998, prorogando. di conseguenza, fino al 30 maggio 2000, il collegio commissariale della Cassa conguaglio nella composizione definita in base alla medesima deliberazione, al fine di consentire a detto collegio di consolidare i risultati operativi conseguiti sul piano della efficienza nelle procedure di gestione dei sistemi di perequazione e di formulare una proposta di nuova organizzazione della Cassa conguaglio, estesa anche ai sistemi di controllo contabile interno, che tenga conto della nuova disciplina del mercato elettrico;

con la delibera 30 maggio 2000, n. 102/2000 l'Autorità ha richiesto l'intesa del Ministro del tesoro, del bilancio e della progranimazione economica ai fini dell'adozione di disposizioni riguardanti la Cassa conguaglio e, in particolare, della proroga del collegio commissariale;

con la deliberazione 29 giugno 2000, n. 118/2000, l'Autorità ha deciso di sottoporre al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai fini dell'acquisizione della necessaria intesa, disposizioni recanti una nuova disciplina in materia di organizzazione e funzionamento della Cassa conguaglio per il settore elettrico;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Visti gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 15 luglio 1994, n. 444, recante «Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi»;

Visto l'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

Considerato che il collegio commissariale ha espletato i compiti in relazione ai quali è stata disposta la proroga di cui alla deliberazione n. 83/99, in particolare:

consolidando i risultati operativi conseguiti sul piano della efficienza nelle procedure di gestione dei sistemi di perequazione mediante il completamento delle procedure per il recupero degli arretrati relativi alle procedure di erogazione di competenza degli esercizi passati e, sul piano organizzativo, mediante l'impianto della rete informatica degli uffici, la definizione delle procedure per l'effettuazione dei controlli tecnico-amministrativi presso le imprese e il rinnovo della convenzione con l'istituto cassiere, così come risulta dai documenti «Relazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sull'attività svolta dal Collegio commissariale dal 1° aprile 1999 al 1° luglio 1999» e «Relazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sull'attività svolta dal Collegio commissariale dall'1° ottobre 1999 al 31 dicembre 1999» trasmessi all'Autorità, rispettivamente con note in data 4 agosto 1999, protocollo n. 1013, e in data 3 aprile 2000, protocollo n. 464, e dall'Autorità successivamente trasmesse, tra l'altro, al ragioniere generale dello Stato, rispettivamente, con note in data 20 settembre 1999, protocollo n. PR/M99/1388 e protocollo n. PR/M00/585;

presentando, con nota in data 27 gennaio 2000, protocollo n. 0064, una relazione recante «Proposte e osservazioni del collegio commissariale in materia di riforma o riassetto della Cassa conguaglio per il settore elettrico e dei sistemi perequazione»;

Considerato che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha rilasciato la prevista intesa ai fini dell'adozione di disposizioni riguardanti la Cassa conguaglio e, in particolare, della proroga del collegio commissariale;

Considerato altresì che allo stato attuale i nuovi sistemi di perequazione non sono stati completamente definiti, avendo l'Autorità esclusivamente approvato, in data 8 giugno 2000, e successivamente diffuso, il

documento per la consultazione recante «Criteri per la definizione dei sistemi di perequazione dei costi di distribuzione e di altri oneri a carico dei distributori di energia elettrica», nel quale, tra l'altro si delinea una sequenza procedurale che condurrà alla definizione di tali sistemi non prima del dicembre del corrente anno e che, di conseguenza, non è ancora possibile definire l'impianto organizzativo necessario al funzionamento, a regime, dei nuovi sistemi di perequazione dovendo di conseguenza essere mantenuta in operatività la Cassa conguaglio;

Ritenuta l'opportunità di rinnovare le disposizioni urgenti concernenti la Cassa conguaglio adottate dall'Autorità con la deliberazione n. 47/98, prorogando il collegio commissariale della medesima Cassa conguaglio nella sua attuale composizione per il periodo necessario al perfezionamento della procedura per l'adozione dei provvedimenti in materia di definizione dei sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il servizio di fornitura di energia elettrica e alla nomina ed assunzione delle funzioni da parte degli organi ordinari di gestione e di controllo delle procedure di gestione dei sistemi di perequazione, tale decisione essendo garanzia di continuità, nel menzionato periodo, dei risultati operativi conseguiti dal Collegio commissariale della Cassa conguaglio sul piano della efficienza di dette procedure;

Delibera:

a) di rinnovare le disposizioni urgenti concernenti la medesima Cassa conguaglio per il settore elettrico adottate con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 maggio 1998, n. 47/1998, prorogando, di conseguenza, per il periodo necessario al perfezionamento della procedura per l'adozione dei provvedimenti in materia di definizione dei sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il servizio di fornitura di energia elettrica e alla nomina ed assunzione delle funzioni da parte degli organi ordinari di gestione e di controllo delle procedure di gestione dei sistemi di perequazione, il Collegio commissariale della Cassa conguaglio per il settore elettrico;

b) di confermare i compensi ai componenti del Collegio commissariale della Cassa conguaglio per il settore elettrico determinati, in base alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 10 luglio 1998, n. 87/1998, nella misura di centocinquanta milioni di lire annui lordi per il Presidente e di cento milioni di lire annui lordi per i rimanenti componenti;

c) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 luglio 2000

Il presidente: RANCI

00A11067

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 19 luglio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 1994, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore veterinario;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di medicina veterinaria in data 19 novembre 1999, dal consiglio di amministrazione in data 20 dicembre 1999 e dal senato accademico in data 7 dicembre 1999;

Riconosciuta la particolare necessità di istituire la scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale per i motivi esposti nelle predette deliberazioni delle autorità accademiche;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 della *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 157 concernente la scuola di specializzazione in urologia e con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente articolo 158 concernente la scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale, afferente alla facoltà di medicina veterinaria:

«Art. 158 *(Scuole di specializzazione del settore veterinario).*

Scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale

1. È istituita presso l'Università degli studi di Padova la scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale.

2. La scuola ha lo scopo di dare ai laureati in medicina veterinaria, mediante corsi teorici, esercitazioni pratiche e di laboratorio, una specifica preparazione nel settore dell'ispezione e della vigilanza sanitaria degli alimenti di origine animale destinati all'uomo. La scuola rilascia il titolo di specialista in ispezione degli alimenti di origine animale.

3. Il corso di studio ha durata triennale e prevede almeno 600 ore di insegnamento e 600 ore di attività pratiche guidate.

La frequenza è obbligatoria.

4. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge 341/1990. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al precedente comma è stabilita una riserva di posti non superiore al 5% a favore dei medici veterinari del corpo dell'esercito.

Inoltre, previo parere favorevole del consiglio della scuola, può essere consentito l'ampliamento del numero programmato annualmente, con creazione di posti in sovrannumero, in base a quanto previsto da apposite convenzioni stipulate fra la scuola e singoli enti pubblici o privati.

Per usufruire dei posti riservati di cui ai commi precedenti, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola attestandosi in posizione utile in graduatoria.

5. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola, e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente anche limitatamente ai fini dell'ammissione a detta scuola.

6. Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

7. Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente comma 6, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nel successivo comma 10 alle quali dovranno essere dedicate almeno 1.000 ore di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area.

Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

8. All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o di altri enti pubblici e privati con i quali siano state stipulate apposite convenzioni.

9. L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici e privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzo di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Anche ai sensi di quanto stabilito in apposite convenzioni tra l'Università di Padova ed altri enti di diritto pubblici e privati, è consentito l'espletamento anche presso sedi distaccate di parte delle lezioni teoriche e delle attività teorico-pratiche, seminariali e di laboratorio che rientrano nel manifesto degli studi della scuola.

10. Le aree didattiche che caratterizzano la scuola, ed alle quali devono essere dedicate - a norma del precedente comma 7 - almeno 1000 ore di lezioni, sono le seguenti:

Area 1 - Morfo-fisio-patologica; lo specializzando deve approfondire le conoscenze di morfofisiopatologia degli animali di interesse ispettivo, approfondendo le sue cognizioni di anatomia degli animali di interesse ispettivo e le basi fisiologiche per valutare, in particolare, lo stato di benessere dei suddetti animali. Inoltre, egli deve acquisire solide conoscenze per valutare criticamente quadri anatomoistopatologici riscontrabili nelle specie animali di interesse ispettivo.

Settori scientifico-disciplinari:

V30A anatomia degli animali domestici

V30B fisiologia degli animali domestici

V31A la patologia generale e anatomia patologica veterinaria.

Area 2 - Produttivo-approvigionale-tecnologica; lo specializzando deve approfondire le sue conoscenze sulla produzione degli alimenti di origine animale alla luce delle problematiche di conservazione degli alimenti, di tecnologia alimentare e dei relativi risvolti igienici, merceologici e qualitativi.

Settori scientifico-disciplinari

V31B ispezione degli alimenti di origine animale

C01B merceologia

P02B economia e gestione delle imprese

G09C zootecnica speciale

G09D zoocolture.

Area 3 - Diritto e legislazione alimentare; lo specializzando deve acquisire le conoscenze di base dell'ordinamento giuridico ed i fondamenti del diritto amministrativo, civile, sanitario e penale. Egli dovrà, altresì, approfondire e perfezionare le sue conoscenze sul diritto alimentare comunitario ed internazionale, con particolare riferimento a:

strutture giuridiche quali *Codex Alimentarius* ed altri enti analoghi. Egli dovrà altresì dimostrare di conoscere approfonditamente la normativa comunitaria e nazionale sugli alimenti di origine animale.

Settori scientifico-disciplinari:

V31B ispezione degli alimenti di origine animale

V33B clinica medica veterinaria

N03X diritto agrario.

Area 4 - Microbiologia alimentare; lo specializzando deve approfondire le sue conoscenze teoriche ed applicative sulla microbiologia degli alimenti, con particolare riferimento alle metodiche analitiche più moderne utilizzabili in laboratorio per il controllo di qualità degli alimenti. Egli dovrà altresì essere in grado di valutare i risultati dei diversi test di laboratorio applicati al controllo di qualità degli alimenti e affinare e potenziare le sue conoscenze sulle malattie alimentari.

Settori scientifico-disciplinari

V31B ispezione degli alimenti di origine animale

V32A malattie infettive degli animali domestici

V32B parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici.

Area 5 - Biochimico-tossicologica; lo specializzando deve approfondire le sue conoscenze sulle caratteristiche biochimiche e tossicologiche degli alimenti di origine animale, con particolare riferimento al problema dei residui di composti xenobiotici, dei composti chimici ad azione farmacologica e di fitofarmaci utilizzati in agricoltura. Egli dovrà ricevere cognizioni che gli consentano di giungere ad un'esatta valutazione igienico-sanitaria degli alimenti, acquisendo anche circostanziate informazioni sulle metodologie analitiche ufficiali (nazionali e comunitarie) riferite alla diagnostica dei composti ad azione anabolizzante, fitofarmaci, antibiotici ed altri chemioterapici, nonché di residui di composti xenobiotici.

Settori scientifico-disciplinari:

V30B fisiologia degli animali domestici

V31B ispezione degli alimenti di origine animale

V33A farmacologia e tossicologia veterinaria.

Area 6 - Metodologia clinica degli animali da reddito; lo specializzando dovrà approfondire le sue conoscenze sulla finalità e metodologia dell'esame clinico applicato alla valutazione del bestiame da macello e, più in generale, degli animali in produzione zootecnica nell'ottica del controllo sanitario degli alimenti da essi derivati. egli dovrà, inoltre, acquisire circostanziate ed aggiornate informazioni sulle sindromi da stress e sulle patologie da allevamento emergenti, valutandone i relativi riflessi sulle produzioni animali.

Settori scientifico-disciplinari:

V33B clinica medica veterinaria.

Area 7 - Ispezione sanitaria delle carni; lo specializzando dovrà approfondire tutto quanto attiene l'ispezione sanitaria degli animali da macello nei riflessi della valutazione di salubrità delle loro carni, acquisendo tutte le informazioni necessarie concernenti i caratteri strutturali, impiantistici ed igienico-operativi dei macelli e dei laboratori di sezionamento delle carni. Gli verranno fornite adeguate indicazioni sul rilascio di autorizzazioni sanitarie per gli impianti destinati alla produzione ed alla conservazione delle carni fresche e dovrà altresì essere in grado di interpretare correttamente i risultati delle analisi di laboratorio microbiologiche e chimico-tossicologiche effettuabili sui suddetti alimenti. Egli dovrà inoltre migliorare le proprie conoscenze in tema di attestazioni e certificazioni sanitarie e di qualità, necessarie per i responsabili delle produzioni alimentari, comprese informazioni sull'attuazione di misure di sorveglianza e di controllo relative alle misure di autocontrollo, destinate all'informazione delle autorità sanitarie competenti.

Settori scientifico-disciplinari:

V31A patologia generale

V31B ispezione degli alimenti di origine animale

V32A malattie infettive degli animali domestici

V32B parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici.

Area 8 - Ispezione sanitaria dei prodotti a base di carne; lo specializzando dovrà approfondire le proprie conoscenze sulla vigilanza sanitaria, dalla produzione al consumo, di tutti gli alimenti a base di carni trasformati; egli dovrà essere in grado di riconoscere e valutare i riflessi igienico-sanitari delle varie alterazioni che possono interessare i prodotti a base di carne. Gli verranno fornite adeguate indicazioni sul rilascio di autorizzazioni sanitarie per gli impianti destinati alla produzione ed alla trasformazione dei suddetti alimenti e dovrà altresì essere in grado di interpretare correttamente i risultati delle analisi di laboratorio microbiologiche e chimico-tossicologiche effettuabili sui prodotti a base di carne.

Settori scientifico-disciplinari:

V31B ispezione degli alimenti di origine animale

C01B merceologia.

Area 9 - Ispezione sanitaria dei prodotti della pesca; lo specializzando dovrà arricchire la propria preparazione nello specifico settore del controllo sanitario dei prodotti della pesca, in particolare per quanto attiene al riconoscimento di specie ittica ai fini ispettivi ed al rilascio di autorizzazioni sanitarie per gli impianti destinati alla produzione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici. Egli dovrà, inoltre, ricevere adeguate informazioni sulla valutazione delle principali alterazioni che possono interessare i prodotti ittici, nei riflessi del controllo di qualità e salubrità dei predetti alimenti.

Settori scientifico-disciplinari

V31B ispezione degli alimenti di origine animale

P02B economia e gestione delle imprese

Area 10 - Ispezione sanitaria di uova, miele, latte e prodotti a base di latte; lo specializzando dovrà approfondire le proprie conoscenze generali e specifiche sull'igiene e la produzione di uova, miele, latte alimentare e prodotti da essi derivati con particolare riguardo alle tecnologie di conservazione e trasformazione ed ai riflessi igienico-sanitari di dette produzioni. Egli dovrà acquisire, inoltre, adeguate conoscenze sulle metodiche di analisi chimiche e microbiologiche utilizzabili per il controllo di salubrità dei suddetti alimenti e dimostrare di possedere adeguate cognizioni delle normative sanitarie, nazionali e comunitarie, relative a tali alimenti.

Settori scientifico-disciplinari:

V31B ispezione degli alimenti di origine animale

C01B merceologia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 19 luglio 2000

Il rettore: MARCHESINI

00A10448

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Medaglie d'oro

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 2000 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alle persone sottoindicate:

Al maresciallo capo dei Carabinieri Paolo Pisano, medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione:

«Con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed insigne coraggio, non esitava con altri militari a fronteggiare due malviventi in flagrante rapina ad agenzia di credito, che tentavano di guadagnare la fuga armi in pugno e facendosi scudo di un impiegato. Liberato l'ostaggio, replicava con l'arma in dotazione a proditoria azione di fuoco di uno dei rapinatori, ferendolo mortalmente e costringendo il correo alla resa. Chiaro esempio di altissimo senso del dovere ed elette virtù civiche». — 2 aprile 1999 - Cilavegna (Pavia).

Al maresciallo ordinario dei Carabinieri Giuseppe Iannucci, medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione:

«Con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed insigne coraggio, non esitava con altri militari a fronteggiare due malviventi in flagrante rapina ad agenzia di credito, che tentavano di guadagnare la fuga armi in pugno e facendosi scudo di un impiegato. Liberato l'ostaggio, replicava con l'arma in dotazione a proditoria azione di fuoco di uno dei rapinatori, ferendolo mortalmente e costringendo il correo alla resa. Chiaro esempio di altissimo senso del dovere ed elette virtù civiche». — 2 aprile 1999 - Cilavegna (Pavia).

All'appuntato scelto dei Carabinieri Angelo Cattaneo, medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione:

«Con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed insigne coraggio, non esitava con altri militari a fronteggiare due malviventi in flagrante rapina ad agenzia di credito, che tentavano di guadagnare la fuga armi in pugno e facendosi scudo di un impiegato. Fatto segno a proditoria azione di fuoco di uno dei rapinatori, mentre i colleghi replicavano con le armi in dotazione ferendolo mortalmente, affrontava il correo costringendolo alla resa. Chiaro esempio di altissimo senso del dovere ed elette virtù civiche». — 2 aprile 1999 - Cilavegna (Pavia).

Al maresciallo capo dei Carabinieri Antonio Francesco Paolo Giliberto, medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione:

«Con esemplare iniziativa ed insigne coraggio, non esitava a fronteggiare, con altro maresciallo, due malviventi sorpresi in flagrante rapina di un esercizio commerciale. Benché ferito dal fuoco di uno dei rapinatori, ingaggiava con lo stesso una violenta colluttazione consentendo la reazione armata del collega che feriva e traeva in arresto entrambi i rapinatori. L'operazione si concludeva con l'arresto di altri due correi. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere». — 30 gennaio 1999 - Messina.

Al maresciallo ordinario dei Carabinieri Giovanni Corasaniti, medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione:

«Con esemplare iniziativa ed insigne coraggio, non esitava a fronteggiare, con altro Maresciallo, due malviventi sorpresi in flagrante rapina di un esercizio commerciale. Al fuoco di uno dei rapinatori che attingeva ad una gamba il collega, replicava prontamente con l'arma in dotazione, ferendo e traendo in arresto entrambi i malfattori. Partecipava inoltre alle successive indagini che consentivano l'arresto di altri due correi. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere». — 30 gennaio 1999 - Messina.

Medaglie d'argento

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 maggio 2000 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle persone sottoindicate:

Al carabiniere Luca Lucia, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«In occasione di violenta alluvione che provocava ingenti danni a persone e cose, con generoso slancio e coraggioso altruismo riusciva a trarre in salvo, dopo estenuanti tentativi, una donna travolta dalle acque e dal fango. Nobile esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 30 settembre 1998 - Ospedaletti (Imperia).

Al sovrintendente della Polizia di Stato Antonio Mangolini, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«Con pronta determinazione e incurante del grave rischio personale, si introduceva in un appartamento in fiamme e caricatasi sulle spalle un'anziana donna la portava in salvo, accasciandosi poi al suolo privo di sensi. Nobile esempio di altissimo senso del dovere e di umana solidarietà». — 10 maggio 1999 - Latina.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2000 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile al carabiniere ausiliario Maksim Spiller, con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava a tuffarsi nelle vorticose acque del fiume Ticino riuscendo a trarre in salvo un giovane bagnante che, allo stremo delle forze, era in procinto di annegare. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 15 agosto 1999 - Sesto Calende (Varese).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2000 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle persone sottoindicate:

Al capitano della Guardia di finanza Vincenzo Tuzi, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«Comandante di compagnia in occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, incurante del grave rischio personale, accorreva in soccorso di un nucleo familiare intrappolato all'interno di un'abitazione invasa dal fango e di un gruppo di persone rimaste isolate nel Duomo dove avevano trovato rifugio, riuscendo a portarli in salvo fuori dalla zona a rischio. Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno).

All'appuntato della Guardia di finanza Agostino Zenna, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, incurante del grave rischio personale, interveniva tempestivamente con il proprio comandante nel salvataggio di un gruppo di persone rimaste isolate nel Duomo dove avevano trovato rifugio, riuscendo a portarle in salvo fuori dalla zona a rischio. Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno).

All'appuntato della Guardia di finanza Alfonso Barile, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, incurante del grave rischio personale, interveniva tempestivamente con il proprio comandante nel salvataggio di un gruppo di persone rimaste isolate nel Duomo dove avevano trovato rifugio, riuscendo a portarle in salvo fuori dalla zona a rischio. Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno).

Al finanziere Fabio Mobilia, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, incurante del grave rischio personale, interveniva tempestivamente con il proprio comandante nel salvataggio di un gruppo di persone rimaste isolate nel Duomo dove avevano trovato rifugio, riuscendo a portarle in salvo fuori dalla zona a rischio. Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno).

Al vicebrigadiere della Guardia di finanza Antonio Formicola, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, incurante del grave rischio personale, interveniva tempestivamente, immergendosi nel fango fino alla vita, per trarre in salvo dieci bambini ed una donna rimasti intrappolati in un'abitazione sommersa dal fango. Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno).

Al finanziere Raffaele Massaro, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, incurante del grave rischio personale, unitamente ad altro parigrado, interveniva tempestivamente, riuscendo a trarre in salvo un bambino che era rimasto bloccato, dietro una porta di ferro, dalla massa di fango abbattutasi sulla propria abitazione. Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno).

Al finanziere Vito Orlando, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, incurante del grave rischio personale, unitamente ad altro parigrado, interveniva tempestivamente, riuscendo a trarre in salvo un bambino che era rimasto bloccato, dietro una porta di ferro, dalla massa di fango abbattutasi sulla propria abitazione. Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno).

Al finanziere Valerio Mazza, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, incurante del grave rischio personale, unitamente ad altri parigrado, interveniva tempestivamente, riuscendo a trarre in salvo un'anziana signora costretta su una sedia a rotelle, rimasta bloccata nella propria abitazione invasa dal fango. Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno).

Al finanziere Vincenzo Flacco, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, incurante del grave rischio personale, unitamente ad altri parigrado, interveniva tempestivamente, riuscendo a trarre in salvo un'anziana signora costretta su una sedia a rotelle, rimasta bloccata nella propria abitazione invasa dal fango. Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno).

Al finanziere Arnaldo Paterna, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, incurante del grave rischio personale, unitamente ad altri parigrado, interveniva tempestivamente, riuscendo a trarre in salvo un'anziana signora costretta su una sedia a rotelle, rimasta bloccata nella propria abitazione invasa dal fango. Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno).

Al finanziere Pasquale Domanico, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, incurante del grave rischio personale, unitamente ad altro parigrado, interveniva tempestivamente, riuscendo a trarre in salvo un anziano signore, rimasto bloccato nella propria abitazione invasa dal fango. Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno).

Al finanziere Fabrizio De Angelis, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«In occasione di catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, incurante del grave rischio personale, unitamente ad altro parigrado, interveniva tempestivamente, riuscendo a trarre in salvo un anziano signore, rimasto bloccato nella propria abitazione invasa dal fango. Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno).

Al maresciallo capo della Guardia di finanza Domenico Liotino, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, incurante del grave rischio personale, riusciva a liberare un giovane rimasto imprigionato sotto alcune lastre di marmo di grande dimensione, scongiurando così più gravi conseguenze per lo sventurato. Chiaro esempio di grande generosità ed elette virtù civiche». — 15 gennaio 1999 - Salerano Canavese (Torino).

Al 2º Capo Np. Claudio Catalano, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«Con non comune coraggio ed incurante della propria incolumità, benché disarmato, ingaggiava una colluttazione con un uomo che, armato di coltello, infieriva su una donna ormai a terra, riuscendo a farlo desistere e a porre in salvo la sventurata. Nobile esempio di grande generosità ed elette virtù civiche». — 12 luglio 1996 - Pesaro.

Medaglie di bronzo

Con decreto del Ministro dell'interno del 10 maggio 2000 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate:

Al maresciallo ordinario dei Carabinieri Elvi Coghetto, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con cosciente sprezzo del pericolo e coraggiosa determinazione, affrontava in violenta colluttazione due malviventi armati di coltello, sorpresi in flagrante furto di autovettura. Benché gravemente ferito all'addome, non esitava ad inseguire i malfattori finché si accasciava al suolo privo di sensi. Contribuiva poi in modo determinante all'identificazione dei malviventi, uno dei quali veniva tratto in arresto. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 12 ottobre 1998 - Nervesa della Battaglia (Treviso).

All'appuntato scelto Gennaro Maione, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso altruismo e cosciente sprezzo del pericolo interveniva, unitamente a un parigrado, in una abitazione in fiamme riuscendo a trarre in salvo due anziani coniugi poco prima che una bombola di gas deflagrasse provocando notevoli danni alle infrastrutture. Nobile esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 22 novembre 1998 - Castel Cellesi di Bagnoregio (Viterbo).

All'appuntato dei Carabinieri Luigi Fasanari, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso altruismo e cosciente sprezzo del pericolo interveniva, unitamente a un parigrado, in una abitazione in fiamme riuscendo a trarre in salvo due anziani coniugi poco prima che una bombola di gas deflagrasse provocando notevoli danni alle infrastrutture. Nobile esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 22 novembre 1998 - Castel Cellesi di Bagnoregio (Viterbo).

Al maresciallo dei Carabinieri Stefano Stella, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo interveniva, unitamente ad un altro militare, in un'abitazione in fiamme, traendo in salvo, anche con appropriate tecniche rianimatorie, un giovane già privo di sensi. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 9 dicembre 1998 - Carcare (Savona).

All'appuntato dei Carabinieri Gavino Mulas, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e sprezzo del pericolo interveniva, unitamente ad un altro militare, in un'abitazione in fiamme, traendo in salvo un giovane già privo di sensi. Si prodigava quindi per impedire che le fiamme si estendessero alla tubatura del gas, scongiurando così più gravi conseguenze. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 9 dicembre 1998 - Carcare (Savona).

All'ispettore della Polizia di Stato Maurizio Paduano, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e sprezzo del pericolo non esitava a tuffarsi nelle acque del Po, riuscendo a trarre in salvo un uomo che vi si era gettato a scopo suicida». — 16 agosto 1999 - Casale Monferrato (Alessandria).

All'ispettore della Polizia di Stato Francesco Pulli, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, con coraggio e alto senso di solidarietà non esitava a tuffarsi in mare per soccorrere una donna e una bambina in gravi difficoltà, riuscendo, dopo reiterati sforzi, a trarle in salvo a riva». — 20 luglio 1999 - Lecce.

00A10570

Conferimento di onorificenze al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 maggio 2000 è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile alla regione Puglia con la seguente motivazione:

«In occasione dei massicci e ripetuti episodi di immigrazione clandestina l'intera popolazione della Puglia dava prova collettiva di civismo e di forza morale. Con straordinaria abnegazione privati cittadini, comuni, province ed istituzioni offrivano il loro determinante contributo ed incondizionato impegno in soccorso dei numerosissimi profughi arrivati sulle loro coste in condizioni disperate.

Operando generosamente per accorrere in aiuto dei più deboli, la comunità tutta offriva alla nazione splendido esempio di grande solidarietà sociale e nobile spirito di sacrificio».

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 2000 è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile alle persone sottoindicate:

Al vice brigadiere dei carabinieri Aldo Orazio Monaco medaglia d'oro al merito civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio ed eccezionale senso di abnegazione, interveniva in soccorso di tre bambine a bordo di un'autovettura bloccata tra le barriere abbassate di passaggio a livello e, mentre altri militari provvedevano a trarle in salvo, correva lungo i binari della linea ferroviaria in direzione di un treno che sopraggiungeva a forte velocità per segnalare al macchinista la presenza del veicolo. L'intervento

scongiurava il deragliamento del convoglio e ulteriori gravi conseguenze. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 18 dicembre 1998 - Bianco (Reggio Calabria).

Al carabiniere scelto Giuseppe Calà, medaglia d'oro al merito civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio ed eccezionale senso di abnegazione, interveniva in soccorso di tre bambine a bordo di un'autovettura bloccata tra le barriere abbassate di un passaggio a livello, riuscendo a trarle in salvo poco prima che un treno, pur rallentato dalla tempestiva segnalazione di altro militare, travolgesse il veicolo. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 18 dicembre 1998 - Bianco (Piacenza).

Al carabiniere scelto Alessandro Strano, medaglia d'oro al merito civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio ed eccezionale senso di abnegazione, interveniva in soccorso di tre bambine a bordo di un'autovettura bloccata tra le barriere abbassate di un passaggio a livello, riuscendo a trarle in salvo poco prima che un treno, pur rallentato dalla tempestiva segnalazione di altro militare, travolgesse il veicolo. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 18 dicembre 1998 - Bianco (Reggio Calabria).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 2000 è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile all'appuntato scelto dei carabinieri Alberto Vallarin con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio ed esemplare altruismo, traeva in salvo una bambina rimasta intrappolata, priva di sensi, tra le lamiere contorte di un'autovettura coinvolta in un incidente stradale ed interessata da un principio di incendio. Soccorreva quindi la madre della piccola, gravemente ferita e che poco dopo decedeva, provvedendo altresì allo spegnimento delle fiamme.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e di eccezionale senso di abnegazione». — 31 ottobre 1998 - Tortona (Alessandria).

00A10569

Conferimento di attestato di pubblica benemerenza

Con decreto del Ministro dell'interno del 1° giugno 2000, è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

1) maresciallo capo della Guardia di finanza Alfredo Ferrentino;

2) vice brigadiere della Guardia di finanza Aniello Leone;

3) appuntato scelto della Guardia di finanza Marcello Pennino;

4) finanziere scelto Carmine Rescigno.

5 maggio 1998 - Bracigliano (Salerno)

«Con generoso slancio interveniva tempestivamente, insieme ad altri militari, in soccorso di alcuni sventurati rimasti bloccati da un catastrofico movimento franoso, adoperandosi instancabilmente anche nella ricerca dei dispersi».

5) maresciallo capo dei Carabinieri Antonio De Luca;

6) brigadiere dei Carabinieri Giovanni Grimaldi;

7) appuntato scelto dei Carabinieri Giovanni Russo;

8) carabiniere scelto Salvatore Barì.

5 maggio 1998 - Bracigliano (Salerno)

«Con generoso slancio e pronta determinazione non esitava, insieme ad altri militari, ad accorrere in soccorso di alcuni sventurati rimasti bloccati da un catastrofico movimento franoso».

00A10571

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 3 agosto 2000

Dollaro USA	0,9028
Yen giapponese	97,85
Dracma greca	337,14
Corona danese	7,4580
Corona svedese	8,4390
Sterlina	0,60700
Corona norvegese	8,1585
Corona ceca	35,342
Lira cipriota	0,57284
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,55
Zloty polacco	3,9790
Tallero sloveno	206,9572
Franco svizzero	1,5425
Dollaro canadese	1,3372
Dollaro australiano	1,5490
Dollaro neozelandese	1,9949
Rand sudafricano	6,3259

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A11163

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazioni allo statuto della fondazione «Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri»

Con decreto ministeriale 17 aprile 2000 è stato modificato l'art. 9 dello statuto della fondazione «Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri».

00A10977

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Programma comunitario «Life Natura» per l'annualità 2000

Il regolamento Life per l'anno 2000 è stato approvato dal Consiglio della Comunità europea ed è in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

L'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE e delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, è stato pubblicato con decreto ministeriale del 3 aprile 2000 nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 2000.

Le schede e le cartografie di tali siti sono reperibili presso le regioni e le province autonome e presso il Ministero dell'ambiente, servizio conservazione della natura.

Le proposte volte ad ottenere i finanziamenti nell'ambito del programma comunitario «Life Natura», per l'annualità 2000, dovranno essere presentate al Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura - rif. Life Natura - Via Capitan Bavastro, 174 - 00154 Roma, tel. 0657228507, entro e non oltre il 30 settembre 2000, nell'osservanza delle istruzioni specificate nell'opuscolo informativo all'uopo predisposto.

Copia del menzionato opuscolo può essere acquisito tramite Internet ai seguenti indirizzi:

Servizio conservazione natura:

www.scn.minambiente.it

Commissione europea:

http://europa.eu.int/comm/life/home.htm

Per qualsiasi ulteriore informazione relativa ai tempi ed alle modalità di presentazione delle proposte di finanziamento è altresì a disposizione il gruppo esterno di consulenza della Commissione europea: Comunità ambiente - via della Lungara, 1/3 - 00165 Roma, tel. 065806070.

00A10978

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Venezia

Con decreto 21 febbraio 2000, n. 596, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, registrato alla corte dei conti il 22 giugno 2000, al registro n. 2, foglio n. 233, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, e del fabbricato soprainsistente, sito in comune di Venezia, distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 23, mappale n. 14, della superficie di Ha 0.02.20, ed al N.C.E.U., sezione di Burano - Laguna Nord, al foglio BU/23, mappale n. 14, di superficie di mq 150, ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato in data 5 ottobre 1999, in scala 1:2000, dall'ufficio del territorio di Venezia, che fa parte integrante del citato decreto.

00A10979

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Langhirano

Con decreto n. 1119 del 1° febbraio 2000 del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2000, registro 2, foglio 234, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno della superficie di mq 140 distinto in catasto del comune di Langhirano (Parma) al foglio 42 mappali 34 e 136, riportato nell'estratto di mappa in scala 1 : 2000 rilasciata dal comune di Langhirano in data 15 giugno 1999, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

00A10572

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione di trasferimento del portafoglio assicurativo dalle imprese British Marine Mutual Hull Insurance Association Ltd. e British Marine Mutual P&I Insurance Association Ltd., in Londra, all'impresa British Marine Luxembourg S.A., in Lussemburgo, ai sensi dell'art. 88, comma 5, del decreto legislativo n. 175/1995.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di vigilanza delle assicurazioni del Regno Unito ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti assunti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalle imprese British Marine Mutual Hull Insurance Association Ltd. e British Marine Mutual P&I Insurance Association Ltd., entrambe con sede in Londra (U.K.), all'impresa British Marine Luxembourg S.A., con sede in Lussemburgo.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia, i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti, se relativi a rischi ubicati in Italia, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

00A11006

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 16 giugno 2000 della Corte dei conti recante: «Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti. (Deliberazione n. 14/DEL/2000)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 6 luglio 2000).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 26, seconda colonna, all'art. 2, comma 6, nell'ultimo periodo, dove è scritto: «...la pronuncia sul visto è deferita alla sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo *e delle sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo* e delle amministrazioni dello Stato...», leggasi: «...la pronuncia sul visto è deferita alla sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato...»,

00A11068

Comunicato relativo al decreto 7 luglio 2000 del Ministero della sanità recante: «Sospensione di alcune specialità medicinali»
(Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 20 luglio 2000)

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 26, nella intestazione della autorità emanante, dove è scritto: «Il dirigente del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza», leggasi: «Il dirigente *dell'Ufficio V* del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza»,

00A11069

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651181/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 8 1 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77